

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 18 gennaio 2021

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE


<u>Regolamento delegato (UE) 2020/1676 della Commissione, del 31 agosto 2020, che modifica l'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le pitture personalizzate (21CE0080).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento delegato (UE) 2020/1677 della Commissione, del 31 agosto 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele al fine di migliorare la praticabilità delle prescrizioni di informazione in materia di risposta di emergenza sanitaria (21CE0081).....</u>	Pag. 3
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1678 della Commissione, del 6 novembre 2020, relativo all'approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«Rioja» (DOP)] (21CE0082).....</u>	Pag. 24
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1679 della Commissione, del 6 novembre 2020, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Soltvadkert» (DOP) (21CE0083).....</u>	Pag. 25
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1680 della Commissione, del 6 novembre 2020, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» (DOP) (21CE0084).....</u>	Pag. 26
<u>Regolamento (UE) 2020/1681 della Commissione, del 12 novembre 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di alcune sostanze aromatizzanti dall'elenco dell'Unione (21CE0085).....</u>	Pag. 27
<u>Regolamento (UE) 2020/1682 della Commissione, del 12 novembre 2020, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (21CE0086).....</u>	Pag. 31
<u>Regolamento (UE) 2020/1683 della Commissione, del 12 novembre 2020, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (21CE0087).....</u>	Pag. 34



<u>Regolamento (UE) 2020/1684 della Commissione, del 12 novembre 2020, che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (21CE0088).....</u>	<i>Pag.</i> 42
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1685 della Commissione, del 12 novembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza bupivacaina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (21CE0089).....</u>	<i>Pag.</i> 44
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1686 della Commissione, del 12 novembre 2020, che dispone la registrazione delle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia (21CE0090).....</u>	<i>Pag.</i> 47
<u>Direttiva delegata (UE) 2020/1687 della Commissione, del 2 settembre 2020, che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione della nuova sostanza psicoattiva <i>N,N</i>-dietil-2-[[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1<i>H</i>-benzimidazol-1-etanamina (isotonitazene) nella definizione di «stupefacenti» (21CE0091).....</u>	<i>Pag.</i> 55
<u>Decisione (UE) 2020/1688 della Banca centrale europea, del 25 settembre 2020, che modifica la decisione (UE) 2020/187 sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2020/48) (21CE0092).....</u>	<i>Pag.</i> 58
<u>Decisione (UE) 2020/1689 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 16 settembre 2020, di imporre nuovamente alle persone fisiche o giuridiche che detengono posizioni corte nette in relazione al capitale azionario emesso da società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, l'obbligo di notifica alle autorità competenti in caso di superamento di una determinata soglia temporaneamente ridotta, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (21CE0093).....</u>	<i>Pag.</i> 60
<u>Indirizzo (UE) 2020/1690 della Banca centrale europea, del 25 settembre 2020, che modifica l'Indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema, (BCE/2020/45) (21CE0094).....</u>	<i>Pag.</i> 77
<u>Indirizzo (UE) 2020/1691 della Banca centrale europea, del 25 settembre 2020, che modifica l'indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, (BCE/2020/47) (21CE0095).....</u>	<i>Pag.</i> 92
<u>Indirizzo (UE) 2020/1692 della Banca centrale europea, del 25 settembre 2020, che modifica l'indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema, (BCE/2020/46) (21CE0096).....</u>	<i>Pag.</i> 94
<i>Publicati nel n. L 379 del 13 novembre 2020</i>	
<u>Regolamento (UE) 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 novembre 2020, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste (21CE0097).....</u>	<i>Pag.</i> 96
<u>Regolamento (UE) 2020/1694 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 novembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda le misure specifiche per i veicoli di fine serie della categoria L in risposta alla pandemia di COVID-19 (21CE0098).....</u>	<i>Pag.</i> 99
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1695 del Consiglio, del 12 novembre 2020, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (21CE0099).....</u>	<i>Pag.</i> 101
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1696 del Consiglio, del 12 novembre 2020, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (21CE0100).....</u>	<i>Pag.</i> 103
<u>Decisione (UE) 2020/1697 del Consiglio, del 12 ottobre 2020, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio bilaterale di vigilanza nell'ambito dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile riguardo alla decisione n. 0010 che adotta l'allegato 3 dell'accordo (21CE0101).....</u>	<i>Pag.</i> 113




<u>Decisione (UE) 2020/1698 del Consiglio, del 12 ottobre 2020, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio bilaterale di vigilanza nell'ambito dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile riguardo alla decisione n. 0011 che adotta l'allegato 4 dell'accordo (21CE0102).....</u>	Pag. 115
<u>Decisione (PESC) 2020/1699 del Consiglio, del 12 novembre 2020, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (21CE0103).....</u>	Pag. 117
<u>Decisione (PESC) 2020/1700 del Consiglio, del 12 novembre 2020, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (21CE0104).....</u>	Pag. 119
<i>Publicati nel n. L 381 del 13 novembre 2020</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1701 della Commissione, del 10 novembre 2020, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (21CE0105).....</u>	Pag. 129
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1702 della Commissione, del 10 novembre 2020, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (21CE0106).....</u>	Pag. 132
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1703 della Commissione, del 13 novembre 2020, relativo a condizioni uniformi di trasmissione delle serie storiche per la nuova ripartizione regionale in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (21CE0107).....</u>	Pag. 135
<i>Publicati nel n. L 382 del 16 novembre 2020</i>	
<u>Decisione (UE) 2020/1704 del Consiglio, del 23 ottobre 2020, riguardante la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020 (21CE0108).....</u>	Pag. 137
<i>Publicata nel n. L 383 del 16 novembre 2020</i>	
<u>Decisione (UE) 2020/1705 del Consiglio, del 23 ottobre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (21CE0109).....</u>	Pag. 143
<u>Regolamento (UE) 2020/1706 del Consiglio, del 13 novembre 2020, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023 (21CE0110).....</u>	Pag. 145
<u>Decisione (UE) 2020/1707 del Consiglio, del 13 novembre 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione sul sistema armonizzato (21CE0111).....</u>	Pag. 153
<u>Decisione (UE) 2020/1708 del Consiglio, del 13 novembre 2020, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2022, l'importo annuo per il 2021, la prima frazione per il 2021 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2023 e 2024 (21CE0112).....</u>	Pag. 155
<u>Decisione (UE) 2020/1709 del Consiglio, del 13 novembre 2020, relativa alla nomina di due membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025 (21CE0113).....</u>	Pag. 158
<i>Publicati nel n. L 385 del 17 novembre 2020</i>	



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1676 DELLA COMMISSIONE del 31 agosto 2020

che modifica l'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le pitture personalizzate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/542 della Commissione ⁽²⁾ al fine di aggiungere determinate prescrizioni per la trasmissione di informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria e per l'inclusione di un «identificatore unico di formula» (UFI) nelle informazioni supplementari fornite sull'etichetta di una miscela pericolosa. Gli importatori e gli utilizzatori a valle devono iniziare a conformarsi alle prescrizioni gradualmente, in funzione di una serie di date di messa in conformità a seconda dell'uso per il quale una miscela è immessa sul mercato.
- (2) Il settore delle pitture ha espresso una preoccupazione specifica sulla praticabilità delle prescrizioni in materia di risposta di emergenza sanitaria nel caso di pitture formulate in quantità limitate e su base ad hoc per un singolo consumatore o utilizzatore professionale presso il punto vendita. Per soddisfare le richieste dei clienti di tonalità di pittura molto specifiche, ai responsabili della formulazione può essere chiesto di formulare e fornire pitture con un numero quasi illimitato di composizioni diverse. Ai fini della conformità alle prescrizioni in materia di risposta di emergenza sanitaria, i responsabili della formulazione dovrebbero pertanto trasmettere le informazioni e creare UFI in anticipo per un numero estremamente elevato di pitture di tutte le possibili combinazioni cromatiche, molte delle quali, nella realtà, potrebbero non essere mai fornite, oppure dovrebbero rinviare ciascuna fornitura presso il punto vendita fino all'avvenuta trasmissione delle informazioni e creazione dell'UFI. In entrambi i casi l'onere per il settore delle pitture personalizzate sarebbe sproporzionato.
- (3) Per evitare oneri amministrativi sproporzionati per le pitture personalizzate, in particolare per le piccole e medie imprese, le prescrizioni devono essere modificate dal regolamento delegato (UE) 2020/1677 della Commissione 2020/1677 ⁽³⁾ al fine di prevedere la possibilità di esentare le pitture personalizzate dagli obblighi di notifica di cui

⁽¹⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione, del 22 marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria (GU L 78 del 23.3.2017, pag. 1.).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/... della Commissione, del 31 agosto 2020, che modifica l'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le pitture personalizzate (Cfr. pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale)



all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008 e dall'obbligo, previsto nel medesimo allegato, di creare un UFI. In tal caso, per consentire ai centri antiveleni di formulare una risposta di emergenza sanitaria adeguata, le singole miscele contenute nelle pitture personalizzate devono tuttavia rimanere soggette a tutte le prescrizioni di cui all'allegato VIII.

- (4) Alla luce di quanto sopra, è opportuno modificare l'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 al fine di stabilire una regola per le pitture personalizzate che non sono oggetto di notifica delle informazioni e di creazione di un UFI corrispondente, in base alla quale sull'etichetta della pittura personalizzata devono essere indicati gli UFI di tutte le miscele contenute nella pittura personalizzata. Inoltre, se la pittura personalizzata contiene una miscela dotata di UFI in una concentrazione superiore al 5 %, tale concentrazione dovrebbe essere inclusa nelle informazioni supplementari indicate sull'etichetta della pittura personalizzata, giacché è più probabile che le miscele contenute nelle pitture personalizzate in tale concentrazione siano rilevanti ai fini della risposta di emergenza sanitaria.
- (5) Considerati l'avvicinarsi della data di messa in conformità delle miscele per l'uso professionale e da parte dei consumatori, fissata per il 1° gennaio 2021 nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008, e il fatto che il presente atto consente a tutti i settori di conformarsi al suddetto allegato, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il prima possibile.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. Nel caso di una pittura personalizzata per la quale non è stata effettuata una trasmissione in conformità all'allegato VIII e non è stato creato alcun identificatore unico di formula, gli identificatori unici di formula di tutte le miscele contenute nella pittura personalizzata in una concentrazione superiore allo 0,1 % e soggette a notifica a norma dell'articolo 45 sono inclusi nelle informazioni supplementari indicate sull'etichetta della pittura personalizzata e ivi figurano insieme, elencati in ordine decrescente di concentrazione delle miscele nella pittura personalizzata, in conformità alle disposizioni dell'allegato VIII, parte A, punto 5.

Nel caso previsto al primo comma, qualora la pittura personalizzata contenga una miscela dotata di UFI in una concentrazione superiore al 5 %, la concentrazione di tale miscela è inclusa anche nelle informazioni supplementari indicate sull'etichetta della pittura personalizzata accanto all'identificatore unico di formula corrispondente, in conformità all'allegato VIII, parte B, punto 3.4.

Ai fini del presente paragrafo per 'pittura personalizzata' si intende una pittura formulata in quantità limitate e su misura per un singolo consumatore o utilizzatore professionale presso il punto vendita mediante tintometro o miscelazione di colori.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE0080



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1677 DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2020

che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele al fine di migliorare la praticabilità delle prescrizioni di informazione in materia di risposta di emergenza sanitaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (¹), in particolare l'articolo 45, paragrafo 4,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/542 della Commissione (²) al fine di aggiungere determinate prescrizioni per la trasmissione di informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria e per l'inclusione di un «identificatore unico di formula» nelle informazioni supplementari fornite sull'etichetta di una miscela pericolosa. Le prescrizioni sono state modificate dal regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione (³). Gli importatori e gli utilizzatori a valle devono iniziare a conformarsi alle prescrizioni gradualmente, in funzione di una serie di date di messa in conformità a seconda dell'uso per il quale una miscela è immessa sul mercato.
- (2) Diversi comparti del settore hanno espresso preoccupazioni sulla praticabilità delle prescrizioni di informazione in materia di risposta di emergenza sanitaria in determinati casi, nello specifico rispetto alla difficoltà di conoscere la composizione esatta delle miscele nei casi in cui, nella loro fabbricazione, sono utilizzate materie prime aventi una composizione altamente variabile o sconosciuta, nei casi in cui sono utilizzati insieme, nella stessa linea di produzione, componenti molto simili dal punto di vista tossicologico e forniti da diversi, molteplici fornitori, oppure nei casi in cui sono interessate catene di approvvigionamento complesse. Per quanto riguarda le pitture personalizzate sono altresì state espresse preoccupazioni riguardo all'impossibilità di conoscere in anticipo esattamente quali pitture personalizzate saranno immesse sul mercato.
- (3) È necessario affrontare la situazione in cui in una miscela sono utilizzati componenti diversi ma molto simili dal punto di vista tossicologico e i casi in cui non è noto quale componente è presente in una particolare miscela immessa sul mercato in un dato momento. Per garantire la possibilità, nella pratica, di conformarsi alle prescrizioni in materia di risposta di emergenza sanitaria, agli importatori e agli utilizzatori a valle dovrebbe essere consentito di raggruppare i componenti di una miscela che sono simili dal punto di vista tossicologico all'interno di un gruppo di componenti intercambiabili e di fornire informazioni sulla concentrazione totale di tali componenti nella miscela, senza dover specificare separatamente la concentrazione di ciascun componente. Per consentire ai centri antiveleni di formulare una risposta di emergenza sanitaria adeguata, i componenti dovrebbero essere raggruppati all'interno di un gruppo di componenti intercambiabili soltanto se sono identiche le rispettive classificazioni relative agli effetti sulla salute e agli effetti fisici e sono altresì identiche l'identificazione dei pericoli e le informazioni supplementari sui pericoli per tutte le possibili combinazioni della miscela finale contenente tali componenti. Per quanto riguarda i componenti classificati per determinate classi di pericolo, dovrebbe essere altresì previsto che, per poter essere raggruppati, essi abbiano la stessa funzione tecnica e le stesse proprietà tossicologiche.

(¹) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(²) Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione, del 22 marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria (GU L 78 del 23.3.2017, pag. 1).


(³) Regolamento delegato (UE) 2020/11 della Commissione, del 29 ottobre 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda le informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria (GU L 6 del 10.1.2020, pag. 8).



- (4) Al fine di affrontare le difficoltà specifiche incontrate nei settori del gesso, del calcestruzzo preconfezionato e del cemento, nonché di consentire a tali settori di conformarsi alle prescrizioni in materia di risposta di emergenza sanitaria senza una riduzione del livello di sicurezza, dovrebbe essere possibile effettuare la trasmissione delle informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria relative a determinate miscele standardizzate nell'ambito dei suddetti tre settori mediante riferimento a una composizione standard. Per consentire ai centri antiveleni di formulare una risposta di emergenza sanitaria adeguata, tale opzione dovrebbe tuttavia essere disponibile solo nei casi in cui la classificazione della miscela non cambia in funzione della composizione della miscela stessa nei limiti degli intervalli di concentrazione specificati nella formula standard e le informazioni sulla composizione sono perlomeno tanto dettagliate quanto le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza della miscela, redatta in conformità all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio («scheda di dati di sicurezza») ⁽⁴⁾. Qualora, invece, le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza siano più dettagliate delle informazioni sulla composizione nella formula standard, gli importatori e gli utilizzatori a valle dovrebbe essere tenuti a notificare le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza.
- (5) Al fine di affrontare le difficoltà specifiche previste per determinati carburanti e tenuto conto che i carburanti immessi sul mercato sono in genere conformi a una norma tecnica e che i centri antiveleni hanno comunicato un numero esiguo di casi di avvelenamento da carburanti, fino a che non sarà trovata una soluzione più adeguata dovrebbe essere possibile effettuare la trasmissione delle informazioni in materia di risposta di emergenza sanitaria mediante riferimento alle informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza, come pure a qualsiasi altra informazione nota sulla composizione chimica dei prodotti.
- (6) Per soddisfare le richieste dei clienti di tonalità di pittura molto specifiche, ai responsabili della formulazione è talvolta chiesto di formulare e fornire pitture su base personalizzata presso il punto vendita. Tali pitture personalizzate potrebbero presentare un numero quasi illimitato di composizioni diverse. In assenza di misure di attenuazione, ai fini della conformità alle prescrizioni in materia di risposta di emergenza sanitaria di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008, i responsabili della formulazione delle pitture personalizzate dovrebbero pertanto trasmettere le informazioni e creare gli identificatori unici di formula (UFI) in anticipo per un numero estremamente elevato di pitture di tutte le possibili combinazioni cromatiche, molte delle quali, nella realtà, potrebbero non essere mai fornite, oppure dovrebbero rinviare ciascuna fornitura presso il punto vendita fino all'avvenuta trasmissione delle informazioni e creazione dell'UFI. In entrambi i casi l'onere per il settore delle pitture personalizzate sarebbe sproporzionato, in particolare per le piccole e medie imprese, senza un miglioramento significativo del livello di sicurezza.
- (7) I centri antiveleni non hanno comunicato un numero significativo di incidenti relativi alle pitture. Alla luce dei rischi apparentemente inferiori rispetto ad altre miscele, un approccio più flessibile è giustificato in quanto non comporterebbe una riduzione dell'attuale livello di sicurezza.
- (8) È pertanto opportuno prevedere la possibilità di esentare le pitture personalizzate dagli obblighi di notifica di cui all'allegato VIII e dall'obbligo di creare un UFI. In tal caso, per consentire ai centri antiveleni di formulare una risposta di emergenza sanitaria adeguata, le singole miscele contenute nelle pitture personalizzate dovrebbero tuttavia rimanere soggette a tutte le prescrizioni previste da tale allegato. Parallelamente al presente regolamento, il regolamento delegato (UE) 2020/1676 ⁽⁵⁾ modifica l'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008 al fine di aggiungere una nuova regola, applicabile nel caso delle pitture personalizzate per le quali non è stata effettuata alcuna trasmissione in conformità all'allegato VIII e non è stato creato alcun UFI, in base alla quale sull'etichetta della pittura personalizzata devono essere indicati gli UFI di tutte le singole miscele in essa contenute, insieme alla concentrazione specifica di ciascuna miscela dotata di UFI presente in una concentrazione superiore al 5 %.
- (9) Dato il numero delle modifiche dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008, per motivi di chiarezza giuridica è opportuno sostituire l'intero allegato.
- (10) Considerati l'avvicinarsi della data di messa in conformità delle miscele per l'uso professionale e da parte dei consumatori, fissata per il 1° gennaio 2021 nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008, e il fatto che il presente atto consente a tutti i settori di conformarsi al suddetto allegato, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il prima possibile.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008,

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/1676 della Commissione, del 31 agosto 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele al fine di migliorare la praticabilità delle prescrizioni di informazione in materia di risposta di emergenza sanitaria (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

«ALLEGATO

INFORMAZIONI ARMONIZZATE RELATIVE ALLA RISPOSTA DI EMERGENZA SANITARIA E MISURE DI PREVENZIONE

PARTE A

PRESCRIZIONI GENERALI

1. APPLICAZIONE
 - 1.1. Gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele per l'uso da parte del consumatore ai sensi del presente allegato, parte A, punto 2.4, devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato a decorrere dal 1° gennaio 2021.
 - 1.2. Gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele per uso professionale ai sensi del presente allegato, parte A, punto 2.4, devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato a decorrere dal 1° gennaio 2021.
 - 1.3. Gli importatori e gli utilizzatori a valle che, ai sensi del presente allegato, parte A, punto 2.4, immettono sul mercato miscele per uso industriale o miscele il cui uso finale non è soggetto a notifica devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato a decorrere dal 1° gennaio 2024.
 - 1.4. Gli importatori e gli utilizzatori a valle che hanno trasmesso informazioni relative alle miscele pericolose a un organismo designato a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, prima delle date di applicazione di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e che non sono conformi al presente allegato non sono tenuti a conformarsi al presente allegato per tali miscele fino al 1° gennaio 2025.
 - 1.5. In deroga al punto 1.4, se una delle modifiche descritte nel presente allegato, parte B, punto 4.1, ha luogo prima del 1° gennaio 2025, gli importatori e gli utilizzatori a valle devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato prima dell'immissione di tale miscela modificata sul mercato.
2. SCOPO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
 - 2.1. Il presente allegato definisce le prescrizioni che gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato, nel seguito «i notificanti», devono soddisfare per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni in modo che gli organismi designati dispongano delle informazioni per svolgere i compiti loro affidati a norma dell'articolo 45.
 - 2.2. Il presente allegato non si applica alle miscele utilizzate a fini di ricerca e sviluppo scientifici e alle miscele per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi quali definite all'articolo 3, punto 22), del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Il presente allegato non si applica alle miscele classificate soltanto per uno o più dei seguenti pericoli:

 - 1) gas sotto pressione;
 - 2) esplosivi (esplosivi instabili e divisioni da 1.1 a 1.6).
 - 2.2 bis. Nel caso delle pitture personalizzate, fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 8, i notificanti possono scegliere di non trasmettere le informazioni e di non creare un identificatore unico di formula conformemente al presente allegato.
 - 2.3. Nel caso delle miscele il cui uso finale non è soggetto a notifica o delle miscele immesse sul mercato per uso esclusivamente industriale, i notificanti possono optare per una trasmissione limitata, in alternativa agli obblighi generali in materia di trasmissione, conformemente alla parte B, punto 3.1, secondo capoverso, purché sia disponibile un accesso rapido a dettagliate informazioni supplementari sul prodotto conformemente al punto 1.3 di tale parte.
 - 2.4. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:
 - (1) «miscela per l'uso da parte del consumatore»: una miscela destinata ad essere utilizzata dai consumatori, da sola o incorporata in un'altra miscela destinata ad essere utilizzata dai consumatori, e soggetta alle prescrizioni in materia di informazione di cui all'articolo 45;



- (2) «miscela per uso professionale»: una miscela destinata ad essere impiegata da utilizzatori professionali, ma non nei siti industriali, da sola o incorporata in un'altra miscela destinata ad essere impiegata da utilizzatori professionali, ma non nei siti industriali, e soggetta alle prescrizioni in materia di informazione di cui all'articolo 45;
- (3) «miscela per uso industriale»: una miscela destinata ad essere utilizzata soltanto nei siti industriali;
- (4) «miscela il cui uso finale non è soggetto a notifica»: una miscela, incorporata in un'altra miscela destinata ad essere utilizzata dai consumatori o da utilizzatori professionali, ma non soggetta alle prescrizioni in materia di informazione di cui all'articolo 45;
- (5) «pittura personalizzata»: una pittura formulata in quantità limitate e su base ad hoc per un singolo consumatore o utilizzatore professionale presso il punto vendita mediante colorazione o miscelazione di colori.

Se le miscele hanno più di un utilizzo, devono essere rispettate le prescrizioni relative a tutte le pertinenti categorie d'uso.

3. OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASMISSIONE

- 3.1. Prima di immettere le miscele sul mercato, i notificanti forniscono le informazioni relative alle miscele classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici agli organismi designati a norma dell'articolo 45, paragrafo 1 («organismi designati»), nello Stato membro o negli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato.

La trasmissione deve contenere le informazioni di cui alla parte B. Essa viene effettuata per via elettronica in un formato XML fornito dall'Agenzia e messo a disposizione a titolo gratuito.

- 3.2. Quando, in seguito al ricevimento di una trasmissione a norma del punto 3.1, un organismo designato presenta una richiesta motivata al notificante secondo la quale a tale organismo designato sono necessari ulteriori informazioni o chiarimenti per adempiere i compiti affidatigli a norma dell'articolo 45, il notificante deve fornire le necessarie informazioni o i chiarimenti richiesti senza indebito ritardo.
- 3.3. La trasmissione è redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.
- 3.4. L'uso previsto della miscela deve essere descritto conformemente al sistema armonizzato di categorizzazione dei prodotti fornito dall'Agenzia.
- 3.5. L'aggiornamento della trasmissione è effettuato senza indebito ritardo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui alla parte B, punto 4.1.

4. TRASMISSIONE DI GRUPPO

- 4.1. Può essere effettuata una trasmissione singola per più di una miscela se tutte le miscele di un gruppo hanno la stessa classificazione per i pericoli per la salute e i pericoli fisici. Una trasmissione di questo tipo è denominata «trasmissione di gruppo».
- 4.2. È ammessa una trasmissione di gruppo unicamente quando tutte le miscele del gruppo contengono gli stessi componenti (come indicato alla parte B, punto 3.2), e per ciascun componente l'intervallo di concentrazione riportato è lo stesso per tutte le miscele (come previsto alla parte B, punto 3.4).
- 4.3. In deroga al punto 4.2, è permessa una trasmissione di gruppo anche quando la differenza nella composizione delle diverse miscele del gruppo riguarda solamente i profumi, purché la concentrazione totale dei differenti profumi contenuti in ciascuna miscela non superi il 5 %.
- 4.4. Nel caso di una trasmissione di gruppo, le informazioni richieste nella parte B devono essere fornite per ciascuna delle miscele contenute nel gruppo, se applicabile.

5. IDENTIFICATORE UNICO DI FORMULA (UFI)

- 5.1. Il notificante deve creare un identificatore unico di formula («UFI») utilizzando i mezzi elettronici messi a disposizione dall'Agenzia. L'UFI è un codice alfanumerico unico che collega inequivocabilmente le informazioni trasmesse sulla composizione di una miscela o di un gruppo di miscele a una specifica miscela o uno specifico gruppo di miscele. L'assegnazione di un UFI è gratuita.



Viene creato un nuovo UFI quando una modifica della composizione della miscela o del gruppo di miscele soddisfa almeno una delle condizioni di cui alla parte B, punto 4.1, primo capoverso, quarto trattino, lettere a), b) e c), oppure, a seconda dei casi, almeno una delle condizioni di cui al secondo capoverso dello stesso punto.

In deroga al secondo capoverso del presente punto, non è richiesto un nuovo UFI per le miscele di una trasmissione di gruppo contenenti profumi, a condizione che la modifica della composizione riguardi solo tali profumi o l'aggiunta di nuovi profumi.

In deroga al secondo capoverso del presente punto, non è richiesto un nuovo UFI qualora una modifica che soddisfa la condizione di cui alla parte B, punto 4.1, primo capoverso, quarto trattino, lettera a), riguardi esclusivamente uno o più componenti raggruppati all'interno di un gruppo di componenti intercambiabili già incluso nella trasmissione conformemente alla parte B, punto 3.5.

5.2. L'UFI deve essere preceduto dall'acronimo «UFI» in lettere maiuscole, seguito da due punti («UFI:») e deve essere chiaramente visibile, leggibile e indelebile.

5.3. Anziché includere l'UFI nelle informazioni supplementari sull'etichetta, il notificante può optare per la stampa o l'apposizione dello stesso sull'imballaggio interno, assieme agli altri elementi dell'etichetta.

Se l'imballaggio interno è tale, per forma o a causa delle dimensioni ridotte, da rendere impossibile l'apposizione dell'UFI su di esso, il notificante può stampare o apporre l'UFI, assieme agli altri elementi dell'etichetta, su un imballaggio esterno.

Nel caso di miscele non imballate, l'UFI deve essere indicato nella scheda di dati di sicurezza o essere incluso nella copia degli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 29, paragrafo 3, a seconda dei casi.

Nel caso di miscele imballate fornite per essere utilizzate in un sito industriale, anziché includere l'UFI sull'etichetta o sull'imballaggio il notificante può scegliere di indicarlo nella scheda di dati di sicurezza.

6. FORMATI E SOSTEGNO TECNICO PER LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI

6.1. L'Agenzia specifica, mantiene e aggiorna il generatore di UFI, i formati XML per le trasmissioni e un sistema armonizzato di categorizzazione dei prodotti, e li mette gratuitamente a disposizione sul suo sito web.

6.2. L'Agenzia fornisce orientamenti tecnici e scientifici, sostegno tecnico e strumenti atti ad agevolare la trasmissione delle informazioni.

PARTE B

INFORMAZIONI CONTENUTE IN UNA TRASMISSIONE

1. IDENTIFICAZIONE DELLA MISCELA E DEL NOTIFICANTE

1.1. **Identificatore del prodotto della miscela**

L'identificatore del prodotto deve essere indicato in conformità all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a).

Devono essere comunicati il nome o i nomi commerciali completi della miscela compresi, se del caso, il marchio o i marchi, il nome del prodotto e le varianti denominative così come figurano sull'etichetta, senza abbreviazioni e in modo da permetterne l'identificazione specifica.


Nella trasmissione devono essere inoltre inclusi l'UFI o gli UFI.

1.2. **Dati del notificante e punto di contatto**

Devono essere indicati nome, indirizzo completo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del notificante e, se differenti, nome, indirizzo completo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del punto di contatto da utilizzare per ottenere ulteriori informazioni utili ai fini della risposta di emergenza sanitaria.

1.3. **Nome, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica per l'accesso rapido alle informazioni supplementari sul prodotto**

Nel caso di una trasmissione limitata di cui alla parte A, punto 2.3, devono essere indicati un nome, un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica che consentano un accesso rapido a dettagliate informazioni supplementari sul prodotto pertinenti ai fini della risposta di emergenza sanitaria, nella lingua di cui alla parte A, punto 3.3. Il numero di telefono deve essere accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.



2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

La presente sezione stabilisce le prescrizioni in materia di informazione per quanto concerne i pericoli per la salute e i pericoli fisici della miscela nonché le avvertenze appropriate in relazione a tali pericoli, come anche le informazioni supplementari da inserire in una trasmissione.

2.1. **Classificazione della miscela**

La classificazione della miscela per i pericoli per la salute e i pericoli fisici (classe, categoria e indicazione di pericolo) deve essere fornita in conformità alle regole di classificazione di cui all'allegato I.

2.2. **Elementi dell'etichetta**

Devono essere indicati, se del caso, i seguenti elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17:

- codici dei pittogrammi di pericolo (allegato V),
- avvertenza,
- codici delle indicazioni di pericolo (allegato III, incluse informazioni supplementari sui pericoli),
- codici dei consigli di prudenza (allegato IV).

2.3. **Informazioni tossicologiche**

La trasmissione deve includere le informazioni sugli effetti tossicologici della miscela o dei suoi componenti richieste nella sezione 11 della scheda di dati di sicurezza, conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2.4. **Informazioni supplementari**

Devono essere fornite le seguenti informazioni supplementari:

- il tipo o i tipi e la dimensione o le dimensioni degli imballaggi utilizzati per immettere la miscela sul mercato per l'uso da parte del consumatore o per uso professionale,
- il colore o i colori e lo stato fisico o gli stati fisici della miscela al momento della fornitura,
- se disponibile, il pH della miscela al momento della fornitura o, se il prodotto è un solido, il pH di un liquido acquoso o di una soluzione acquosa a una data concentrazione. Deve essere indicata la concentrazione della miscela di prova in acqua. Se il pH non è disponibile, indicarne i motivi,
- la categoria del prodotto (cfr. parte A, punto 3.4),
- uso (da parte del consumatore, professionale, industriale, o una combinazione dei tre).

3. INFORMAZIONI SUI COMPONENTI DELLE MISCELE

3.1. **Disposizioni generali**


In conformità ai punti 3.2, 3.3 e 3.4, nella trasmissione devono essere indicate l'identità chimica e le concentrazioni dei componenti contenuti nella miscela.

In deroga al primo capoverso, nel caso di una trasmissione limitata di cui alla parte A, punto 2.3, le informazioni da presentare sulla composizione di una miscela per uso industriale o di una miscela il cui uso finale non è soggetto a notifica possono essere limitate a quelle contenute nella scheda di dati di sicurezza conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, a condizione che informazioni supplementari sulla composizione siano rapidamente disponibili su richiesta in caso di emergenza conformemente al punto 1.3.

I componenti che non sono presenti in una miscela non devono essere notificati. Se tuttavia vengono notificati in quanto appartenenti a un gruppo di componenti intercambiabili conformemente al punto 3.5 o se la loro concentrazione è stata trasmessa come intervallo di percentuali conformemente ai punti 3.6 o 3.7, essi possono essere notificati se è certo che, in un dato momento, saranno presenti nella miscela.

In deroga al terzo capoverso, in una trasmissione di gruppo i componenti «profumi» in una miscela devono essere presenti in almeno una delle miscele.

Per le trasmissioni di gruppo in cui i profumi variano tra le miscele contenute nel gruppo, deve essere fornito un elenco delle miscele nonché dei profumi ivi contenuti, compresa la loro classificazione.



3.2. Identificazione dei componenti della miscela

Un componente di una miscela è una sostanza o una miscela in miscela.

3.2.1. Sostanze

L'identificatore del prodotto per le sostanze identificate conformemente al punto 3.3 è fornito a norma dell'articolo 18, paragrafo 2. Possono essere tuttavia utilizzati una denominazione INCI, un nome di Colour Index o un'altra denominazione chimica internazionale, purché la denominazione chimica sia nota e definisca in modo inequivocabile l'identità della sostanza. Deve essere altresì indicata la denominazione chimica delle sostanze per le quali è stata autorizzata una denominazione chimica alternativa conformemente all'articolo 24.

3.2.2. Miscela in miscela

Quando una miscela è utilizzata nella composizione di una seconda miscela immessa sul mercato, la prima miscela è indicata come una miscela in miscela («MIM»).

Le informazioni sulle sostanze contenute in una MIM devono essere presentate secondo i criteri di cui al punto 3.2.1, a meno che il notificante non abbia accesso alle informazioni sulla composizione completa della MIM. In questo caso:

- a) se è stato creato un UFI per la MIM e l'organismo designato ha ricevuto le informazioni ad essa riferite in una trasmissione precedente, la MIM deve essere identificata per mezzo del suo identificatore del prodotto conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), della sua concentrazione e dell'UFI pertinente;
- b) se è stato creato un UFI per la MIM, ma l'organismo designato non ha ricevuto le informazioni ad essa riferite in una trasmissione precedente, la MIM deve essere identificata per mezzo del suo identificatore del prodotto conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), della sua concentrazione e dell'UFI pertinente e delle informazioni sulla composizione contenute nella scheda di dati di sicurezza della MIM e di qualsiasi altro componente noto conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, nonché per mezzo del nome, dell'indirizzo di posta elettronica e del numero di telefono del fornitore della MIM;
- c) in mancanza di un UFI, la MIM deve essere identificata per mezzo del suo identificatore del prodotto conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), della sua concentrazione e delle informazioni sulla composizione contenute nella scheda di dati di sicurezza della MIM e di qualsiasi altro componente noto conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, nonché per mezzo del nome, dell'indirizzo di posta elettronica e del numero di telefono del fornitore della MIM.

3.2.3. Identificazione mediante identificatori generici di componenti

In deroga ai punti 3.2.1 e 3.2.2, gli identificatori generici di componenti «profumi» o «coloranti» possono essere utilizzati per i componenti della miscela utilizzati esclusivamente per aggiungere profumo o colore, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- i componenti della miscela non sono classificati in relazione ad alcun pericolo per la salute,
- la concentrazione dei componenti della miscela identificati con un determinato identificatore generico di componente non supera in totale:
 - a) il 5 % della somma di profumi, e
 - b) il 25 % della somma di coloranti.

3.3. Componenti della miscela soggetti a obblighi in materia di trasmissione

Devono essere indicati i seguenti componenti della miscela:

- (1) componenti della miscela classificati come pericolosi in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici che:
 - sono presenti in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 %,
 - sono identificati, anche se in concentrazioni inferiori allo 0,1 %, a meno che il notificante non possa dimostrare che tali componenti sono irrilevanti ai fini della risposta di emergenza sanitaria e delle misure di prevenzione;
- (2) componenti della miscela non classificati come pericolosi in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici che sono identificati e presenti in concentrazioni pari o superiori all'1 %.



3.4. Concentrazione e intervalli di concentrazione dei componenti della miscela

I notificanti devono fornire le informazioni di cui ai punti 3.4.1 e 3.4.2 per quanto riguarda la concentrazione dei componenti della miscela identificati conformemente al punto 3.3.

3.4.1. Componenti pericolosi di maggiore preoccupazione per la risposta di emergenza sanitaria e le misure di prevenzione

Quando i componenti di una miscela sono classificati in conformità al presente regolamento per almeno una delle categorie di pericolo elencate di seguito, la loro concentrazione nella miscela deve essere espressa in percentuali esatte in ordine decrescente per massa o per volume:

- tossicità acuta, categoria 1, 2 o 3,
- tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 1 o 2,
- tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 1 o 2,
- corrosione della pelle, categorie 1, 1A, 1B o 1C,
- gravi lesioni oculari, categoria 1.

In alternativa alla trasmissione delle concentrazioni in percentuali esatte, può essere trasmesso un intervallo di percentuali conformemente alla tabella 1.

Tabella 1

Intervalli di concentrazione applicabili ai componenti pericolosi di maggiore preoccupazione per la risposta di emergenza sanitaria

Intervallo di concentrazione del componente pericoloso contenuto nella miscela (%)	Ampiezza massima dell'intervallo di concentrazione da utilizzare nella trasmissione
≥ 25 - < 100	5 % unità
≥ 10 - < 25	3 % unità
≥ 1 - < 10	1 % unità
≥ 0,1 - < 1	0,3 % unità
> 0 - < 0,1	0,1 % unità

3.4.2. Altri componenti pericolosi e componenti non classificati come pericolosi


La concentrazione dei componenti pericolosi nella miscela non classificati per nessuna delle categorie di pericolo elencate al punto 3.4.1 e dei componenti identificati non classificati come pericolosi deve essere espressa, in conformità alla tabella 2, come intervalli di percentuali in ordine decrescente per massa o per volume. In alternativa, si possono indicare le percentuali esatte.

Tabella 2

Intervalli di concentrazione applicabili agli altri componenti pericolosi e ai componenti non classificati come pericolosi

Intervallo di concentrazione del componente contenuto nella miscela (%)	Ampiezza massima dell'intervallo di concentrazione da utilizzare nella trasmissione
≥ 25 - < 100	20 % unità
≥ 10 - < 25	10 % unità
≥ 1 - < 10	3 % unità
> 0 - < 1	1 % unità

In deroga al primo capoverso, per i componenti «profumi» di una trasmissione di gruppo che non sono classificati o che sono classificati soltanto per la sensibilizzazione della pelle di categoria 1, 1A o 1B o per la tossicità in caso di aspirazione, i notificanti non sono tenuti a fornire informazioni sulla loro concentrazione.



3.5. Raggruppamento dei componenti all'interno di un gruppo di componenti intercambiabili

È possibile raggruppare i componenti di una trasmissione all'interno di un gruppo di componenti intercambiabili purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) per tutti i componenti del gruppo di componenti intercambiabili
 - sono identiche la funzione o le funzioni tecniche per cui i componenti sono utilizzati nella miscela ed è effettuata la trasmissione, e
 - è identica la classificazione per i pericoli per la salute e i pericoli fisici (classe e categoria di pericolo), e
 - sono le stesse le proprietà tossicologiche, compreso perlomeno il tipo di effetto o effetti tossicologici e l'organo/gli organi bersaglio; e
- b) per tutte le possibili combinazioni della miscela finale ottenute a partire dai componenti del gruppo di componenti intercambiabili, sono identiche l'identificazione dei pericoli e le informazioni supplementari di cui alla parte B, sezione 2.

In alternativa, è possibile raggruppare all'interno di un gruppo di componenti intercambiabili i componenti classificati soltanto per la corrosione della pelle, l'irritazione della pelle, le lesioni oculari, l'irritazione oculare, la tossicità in caso di aspirazione, la sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle o per una loro combinazione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) è identica per tutti i componenti la classificazione per i pericoli per la salute e i pericoli fisici (classe e categoria di pericolo); e
- b) ove applicabile, il pH di tutti i componenti classificati per la corrosione della pelle, l'irritazione della pelle, le lesioni oculari o l'irritazione oculare è acido, neutro o alcalino; e
- c) il gruppo di componenti intercambiabili non contiene più di cinque componenti; e
- d) per tutte le possibili combinazioni della miscela finale ottenute a partire dai componenti raggruppati all'interno del gruppo di componenti intercambiabili, sono identiche l'identificazione dei pericoli e le informazioni supplementari di cui alla parte B, sezione 2.

3.5.1. Nome del gruppo di componenti intercambiabili e identificazione dei componenti raggruppati

A un gruppo di componenti intercambiabili deve essere attribuito un nome che corrisponda alla funzione o alle funzioni tecniche dei componenti raggruppati in ragione delle quali sono stati incorporati nella miscela.


Ciascun componente di un gruppo di componenti intercambiabili è identificato conformemente al punto 3.2.1 o 3.2.2, a seconda dei casi.

3.5.2. Concentrazione e intervalli di concentrazione dei componenti raggruppati

In deroga al punto 3.4, primo capoverso, per i componenti raggruppati all'interno di un gruppo di componenti intercambiabili i notificanti devono fornire le informazioni di cui ai punti 3.4.1 e 3.4.2 per quanto riguarda la concentrazione totale di tutti i componenti presenti nella miscela e raggruppati all'interno del gruppo di componenti intercambiabili.

Quando i componenti di una miscela raggruppati all'interno di un gruppo di componenti intercambiabili sono classificati in conformità al presente regolamento per almeno una delle categorie di pericolo elencate al punto 3.4.1, la concentrazione totale dei componenti presenti nella miscela e raggruppati nel gruppo di componenti intercambiabili deve essere espressa in percentuali esatte in ordine decrescente per massa o per volume. In alternativa può essere trasmesso un intervallo di percentuali conformemente allo stesso punto, tabella 1.

La concentrazione totale dei componenti pericolosi presenti nella miscela e raggruppati all'interno di un gruppo di componenti intercambiabili che non sono classificati per nessuna delle categorie di pericolo elencate al punto 3.4.1, e la concentrazione totale dei componenti identificati presenti nella miscela e raggruppati all'interno di un gruppo di componenti intercambiabili che non sono classificati come pericolosi devono essere espresse, in conformità al punto 3.4.2, tabella 2, come intervalli di percentuali in ordine decrescente per massa o per volume. In alternativa, si possono indicare le percentuali esatte.



3.6. **Miscele conformi a formule standard**

In deroga ai punti 3.2, 3.3 e 3.4, nel caso di una miscela con una composizione conforme a una formula standard specificata nella parte D, qualora la classificazione della miscela non vari in funzione della concentrazione dei componenti entro gli intervalli di percentuali specificati nella formula standard corrispondente:

- se le informazioni relative alla composizione nella formula standard, insieme alle informazioni di cui ai punti da 3.2 a 3.4 relative all'identità e alla concentrazione dei componenti non specificati nella formula standard, non sono meno dettagliate di quelle contenute nella scheda di dati di sicurezza conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, l'identità e la concentrazione di uno o più dei componenti della miscela possono essere trasmesse come specificato nella formula standard per i componenti menzionati in tale formula e come specificato nei punti da 3.2 a 3.4 per gli altri componenti,
- se le informazioni di cui al trattino precedente sono meno dettagliate di quelle contenute nella scheda di dati di sicurezza conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, devono essere fornite le informazioni relative all'identità e alla concentrazione di tutti i componenti della miscela contenute nella scheda di dati di sicurezza conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006.


3.7. **Carburanti**

In deroga ai punti 3.2, 3.3 e 3.4, per i carburanti elencati nella tabella 3 possono essere trasmesse l'identità e la concentrazione dei componenti della miscela che figurano nella scheda di dati di sicurezza conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006. Devono altresì essere trasmesse l'identità e la concentrazione di qualsiasi altro componente noto.

Tabella 3

Elenco dei carburanti

Carburante	Descrizione del prodotto
Benzina EN228	Carburanti per autoveicoli - benzina senza piombo
Benzina E85	Carburanti per autoveicoli - carburante per autoveicoli a base di etanolo (E85)
Benzina alchilata	Carburanti per motori - benzina speciale per attrezzi a motore
GPL	Gas di petrolio liquefatto utilizzato come carburante
GNL	Gas naturale liquefatto utilizzato come carburante
Carburante diesel	Carburanti per autoveicoli - carburanti per motori diesel con/senza biocarburante
Combustibili diesel paraffinici (ad esempio GTL, BTL o HVO)	Carburanti per autoveicoli - combustibile diesel paraffinico ottenuto da sintesi o idrotrattamento
Olio da riscaldamento	Combustibili minerali liquidi con le caratteristiche dell'olio combustibile per usi domestici
Diesel MK 1	Carburanti per autoveicoli - olio combustibile diesel delle classi ambientali 1 e 2 per motori diesel ad alta velocità
Carburanti per l'aviazione	Carburanti per l'aviazione per motori a turbina e motori a pistoni
Kerosene - Paraffina lampante	Olio lampante di paraffina per lampada di tipo B e C
Olio combustibile pesante	Tutte le categorie di oli combustibili pesanti
Combustibile per uso marittimo	Combustibili per uso marittimo, contenenti o no biodiesel
Esteri metilici di acidi grassi (FAME) - Diesel B100	Esteri metilici di acidi grassi (FAME) per l'uso in motori diesel e per applicazioni di riscaldamento



3.8. **Classificazione dei componenti della miscela**

Deve essere fornita la classificazione relativa agli effetti sulla salute e agli effetti fisici (classi di pericolo, categorie di pericolo e indicazioni di pericolo) delle sostanze identificate conformemente al punto 3.3 e contenute nella miscela. Ciò comprende la classificazione per almeno tutte le sostanze che, conformemente all'allegato II, punto 3.2.1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, sono indicate nella scheda di dati di sicurezza della miscela e nella scheda di dati di sicurezza di qualsiasi MIM contenuta nella miscela. Per le MIM identificate conformemente al punto 3.3, se il notificante non ha accesso alla composizione completa della MIM, deve essere fornita in aggiunta la classificazione relativa agli effetti sulla salute e agli effetti fisici.

4. AGGIORNAMENTO DELLA TRASMISSIONE

4.1. **Condizioni per l'aggiornamento della trasmissione**

Nel caso in cui una delle seguenti modifiche si applichi a una miscela facente parte di una trasmissione singola o di gruppo, i notificanti forniscono un aggiornamento della trasmissione prima di immettere tale miscela modificata sul mercato:

- quando l'identificatore del prodotto per la miscela o l'UFI è cambiato,
- quando la classificazione della miscela per quanto concerne i pericoli per la salute e i pericoli fisici è cambiata,
- quando diventano disponibili nuove informazioni tossicologiche pertinenti richieste nella sezione 11 della scheda di dati di sicurezza sulle proprietà pericolose della miscela o dei suoi componenti,
- se una modifica della composizione della miscela soddisfa una delle seguenti condizioni:
 - a) aggiunta, sostituzione o soppressione di uno o più componenti della miscela, da indicare conformemente al punto 3.3;
 - b) variazione della concentrazione di un componente della miscela al di là dell'intervallo di concentrazione indicato nella trasmissione originaria;
 - c) l'esatta concentrazione di un componente è stata indicata in conformità ai punti 3.4.1 o 3.4.2 e si verifica una variazione di tale concentrazione oltre i limiti di cui alla tabella 4.

In deroga al primo capoverso, quarto trattino:

- a) per le miscele aventi una composizione conforme a una delle formule standard specificate nella parte D è necessario un aggiornamento della trasmissione solo se la composizione della miscela cambia in modo tale da non essere più conforme alla formula standard;
- b) per le miscele per le quali le informazioni relative alla composizione sono fornite in base alla scheda di dati di sicurezza conformemente ai punti 3.6 o 3.7, è necessario un aggiornamento della trasmissione quando è aggiornata la sezione 3 della scheda di dati di sicurezza.

Tabella 4


Variazioni della concentrazione di componenti che richiedono un aggiornamento della trasmissione

Concentrazione esatta del componente contenuto nella miscela (%)	Variazioni (\pm) della concentrazione iniziale del componente che richiedono un aggiornamento della trasmissione
> 25 - \leq 100	5 %
> 10 - \leq 25	10 %
> 2,5 - \leq 10	20 %
\leq 2,5	30 %

Quando si modificano i profumi di una trasmissione di gruppo, l'elenco delle miscele e dei profumi che esse contengono, come richiesto al punto 3.1, deve essere aggiornato.

4.2. **Contenuto dell'aggiornamento della trasmissione**

L'aggiornamento della trasmissione comprende una versione riveduta della trasmissione precedente che contiene le nuove informazioni disponibili, come descritto al punto 4.1.



PARTE C

FORMATO DI TRASMISSIONE

1. FORMATO DI TRASMISSIONE

1.1. **Formato di trasmissione**

La trasmissione delle informazioni agli organismi designati conformemente all'articolo 45 deve avvenire in un formato fornito dall'Agenzia. Il formato di trasmissione deve includere gli elementi elencati di seguito.

1.2. **Identificazione della miscela, del notificante e del punto di contatto***Identificatore del prodotto*

- Nome o nomi commerciali completi del prodotto (in caso di trasmissione di gruppo devono essere elencati tutti gli identificatori del prodotto)
- Altri nomi, sinonimi
- Identificatore unico di formula (UFI)
- Altri identificatori (numero di autorizzazione, codici prodotto della società)

Dati del notificante e punto di contatto

- Nome
- Indirizzo completo
- Numero di telefono
- Indirizzo di posta elettronica

Dati per l'accesso rapido alle informazioni supplementari sul prodotto (24 ore su 24, 7 giorni su 7). Solo per trasmissioni limitate.

- Nome
- Numero di telefono (accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7)
- Indirizzo di posta elettronica

1.3. **Classificazione della miscela, elementi dell'etichetta e tossicologia***Classificazione della miscela ed elementi dell'etichetta*

- Classe e categoria di pericolo
- Codici dei pittogrammi di pericolo (allegato V)
- Avvertenza
- Codici delle indicazioni di pericolo, compresi i codici delle indicazioni di pericolo supplementari (allegato III)
- Codici dei consigli di prudenza (allegato IV)

Informazioni tossicologiche

- Descrizione della tossicità della miscela o dei suoi componenti (come richiesto nella sezione 11 della scheda di dati di sicurezza conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006)

Informazioni supplementari sulla miscela

- Colore o colori
- Se disponibile, il pH della miscela al momento della fornitura o, se la miscela è solida, il pH di un liquido acquoso o di una soluzione acquosa a una data concentrazione. Deve essere indicata la concentrazione della miscela di prova in acqua. Se il pH non è disponibile, indicarne i motivi.
- Stato o stati fisici



- Imballaggio (tipo o tipi e dimensioni)
- Uso previsto (categoria del prodotto)
- Usi (da parte del consumatore, professionale, industriale)

1.4. Informazioni sui componenti della miscela e sui gruppi di componenti intercambiabili

Identificazione dei componenti della miscela

- Denominazione chimica/nome commerciale dei componenti
- Numero CAS (se applicabile)
- Numero CE (se applicabile)
- UFI (se applicabile)

Nome dei gruppi di componenti intercambiabili (se applicabile)

Concentrazione e intervalli di concentrazione dei componenti della miscela

- Concentrazione esatta o intervallo di concentrazione

Classificazione dei componenti della miscela

- Classificazione del pericolo (se applicabile)
- Identificatori supplementari (se applicabile e pertinente per la risposta sanitaria)

Elenco di cui alla parte B, punto 3.1, quinto capoverso (se applicabile).

PARTE D

FORMULE STANDARD

Per le formule standard da 1 a 17 si applicano le seguenti condizioni:

- metalli pesanti, elementi in traccia: As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Te, Tl, V sono inferiori a 0,1 % (p/p) e Mn, Sr, Zn sono inferiori a 1 % (p/p),
- non sono presenti IPA.

Nota applicabile alle formule standard da 1 a 17:

- ⁽¹⁾ una sostanza UVCB è composta di quantità variabili di calcite, silicato tricalcico, silicato bicalcico, ossido di calcio, quarzo, cloruro di potassio, solfato di potassio, solfato di calcio, silicato di sodio e alluminio, silicato di magnesio e alluminio, muscovite, ...

1. CEMENTO

Formula standard per il cemento - 1		
Descrizione del prodotto	Cemento Portland con un costituente principale: clinker	
Nome del componente	Numero CE	Concentrazione (% p/p)
Clinker di cemento Portland	266-043-4	86,5 - 100
Solfato di calcio	231-900-3	0 - 8
Flue dust ⁽¹⁾ , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland	270-659-9	0 - 5
Materiali minerali naturali inorganici	310-127-6	
Solfato di ferro (II)	231-753-5	0 - 1
Solfato di stagno (II)	231-302-2	0 - 0,1



Formula standard per il cemento - 2

Descrizione del prodotto	Cemento Portland alla loppa e cemento d'altoforno con due costituenti principali: clinker e loppa	
Nome del componente	Numero CE	Concentrazione (% p/p)
Clinker di cemento Portland	266-043-4	4,6 - 94
Loppa granulata d'altoforno	266-002-0	5,5 - 95
Solfato di calcio	231-900-3	0 - 8
Flue dust ⁽¹⁾ , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland	270-659-9	0 - 5
Materiali minerali naturali inorganici	310-127-6	
Solfato di ferro (II)	231-753-5	0 - 1
Solfato di stagno (II)	231-302-2	0 - 0,1

Formula standard per il cemento - 3

Descrizione del prodotto	Cemento Portland ai fumi di silice Cementi Portland con due costituenti principali: clinker e fumo di silice	
Nome del componente	Numero CE	Concentrazione (% p/p)
Clinker di cemento Portland	266-043-4	82 - 94
Fumo di silice	273-761-1	5,5 - 10
Solfato di calcio	231-900-3	0 - 8
Flue dust ⁽¹⁾ , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland	270-659-9	0 - 5
Materiali minerali naturali inorganici	310-127-6	
Solfato di ferro (II)	231-753-5	0 - 1
Solfato di stagno (II)	231-302-2	0 - 0,1

Formula standard per il cemento - 4

Descrizione del prodotto	Cemento Portland alla pozzolana, cemento pozzolanico Cementi Portland con due costituenti principali: clinker e pozzolana (pozzolana naturale o pozzolana naturale calcinata)	
Nome del componente	Numero CE	Concentrazione (% p/p)
Clinker di cemento Portland	266-043-4	41 - 94
Pozzolana naturale (calcinata)	310-127-6	5,5 - 55
Solfato di calcio	231-900-3	0 - 8
Flue dust ⁽¹⁾ , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland	270-659-9	0 - 5
Materiali minerali naturali inorganici	310-127-6	
Solfato di ferro (II)	231-753-5	0 - 1
Solfato di stagno (II)	231-303-2	0 - 0,1



Formula standard per il cemento - 5

Descrizione del prodotto	Cemento Portland alle ceneri volanti, cemento pozzolanico <i>Cementi Portland con due costituenti principali: clinker e ceneri volanti (ceneri volanti silicee o calcaree)</i>	
Nome del componente	Numero CE	Concentrazione (% p/p)
Clinker di cemento Portland	266-043-4	41 - 94
Ceneri volanti	931-322-8	5,5 - 55
Solfato di calcio	231-900-3	0 - 8
Flue dust ⁽¹⁾ , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland	270-659-9	0 - 5
Materiali minerali naturali inorganici	310-127-6	
Solfato di ferro (II)	231-753-5	0 - 1
Solfato di stagno (II)	231-302-2	0 - 0,1

Formula standard per il cemento - 6

Descrizione del prodotto	Cemento Portland allo scisto calcinato <i>Cementi Portland con due costituenti principali: clinker e scisto calcinato</i>	
Nome del componente	Numero CE	Concentrazione (% p/p)
Clinker di cemento Portland	266-043-4	59 - 94
Scisto calcinato	297-648-1	5,5 - 35
Solfato di calcio	231-900-3	0 - 8
Flue dust ⁽¹⁾ , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland	270-659-9	0 - 5
Materiali minerali naturali inorganici	310-127-6	
Solfato di ferro (II)	231-753-5	0 - 1
Solfato di stagno (II)	231-302-2	0 - 0,1

Formula standard per il cemento - 7

Descrizione del prodotto	Cemento Portland al calcare <i>Cementi Portland con due costituenti principali: clinker e calcare</i>	
Nome del componente	Numero CE	Concentrazione (% p/p)
Clinker di cemento Portland	266-043-4	59 - 94
Calcare	215-279-6	5,5 - 35
Solfato di calcio	231-900-3	0 - 8
Flue dust ⁽¹⁾ , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland	270-659-9	0 - 5
Materiali minerali naturali inorganici	310-127-6	
Solfato di ferro (II)	231-753-5	0 - 1
Solfato di stagno (II)	231-302-2	0 - 0,1



Formula standard per il cemento - 8

Descrizione del prodotto	Cemento Portland composito, cemento composito (loppa - calcare) <i>Cementi Portland con tre costituenti principali: clinker, loppa e calcare</i>	
Nome del componente	Numero CE	Concentrazione (% p/p)
Clinker di cemento Portland	266-043-4	31,9 - 88
Loppa granulata d'altoforno	266-002-0	5,5 - 59
Calcare	215-279-6	5,5 - 29
Solfato di calcio	231-900-3	0 - 8
Flue dust ⁽¹⁾ , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland	270-659-9	0 - 5
Materiali minerali naturali inorganici	310-127-6	
Solfato di ferro (II)	231-753-5	0 - 1
Solfato di stagno (II)	231-302-2	0 - 0,1

Formula standard per il cemento - 9

Descrizione del prodotto	Cemento Portland composito, cemento composito (loppa - ceneri volanti) <i>Cementi Portland con tre costituenti principali: clinker, loppa d'altoforno, ceneri volanti silicee o calcaree</i>	
Nome del componente	Numero CE	Concentrazione (% p/p)
Clinker di cemento Portland	266-043-4	18,2 - 88
Loppa granulata d'altoforno	266-002-0	5,5 - 59
Ceneri volanti	931-322-8	5,5 - 49
Solfato di calcio	231-900-3	0 - 8
Flue dust ⁽¹⁾ , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland	270-659-9	0 - 5
Materiali minerali naturali inorganici	310-127-6	
Solfato di ferro (II)	231-753-5	0 - 1
Solfato di stagno (II)	231-302-2	0 - 0,1

Formula standard per il cemento - 10

Descrizione del prodotto	Cemento Portland composito, cemento composito (loppa - pozzolana) <i>Cementi Portland con tre costituenti principali: clinker, loppa d'altoforno e pozzolana naturale o pozzolana naturale calcinata</i>	
Nome del componente	Numero CE	Concentrazione (% p/p)
Clinker di cemento Portland	266-043-4	18,2 - 88
Loppa granulata d'altoforno	266-002-0	5,5 - 49
Pozzolana naturale (calcinata)	310-127-6	5,5 - 49
Solfato di calcio	231-900-3	0 - 8
Flue dust ⁽¹⁾ , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland	270-659-9	0 - 5
Materiali minerali naturali inorganici	310-127-6	
Solfato di ferro (II)	231-753-5	0 - 1
Solfato di stagno (II)	231-302-2	0 - 0,1



Formula standard per il cemento - 11

Descrizione del prodotto	Cemento Portland composito (loppa - scisto calcinato) <i>Cementi Portland con tre costituenti principali: clinker, loppa d'altoforno, scisto calcinato</i>	
Nome del componente	Numero CE	Concentrazione (% p/p)
Clinker di cemento Portland	266-043-4	59 - 94
Loppa granulata d'altoforno	266-002-0	5,5 - 29
Scisto calcinato	297-648-1	5,5 - 29
Solfato di calcio	231-900-3	0 - 8
Flue dust ⁽¹⁾ , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland	270-659-9	0 - 5
Materiali minerali naturali inorganici	310-127-6	
Solfato di ferro (II)	231-753-5	0 - 1
Solfato di stagno (II)	231-302-2	0 - 0,1

Formula standard per il cemento - 12

Descrizione del prodotto	Cemento Portland composito (calcare - ceneri volanti) <i>Cementi Portland con tre costituenti principali: clinker, calcare e ceneri volanti calcaree e silicee</i>	
Nome del componente	Numero CE	Concentrazione (% p/p)
Clinker di cemento Portland	266-043-4	46 - 94
Calcare	215-279-6	5,5 - 29
Ceneri volanti	931-322-8	5,5 - 44
Solfato di calcio	231-900-3	0 - 8
Flue dust ⁽¹⁾ , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland	270-659-9	0 - 5
Materiali minerali naturali inorganici	310-127-6	
Solfato di ferro (II)	231-753-5	0 - 1
Solfato di stagno (II)	231-302-2	0 - 0,1

Formula standard per il cemento - 13

Descrizione del prodotto	Cemento Portland composito (calcare - pozzolana) <i>Cementi Portland con tre costituenti principali: clinker, calcare e pozzolana naturale o pozzolana naturale calcinata</i>	
Nome del componente	Numero CE	Concentrazione (% p/p)
Clinker di cemento Portland	266-043-4	46 - 94
Calcare	215-279-6	5,5 - 29
Pozzolana naturale (calcinata)	310-127-6	5,5 - 44
Solfato di calcio	231-900-3	0 - 8
Flue dust ⁽¹⁾ , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland	270-659-9	0 - 5
Materiali minerali naturali inorganici	310-127-6	
Solfato di ferro (II)	231-753-5	0 - 1
Solfato di stagno (II)	231-302-2	0 - 0,1



Formula standard per il cemento - 14


Descrizione del prodotto	Cemento Portland composito (calcare - scisto calcinato) <i>Cementi Portland con tre costituenti principali: clinker, calcare e scisto calcinato</i>	
Nome del componente	Numero CE	Concentrazione (% p/p)
Clinker di cemento Portland	266-043-4	59 - 94
Calcare	215-279-6	5,5 - 29
Scisto calcinato	297-648-1	5,5 - 29
Solfato di calcio	231-900-3	0 - 8
Flue dust ⁽¹⁾ , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland	270-659-9	0 - 5
Materiali minerali naturali inorganici	310-127-6	
Solfato di ferro (II)	231-753-5	0 - 1
Solfato di stagno (II)	231-302-2	0 - 0,1

Formula standard per il cemento - 15

Descrizione del prodotto	Cemento Portland composito, cemento pozzolanico (ceneri volanti - pozzolana) <i>Cementi Portland con tre costituenti principali: clinker, ceneri volanti silicee e calcaree e pozzolana naturale o pozzolana naturale calcinata</i>	
Nome del componente	Numero CE	Concentrazione (% p/p)
Clinker di cemento Portland	266-043-4	41 - 94
Pozzolana naturale (calcinata)	310-127-6	5,5 - 55
Ceneri volanti	931-322-8	5,5 - 55
Solfato di calcio	231-900-3	0 - 8
Flue dust ⁽¹⁾ , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland	270-659-9	0 - 5
Materiali minerali naturali inorganici	310-127-6	
Solfato di ferro (II)	231-753-5	0 - 1
Solfato di stagno (II)	231-302-2	0 - 0,1

Formula standard per il cemento - 16

Designazione del prodotto	Portland composito <i>Cementi Portland con quattro costituenti principali: clinker e tre dei seguenti costituenti: loppa d'altoforno, fumo di silice, ceneri volanti, pozzolana, scisto calcinato, calcare</i>	
Nome del componente	Numero CE	Concentrazione (% p/p)
Clinker di cemento Portland	266-043-4	59 - 94
Loppa granulata d'altoforno	266-002-0	5,5 - 23
Pozzolana naturale (calcinata)	310-127-6	
Ceneri volanti	931-322-8	
Scisto calcinato	297-648-1	
Calcare	215-279-6	
Fumo di silice	273-761-1	
Solfato di calcio	231-900-3	0 - 8
Flue dust ⁽¹⁾ , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland	270-659-9	0 - 5
Materiali minerali naturali inorganici	310-127-6	
Solfato di ferro (II)	231-753-5	0 - 1
Solfato di stagno (II)	231-302-2	0 - 0,1




Formula standard per il cemento - 17		
Descrizione del prodotto	Cemento composito <i>Cementi Portland con quattro costituenti principali: clinker, loppa, ceneri volanti silicee e pozzolana naturale o pozzolana naturale calcinata</i>	
Costituente	Numero CE	Concentrazione (% p/p)
Clinker di cemento Portland	266-043-4	18,3 - 64
Loppa granulata d'altoforno	266-002-0	16,5 - 49
Pozzolana naturale (calcinata)	310-127-6	5,5 - 43
Ceneri volanti	931-322-8	5,5 - 43
Solfato di calcio	231-900-3	0 - 8
Flue dust ⁽¹⁾ , polveri derivanti dal processo di produzione del clinker, cemento Portland	270-659-9	0 - 5
Materiali minerali naturali inorganici	310-127-6	
Solfato di ferro (II)	231-753-5	0 - 1
Solfato di stagno (II)	231-302-2	0 - 0,1

Formula standard per il cemento - 18		
Descrizione del prodotto	Cemento calcio alluminoso	
Costituente	Numero CE	Concentrazione (% p/p)
Clinker di cemento di calcio alluminato	266-045-5	86,5 - 100
Additivo per la macinazione	-	0 - 0,2

Formula standard per il cemento - 19		
Descrizione del prodotto	Cementi per muratura - con clinker e calce - MC 5, MC 12,5, MC 22,5	
Nome del componente	Numero CE	Concentrazione (% p/p)
Clinker di cemento Portland	266-043-4	25 - 60
Calci da costruzione	215-138-9,	1 - 75
calce idrata secondo la norma EN 459	215-137-3	
Altro, costituente inorganico non pericoloso	310-127-6	0 - 74
Pigmenti inorganici secondo la norma EN 12878	-	0 - 1

Formula standard per il cemento - 20		
Descrizione del prodotto	Cementi per muratura - con clinker e senza calce - MC 5, MC 12,5, MC 22,5	
Nome del componente	Numero CE	Concentrazione (% p/p)
Clinker di cemento Portland	266-043-4	25 - 60
Altro, costituente inorganico non pericoloso	310-127-6	40 - 75
Pigmenti inorganici secondo la norma EN 12878		0 - 1



2. LEGANTE A BASE DI GESSO


Formula standard per il legante a base di gesso		
Nome del componente	Numero CE	Concentrazione (% p/p)
Solfato di calcio	231-900-3	≥ 50 e < 100
Diidrossido di calcio	215-137-3	> 0 e ≤ 5

3. CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

Formula standard per il calcestruzzo preconfezionato - 1 Classi di resistenza del calcestruzzo C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C28/35, C32/40, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60 LC8/9, LC12/13, LC16/18, LC20/22, LC25/28, LC30/33, LC35/38, LC40/44, LC45/50, LC50/55, LC55/60		
Nome del componente	Numero CE	Concentrazione (% p/p)
Cemento	270-659-9	3 - 18
Acqua	231-791-2	5 - 8
Aggregati	273-727-6	70 - 80
Aeranti per calcestruzzo (additivi)	-	0 - 0,08
Plastificanti/superplastificanti (additivi)	-	0 - 0,15
Ritardanti (additivi)	-	0 - 0,4
Acceleranti (additivi)	-	0 - 0,2
Impermeabilizzanti (additivi)	-	0 - 0,25
Ceneri volanti	931-322-8	0 - 8
Fumo di silice	273-761-1	0 - 3
GGBS (loppa d'altoforno granulare macinata)	266-002-0	0 - 6

Formula standard per il calcestruzzo preconfezionato - 2 Classi di resistenza del calcestruzzo C55/67, C60/75, C70/85, C80/95, C90/105, C100/105, LC 60/66, LC70/77, LC80/88		
Nome del componente	Numero CE	Concentrazione (% p/p)
Cemento	270-659-9	12 - 25
Acqua	231-791-2	5 - 8
Aggregati	273-727-6	70 - 80
Aeranti per calcestruzzo (additivi)	-	0,04 - 0,08
Plastificanti/superplastificanti (additivi)	-	0 - 0,15
Ritardanti (additivi)	-	0 - 0,4
Acceleranti (additivi)	-	0 - 0,2
Impermeabilizzanti (additivi)	-	0 - 0,25
Ceneri volanti	931-322-8	0 - 8
Fumo di silice	273-761-1	0 - 3
GGBS (loppa d'altoforno granulare macinata)	266-002-0	0 - 6»

21CE0081



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1678 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2020

relativo all'approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«Rioja» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta «Rioja», trasmessa dalla Spagna a norma dell'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ⁽²⁾.
- (3) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) Le modifiche del disciplinare dovrebbero quindi essere approvate a norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relative alla denominazione «Rioja» (DOP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2020

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU C 152 del 7.5.2020, pag. 6.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1679 DELLA COMMISSIONE**del 6 novembre 2020****che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Soltvadkert» (DOP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «Soltvadkert» trasmessa dall'Ungheria è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Conformemente all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Soltvadkert» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Soltvadkert» (DOP) è protetta.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2020

Per la Commissione
A nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU C 170 del 18.5.2020, pag. 51.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1680 DELLA COMMISSIONE

del 6 novembre 2020

che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» presentata dall'Italia è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 il nome «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» dovrebbe essere protetto e registrato nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Friuli»/«Friuli Venezia Giulia»/«Furlanija»/«Furlanija Julijska krajina» (DOP) è protetto.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2020

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU C 202 del 16.6.2020, pag. 32.



REGOLAMENTO (UE) 2020/1681 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2020

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di alcune sostanze aromatizzanti dall'elenco dell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione di aromi e materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione⁽³⁾ ha adottato l'elenco delle sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (3) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
- (4) L'elenco dell'Unione di aromi e materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene, tra l'altro, una serie di sostanze aromatizzanti per le quali, al momento dell'adozione dell'elenco con il regolamento (UE) n. 872/2012, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») non ha potuto escludere un rischio per la salute dei consumatori sulla base dei dati disponibili, concludendo quindi che per completarne la valutazione fossero necessari dati supplementari. Tali sostanze sono state incluse nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti a condizione che, entro le scadenze specifiche di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, fossero trasmessi dati sulla sicurezza in risposta alle preoccupazioni espresse dall'Autorità. Tali sostanze e le rispettive scadenze sono state identificate con note numerate da 1 a 4.
- (5) Tra le sostanze incluse nell'elenco dell'Unione di aromi e materiali di base ma identificate con un rimando a una nota indicante la necessità di trasmettere dati scientifici supplementari entro il 31 dicembre 2012 figurano le cinque sostanze seguenti: alfa-damascone (n. FL 07.134) (sostanza rappresentativa del gruppo), delta-damascone (n. FL 07.130), cis-1-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)but-2-en-1-one (n. FL 07.225), trans-1-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)but-2-en-1-one (n. FL 07.226) e alfa-damascenone (n. FL 07.231) («le sostanze in questione»). Queste sostanze appartengono al sottogruppo 2.4 delle sostanze del gruppo di aromatizzanti FGE.19 e sono state incluse nel gruppo di aromatizzanti FGE.210. Nel parere sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 210 del 2009⁽⁴⁾ l'Autorità ha indicato che queste sostanze, nella loro struttura molecolare, contengono un'allerta strutturale per la genotossicità in

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 210: alpha,beta-unsaturated alicyclic ketones and precursors from chemical subgroup 2.4 of FGE.19 (Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 210: chetoni aliciclici alfa,beta insaturi e loro precursori del sottogruppo chimico 2.4 del gruppo di aromatizzanti FGE.19); *The EFSA Journal* (2009) ON-1030, 1-18. <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2009.1030>.



quanto sono chetoni alfa,beta insaturi, e che erano necessari dati supplementari sulla genotossicità per escludere i motivi di preoccupazione riguardanti la loro genotossicità conformemente al documento dell'Autorità sulla strategia di prova della genotossicità per le sostanze appartenenti ai sottogruppi del gruppo di aromatizzanti FGE.19 (f).


- (6) Il 28 dicembre 2012 sono stati trasmessi dati riguardanti il sottogruppo 2.4 delle sostanze del gruppo di aromatizzanti FGE.19.
- (7) L'Autorità ha valutato i dati trasmessi nella revisione 1 del parere concernente il potenziale genotossico delle sostanze del gruppo di aromatizzanti FGE.210 appartenenti al gruppo chimico 2.4 del gruppo di aromatizzanti FGE.19, pubblicata il 19 febbraio 2014 (g). L'Autorità ha tuttavia ritenuto che i dati trasmessi non fossero ancora sufficienti a escludere il potenziale genotossico delle sostanze in questione e ha richiesto ulteriori dati supplementari sulla genotossicità delle sostanze rappresentative di questo sottogruppo.
- (8) Nel 2014 sono stati trasmessi nuovi dati. L'Autorità ha valutato tali dati nella revisione 2 del suo parere, pubblicata il 10 luglio 2015 (h). L'Autorità ha tuttavia ritenuto che i nuovi dati non fossero sufficienti a escludere il potenziale genotossico delle sostanze in questione e ha nuovamente richiesto che fossero trasmessi ulteriori dati scientifici sulla genotossicità di tali sostanze.
- (9) Nel 2016 sono stati trasmessi ulteriori dati sulle sostanze in questione. In seguito alla presentazione di tali dati l'Autorità ha richiesto ulteriori informazioni e l'esecuzione di studi specifici con lettere dell'8 novembre 2016, del 9 febbraio 2017, del 29 giugno 2017 e dell'8 febbraio 2019. I nuovi dati forniti tuttavia non sempre corrispondevano agli studi richiesti dall'Autorità e non erano adatti a rispondere adeguatamente alle preoccupazioni dell'Autorità. Tenendo conto di tutti i dati supplementari trasmessi, l'Autorità ha valutato nuovamente il potenziale genotossico delle sostanze in questione nella revisione 3 del parere sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 210 (i), pubblicata il 22 maggio 2019. L'Autorità ha concluso che non è possibile escludere i motivi di preoccupazione riguardanti la genotossicità delle cinque sostanze in questione.
- (10) Considerato che né i dati trasmessi entro la scadenza iniziale né quelli trasmessi a seguito delle richieste successive dell'Autorità dopo tale scadenza hanno consentito all'Autorità, nel 2019, di escludere i motivi di preoccupazione espressi nel suo parere del 2009, la Commissione non ritiene accertato che le sostanze in questione non costituiscono un rischio per la salute dei consumatori. Pertanto, in base alle prove scientifiche presentate nell'ambito del quadro definito dall'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 per le sostanze la cui valutazione era ancora in fase di completamento, l'uso delle sostanze in questione non rispetta le condizioni generali d'uso degli aromi di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento.
- (11) Le sostanze in questione dovrebbero quindi essere ritirate dall'elenco dell'Unione al fine di tutelare la salute umana.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (13) Per motivi tecnici è opportuno prevedere periodi di transizione per gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle cinque sostanze aromatizzanti e che sono stati immessi sul mercato o spediti nell'Unione da paesi terzi ed erano in viaggio prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Il periodo di transizione non dovrebbe applicarsi alle preparazioni alle quali è stata aggiunta una delle cinque sostanze aromatizzanti e che non sono destinate ad essere consumate nella loro forma originale in quanto la composizione di tali preparazioni è nota ai produttori quando vengono preparate.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

(f) Genotoxicity Test Strategy for Substances belonging to Subgroups of FGE.19 - Statement of the Panel on Food Contact Materials, Enzymes, Flavours and Processing Aids (CEF) [Strategia di prova della genotossicità per le sostanze appartenenti ai sottogruppi del gruppo di aromatizzanti FGE.19 - Dichiarazione del gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici (CEF)]; *The EFSA Journal* (2008) 854, 1-5. <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2008.854>.

(g) Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 210, Revision 1 (FGE.210Rev1): Consideration of genotoxic potential for alpha, beta-unsaturated alicyclic ketones and precursors from chemical subgroup 2.4 of FGE.19 [Revisione 1 del parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 210 (FGE.210Rev1): esame del potenziale genotossico dei chetoni aliciclici alfa,beta insaturi e loro precursori del sottogruppo chimico 2.4 del gruppo di aromatizzanti FGE.19]. *The EFSA Journal* 2014;12(2):3587, 35 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3587.

(h) Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 210 Revision 2 (FGE.210Rev2): Consideration of genotoxic potential for alpha, beta-unsaturated alicyclic ketones and precursors from chemical subgroup 2.4 of FGE.19 [Revisione 2 del parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 210 (FGE.210Rev2): esame del potenziale genotossico dei chetoni aliciclici alfa,beta insaturi e loro precursori del sottogruppo chimico 2.4 del gruppo di aromatizzanti FGE.19]. 10 luglio 2015. *The EFSA Journal* 2015;13(7):4172. doi:10.2903/j.efsa.2015.4172.

(i) Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 210 Revision 3 (FGE.210Rev3): Consideration of genotoxic potential for alpha, beta-unsaturated alicyclic ketones and precursors from chemical subgroup 2.4 of FGE.19 [Revisione 3 del parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 210 (FGE.210Rev3): esame del potenziale genotossico dei chetoni aliciclici alfa,beta insaturi e loro precursori del sottogruppo chimico 2.4 del gruppo di aromatizzanti FGE.19]. *The EFSA Journal* 2019; 17(5):5676.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell'allegato del presente regolamento e che sono stati immessi sul mercato legalmente prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
2. Gli alimenti importati nell'Unione ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell'allegato del presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza, se l'importatore di tali alimenti può dimostrare che sono stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in viaggio verso l'Unione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. I periodi di transizione di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle preparazioni che non sono destinate ad essere consumate nella loro forma originale alle quali è stata aggiunta una delle cinque sostanze aromatizzanti.
4. Ai fini del presente regolamento per «preparazione» si intende una miscela di uno o più aromi in cui possono essere incorporati anche altri ingredienti alimentari quali additivi alimentari, enzimi o supporti per facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione.


Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2020


Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1334/2008, sono soppresses le seguenti voci:

07.130	delta-damascone	57378-68-4	386			2	JECFA/EFSA
07.134	alfa-damascone	43052-87-5	385	11053		2	JECFA/EFSA
07.225	cis-1-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)but-2-en-1-one	23726-94-5			Almeno il 92 % Componente secondario: 4 % trans-isomero	2	EFSA
07.226	trans-1-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)but-2-en-1-one	24720-09-0				2	EFSA
07.231	alfa-damasconone	35044-63-4				2	EFSA»



REGOLAMENTO (UE) 2020/1682 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2020

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) Le sostanze metacrilato di 2-idrossietile (HEMA) e acido 11,14-diossa-2,9-diazaeptadec-16-enoico, 4,4,6,16-tetrametil-10,15-diosso-, 2-[(2-metil-1-osso-2-propenil) ossi]etil estere (Di-HEMA TrimetilesilDicarbammato o Di-HEMA TMHDC) non sono attualmente soggette a divieti o restrizioni in virtù del regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (2) Il 2 luglio 2014 l'Agenzia svedese dei medicinali, ossia l'autorità svedese competente ai fini del regolamento (CE) n. 1223/2009, ha adottato e comunicato, a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1223/2009, una decisione che introduce misure restrittive temporanee in relazione a un prodotto cosmetico per unghie che aveva causato un numero elevato di effetti indesiderabili. Le sostanze identificate come possibile causa di tali effetti indesiderabili sono le seguenti: HEMA e Di-HEMA TMHDC.
- (3) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1223/2009, l'Agenzia svedese dei medicinali ha comunicato immediatamente alla Commissione e alle autorità competenti degli altri Stati membri le misure adottate ed eventuali informazioni che le motivano.
- (4) Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso, nel parere del 21 - 22 giugno 2018 ⁽²⁾, che è improbabile che le sostanze HEMA e Di-HEMA-TMHDC possano presentare un rischio di sensibilizzazione, se applicate in modo appropriato sulla lamina ungueale [...] durante la modellazione delle unghie artificiali, a condizione che il loro uso sia limitato solo alla lamina ungueale e si eviti il contatto con la cute adiacente. Il CSSC ha inoltre concluso che sia HEMA sia Di-HEMA-TMHDC sono debolmente fino a moderatamente sensibilizzanti e presentano un rischio di sensibilizzazione in caso di un uso improprio del prodotto o di un'applicazione effettuata in maniera inappropriata o di una contaminazione accidentale della cute adiacente alle unghie in condizioni d'uso normali e ragionevolmente prevedibili.
- (5) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1223/2009, i prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato sono sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.
- (6) Nel valutare le «condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili» si deve tener conto di eventuali usi impropri, inopportuni o non intenzionali. Nel caso di prodotti che richiedono un alto livello di precisione è necessario prendere in considerazione situazioni in cui l'applicazione avviene con una precisione insufficiente.
- (7) I casi di sensibilizzazione ai prodotti per le unghie contenenti HEMA e Di-HEMA TMHDC segnalati da alcuni Stati membri hanno indotto la Commissione a concludere che sussiste il rischio che tali prodotti possano essere applicati con insufficiente precisione, causando il contatto con la cute adiacente alla lamina ungueale.
- (8) È opportuno fare una distinzione tra l'uso professionale dei prodotti cosmetici e l'uso da parte dei consumatori. Da parte dei professionisti ci si aspettano livelli di sicurezza più elevati. In particolare, un professionista dovrebbe avere maggiori competenze, esperienze e conoscenze in merito all'uso di un prodotto cosmetico rispetto a un consumatore.

⁽¹⁾ GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

⁽²⁾ SCCS/1592/17;

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_214.pdf.



- (9) I possibili rischi per la salute e la sicurezza dei professionisti sono disciplinati da alcune direttive dell'Unione che stabiliscono i requisiti minimi, in particolare le direttive 89/391/CEE ⁽³⁾ e 98/24/CE del Consiglio ⁽⁴⁾. Possono essere applicate ulteriori norme in materia di sicurezza professionale.
- (10) Per quanto riguarda i consumatori, dal momento che il CSSC ritiene che le sostanze HEMA e Di-HEMA TMHDC siano sicure nei prodotti per le unghie solo se applicate sulla lamina ungueale e poiché «le condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili» dovrebbero prendere in considerazione la possibilità che tali sostanze vengano applicate sulla pelle adiacente alla lamina ungueale, sussistono rischi potenziali per la salute umana connessi all'impiego di HEMA e Di-HEMA TMHDC nei prodotti per le unghie.
- (11) Poiché si prevede che l'uso dei prodotti per le unghie contenenti HEMA e Di-HEMA TMHDC da parte dei professionisti sia più sicuro per il consumatore, tali prodotti dovrebbero essere utilizzati solo da professionisti e pertanto l'avvertenza «solo per uso professionale» dovrebbe essere aggiunta sulla confezione di tali prodotti.
- (12) Al fine di attirare l'attenzione sia dei professionisti sia dei consumatori sul potenziale rischio per la salute, l'avvertenza «può causare una reazione allergica» dovrebbe essere aggiunta sulla confezione dei prodotti per le unghie contenenti HEMA e Di-HEMA TMHDC.
- (13) È pertanto opportuno ritenere giustificate le misure di salvaguardia adottate dalla Svezia. Di conseguenza è necessario imporre una restrizione all'uso di HEMA e Di-HEMA TMHDC nei prodotti per le unghie.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (15) È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire al settore di adeguarsi alle nuove prescrizioni.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽³⁾ Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11).



ALLEGATO

Nella tabella di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono aggiunte le voci seguenti:

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
«313	metacrilato di 2-idrossietile (*)	HEMA	868-77-9	212-782-2	Prodotti per le unghie		Uso esclusivamente professionale	Solo per uso professionale Può causare una reazione allergica
314	Acido 1,1,4-diossa-2,9-diazaeptadec-16-enoico, 4,4,6,16-tetrametil-10,15-diosso-, 2-[(2-metil-1-osso-2-propenil)ossietil estere (**)	DI-HEMA TRIMETHYLHEXYL DICARBAMATE	41137-60-4/ 72869-86-4	255-239-5/ 276-937-5	Prodotti per le unghie		Uso esclusivamente professionale	Solo per uso professionale Può causare una reazione allergica

(*) Dal 3 giugno 2021 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti contenenti tale sostanza e non conformi a tali condizioni. Dal 3 settembre 2021 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti contenenti tale sostanza e non conformi a tali condizioni.

(**) Dal 3 giugno 2021 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti contenenti tale sostanza e non conformi a tali condizioni. Dal 3 settembre 2021 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti contenenti tale sostanza e non conformi a tali condizioni.*.



REGOLAMENTO (UE) 2020/1683 DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 2020

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla pubblicazione nel 2001 di uno studio scientifico intitolato «*Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk*» (Uso di tinture per capelli permanenti e rischi di cancro alla vescica), il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori, successivamente sostituito dal comitato scientifico dei prodotti di consumo («CSPC») in virtù della decisione 2004/210/CE della Commissione ⁽²⁾, ha concluso che i potenziali rischi per la salute connessi all'uso di tinture per capelli fossero preoccupanti.
- (2) Il CSPC ha inoltre raccomandato di adottare una strategia globale di valutazione della sicurezza delle sostanze contenute nelle tinture per capelli, comprendente le prescrizioni relative alle prove da effettuare su tali sostanze per stabilire la loro potenziale genotossicità o cancerogenicità.
- (3) Sentito i pareri del CSPC la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate hanno concordato una strategia globale volta a disciplinare le sostanze impiegate nelle tinture per capelli, prevedendo l'obbligo per l'industria di presentare rapporti contenenti dati scientifici aggiornati sulla sicurezza delle sostanze in esse contenute, da sottoporre a una valutazione del rischio da parte del CSPC.
- (4) Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), che in virtù della decisione 2008/721/CE della Commissione ⁽³⁾ ha sostituito il CSPC, ha valutato la sicurezza di singole sostanze per tinture per capelli per le quali l'industria aveva presentato dati aggiornati.
- (5) In seguito alla valutazione del CSSC, al fine di garantire la sicurezza per la salute umana delle tinture per capelli occorre vietare l'uso di tre sostanze contenute nelle tinture per capelli: 1,2,4-triidrossibenzene ⁽⁴⁾, acido 2-[(4-amino-2-nitrofenil)-amino]benzoico ⁽⁵⁾ e 4-amino-3-idrossitoluene ⁽⁶⁾, sulla base dei pareri definitivi formulati dal CSSC in merito alla loro sicurezza. Inoltre, alla luce dei pareri definitivi del CSSC relativi a altre sei sostanze contenute nelle tinture per capelli (Dimetilpiperazinio Amminopirazolopiridina HCl ⁽⁷⁾, Metilimidazoliopropil p-fenilendiammina HCl ⁽⁸⁾, HC Orange n. 6 ⁽⁹⁾, Acid Orange 7 ⁽¹⁰⁾, Blu Tetrabromofenolo ⁽¹¹⁾ e *Indigofera tinctoria* ⁽¹²⁾), è opportuno limitarne le concentrazioni massime nelle tinture per capelli.
- (6) La definizione di prodotto per capelli contenuta al punto 1, lettera c), del preambolo agli allegati da II a VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 esclude l'applicazione sulle ciglia delle sostanze contenute nelle tinture per capelli sulla base di un livello di rischio diverso posto dall'applicazione di un prodotto cosmetico sui capelli rispetto all'applicazione del medesimo prodotto sulle ciglia. Era pertanto necessario valutare specificamente la sicurezza dell'applicazione sulle ciglia di tinture per capelli.

⁽¹⁾ GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.⁽²⁾ Decisione 2004/210/CE della Commissione, del 3 marzo 2004, che istituisce comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente (GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45).⁽³⁾ Decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell'ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE (GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21).⁽⁴⁾ SCCS/1598/18.⁽⁵⁾ SCCS/1497/12.⁽⁶⁾ SCCS/1400/11.⁽⁷⁾ SCCS/1584/17.⁽⁸⁾ SCCS/1609/19.⁽⁹⁾ SCCS/1579/16.⁽¹⁰⁾ SCCS/1536/14.⁽¹¹⁾ SCCS/1610/19.⁽¹²⁾ SCCS/1615/20.

- (7) La sostanza 2-metossimetil-p-fenilendiammina e il relativo solfato figurano al numero di riferimento 292 dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009. Tenendo conto delle conclusioni dell'ultimo parere del CSSC ⁽¹³⁾ in merito all'impiego di tali sostanze sulle ciglia, l'ambito di applicazione della restrizione a cui sono soggette dovrebbe essere esteso ai prodotti per la tintura delle ciglia.
- (8) Per evitare qualsiasi rischio connesso all'applicazione personale da parte dei consumatori di prodotti per la tintura delle ciglia che contengono 2-metossimetil-p-fenilendiammina e il relativo solfato, è opportuno autorizzare tali prodotti per l'uso esclusivamente professionale.
- (9) Per informare gli operatori professionali e i consumatori sui possibili effetti negativi connessi all'uso di tinture per capelli e di prodotti per la tintura delle ciglia al fine di ridurre i rischi di sensibilizzazione cutanea a tali prodotti, occorre che le relative etichette rechino le opportune avvertenze.
- (10) Il regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (11) È opportuno prevedere periodi di tempo ragionevoli affinché il settore possa adeguarsi alle nuove prescrizioni e smaltire gradualmente i prodotti cosmetici non conformi a tali prescrizioni.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2020

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹³⁾ SCCS/1603/18.



ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:

1) nell'allegato II, nella tabella, sono aggiunte le seguenti voci:


Numero d'ordine	Identificazione della sostanza			Numero CE
	Denominazione chimica/INN	Numero CAS	Numero CE	
1642	1,2,4-Triidrossibenzene (*) se usato come sostanza nelle tinture per capelli e per ciglia	533-73-3	208-575-1	
1643	4-Amino-3-idrossitoluene (*) se usato come sostanza nelle tinture per capelli e per ciglia	2835-98-5	220-620-7	
1644	Acido 2-[(4-amino-2-nitrofenil)-amino]benzoico (*) se usato come sostanza nelle tinture per capelli e per ciglia	117907-43-4	411-260-3	

(*) Dal 3 settembre 2021 non sono immesse sul mercato dell'Unione le tinture per capelli e per ciglia contenenti tali sostanze. Dal 3 giugno 2022 non sono immesse sul mercato dell'Unione le tinture per capelli e per ciglia contenenti tali sostanze.»


2) nell'allegato III, la tabella è così modificata:

a) la voce 292 è sostituita dal testo seguente:

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza				Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
« 292	1,4-benzendiamina, 2- (metossimetil) 1,4-benzendiamina, 2- (metossimetil)-, solfato	2-Methoxymethyl-p-Phenylenediamine 2-Methoxymethyl-p-Phenylenediamine Sulfate	337906-36-2 337906-37-3	679-526-3 638-749-6	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Prodotti per la tintura delle ciglia		Per a) e b): dopo miscelazione in condizioni di ossidazione la concentrazione massima applicata sui capelli o sulle ciglia non deve superare l'1,8 % (calcolato in base libera) b) Uso professionale	a) Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione. ⚠ I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.



<p>I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.</p> <p>Non tingere i capelli:</p> <ul style="list-style-type: none">— in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,— se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.» <p>b) Da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.</p> <p>«⚠ Questo prodotto può causare gravi reazioni allergiche. Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.</p> <p>Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.</p> <p>Non tingere le ciglia:</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--



										<ul style="list-style-type: none"> — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato, — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli o le ciglia, — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero. <p>Solo per uso professionale. Sciagurare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto.»;</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b) sono aggiunte le seguenti voci:

Numero di riferimento	Identificazione della sostanza					Restrizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
« 313	4-(3-aminopirazinolo[1,5-A]piridin-2-il)-1,1-dimetilpiperazin-1-io cloruro cloridrato	Dimethylpiperazinium Aminopyrazolopyridine HCl	125653-33-9	813-255-5	Coloranti di ossidazione per tinture per capelli		A decorrere dal 3 giugno 2021, dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2 % (calcolato in base libera)	A decorrere dal 3 dicembre 2021 da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione. «! I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. I tatuaggi temporanei all'henné	



<p>nero possono aumentare il rischio di allergia. Non tingere i capelli: — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato, — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli, — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»</p>			<p>Coloranti di ossidazione per tinture per capelli</p>		<p>220158-86-1</p>	<p>Methylimidazoliumpropyl p-phenylenediamine HCl</p>	<p>1-(3-[(4-Amminofenil)ammino]propil)-3-metil-1H-imidazol-3-ilo cloruro cloridrato</p>	<p>314</p>	<p>A decorrere dal 3 dicembre 2021 da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione. « I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia. Non tingere i capelli: — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato, — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli, — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»</p>	<p>A decorrere dal 3 giugno 2021, dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare il 2 % (calcolato in base libera)</p>							
--	--	--	---	--	--------------------	---	---	------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--




315	Di[2-(E)-2-[4-[bis(2-idrossietil)ammonofenil]vinil]piridin-1-ilo] etil]disolfuro dimetansolfonato	HC Orange n. 6	1449653-83-1		Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	A decorre dal 3 giugno 2021: 0,5 %	Le impurezze di metansolfonato, in particolare dell'etil metansolfonato, non devono essere presenti.	
316	4-[(2-idrossi-1-naftil)azo]benzensofonato di sodio	Acid Orange 7	633-96-5	211-199-0	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	A decorre dal 3 giugno 2021: 0,5 %		
317	4,4'-(4,5,6,7-tetrabromo-1,1-diossido-3H-2,1-benzossatiol-3-ilden) bis [2,6-dibromo fenolo	Tetrabromophenol Blue	4430-25-5	224-622-9	a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	b) A decorre dal 3 giugno 2021: 0,2 %	a) A decorrere dal 3 giugno 2021, dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare lo 0,2% (calcolato in base libera)	a) A decorrere dal 3 dicembre 2021 da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione. «  I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia. Non tingere i capelli: — in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato, — se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli, — se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero.»



318	<i>Indigofera tinctoria</i> , foglie essiccate e polverizzate del- l' <i>Indigofera tinctoria</i> L.	<i>Indigofera tinctoria</i> leaf <i>Indigofera tinctoria</i> leaf powder <i>Indigofera tinctoria</i> leaf extract <i>Indigofera tinctoria</i> extract	84775-63-3	283-892-6	Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli	A decorrere dal 3 giu- gno 2021: 25 %.	
-----	--	--	------------	-----------	--	---	--

21CE0087



REGOLAMENTO (UE) 2020/1684 DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 2020
che modifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
sui prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso nel parere del 13 dicembre 2019 («il parere del CSSC») ⁽²⁾ che la sostanza cianocetato di metossipropilammino- cicloeseniliden etossietile è sicura per l'impiego come filtro UV nei prodotti cosmetici a una concentrazione massima del 3 %. La tossicità per inalazione non è stata valutata nel parere del CSSC in quanto non è stato fornito alcun dato. Il parere del CSSC non è applicabile pertanto a nessun prodotto cosmetico sotto forma di spray che potrebbe comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.
- (2) Nel suo parere il CSSC ha anche concluso che la sostanza cianocetato di metossipropilammino- cicloeseniliden etossietile è un'ammina secondaria, soggetta pertanto a nitrosazione e alla formazione di nitrosammine. Non deve essere usata in combinazione con sostanze nitrosanti. Il tenore di nitrosammine dovrebbe essere inferiore a 50 ppb.
- (3) Alla luce del parere del CSSC e al fine di tenere conto del progresso tecnico e scientifico, l'impiego della sostanza cianocetato di metossipropilammino- cicloeseniliden etossietile come filtro UV nei prodotti cosmetici dovrebbe essere autorizzato a una concentrazione massima del 3 %, fatta eccezione per le applicazioni che possono comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.


⁽²⁾ SCCS/1605/19.



ALLEGATO

Nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 è aggiunta la voce seguente:

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN/XAN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
«32	Acetato di 2-etossietil (2Z)-2-ciano-2-[3-(3-merossipropilammino) cicloes-2-en-1-ilidene]	Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate	1419401-88-9	700-860-3		3 %	— Da non usare nelle applicazioni che possano comportare un'esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione. — Non impiegare con agenti nitrosanti— Tenore massimo di nitrosamine: 50 µg/kg — Conservare in recipienti esenti da nitrati».	



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1685 DELLA COMMISSIONE**del 12 novembre 2020****che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza bupivacaina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,

visti i pareri dell'Agenzia europea per i medicinali, formulati il 20 febbraio 2020 e il 18 giugno 2020 dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento.
- (2) Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione ⁽²⁾ sono riportate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.
- (3) La sostanza bupivacaina non figura in tale tabella.
- (4) L'Agenzia europea per i medicinali («Agenzia») ha ricevuto una domanda per la determinazione degli LMR per la bupivacaina da utilizzare esclusivamente per uso cutaneo ed epilezionale nei suini, per i suinetti fino a sette giorni di età, e nei bovini, per i vitelli fino a due mesi di età.
- (5) Sulla base del parere del comitato per i medicinali veterinari l'Agenzia ha concluso che, ai fini della tutela della salute umana, non è necessario determinare un LMR per la bupivacaina nei suini e nei bovini entro tali limiti di età e ha raccomandato una classificazione «LMR non richiesto».
- (6) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009 l'Agenzia è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.
- (7) L'Agenzia ha ritenuto che estrapolare la classificazione «LMR non richiesto» per la bupivacaina nei suini e nei bovini ad altre specie da produzione alimentare non sia per il momento opportuno a causa dell'insufficienza dei dati.
- (8) Il regolamento (UE) n. 37/2010 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

⁽¹⁾ GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è inserita in ordine alfabetico una voce relativa alla seguente sostanza:

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni [conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]	Classificazione terapeutica
«Bupivacaina	NON PERTINENTE	Suini	LMR non richiesto	NON PERTINENTE	Da utilizzare esclusivamente nei suinetti fino a sette giorni di età. Esclusivamente per uso cutaneo ed epilestionale.	Anestetico locale»
		Bovini			Da utilizzare esclusivamente nei vitelli fino a due mesi di età. Esclusivamente per uso cutaneo ed epilestionale.	



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1686 DELLA COMMISSIONE**del 12 novembre 2020****che dispone la registrazione delle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 maggio 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («l'avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping («il procedimento antidumping») relativo alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia a seguito di una denuncia presentata il 31 marzo 2020 da Eurofer («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati.

1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

- (2) I prodotti soggetti a registrazione («il prodotto in esame») sono costituiti da prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti «tagliati su misura» e in «nastri stretti»), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti. Questi prodotti sono attualmente classificati con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 e 7226 91 99. I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.
- (3) Non sono soggetti a registrazione: i) i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati; ii) i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido; iii) i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm; e iv) i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.

2. DOMANDA

- (4) Il 17 settembre 2020 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame fossero sottoposte a registrazione ai fini dell'applicazione retroattiva di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione.
- (5) Le seguenti parti interessate hanno presentato osservazioni in risposta alla richiesta: il governo turco, il consorzio di utilizzatori (utilizzatori), i gruppi Colakoglu ed Erdemir e Habas (produttori esportatori), l'associazione turca degli esportatori di acciaio («ÇİB») e l'associazione turca dei produttori di acciaio («TCUD»).

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU C 166 del 14.5.2020, pag. 9.




3. MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

- (6) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nel regolamento di base. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una richiesta dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.
- (7) Il denunciante ha sostenuto che, sulle base delle ultime statistiche disponibili, si era rilevato un aumento sostanziale delle importazioni in seguito all'apertura dell'inchiesta, il che avrebbe potuto gravemente compromettere l'effetto riparatore dei dazi definitivi. Il denunciante ha inoltre affermato che sussistevano precedenti di dumping dalla Turchia per un periodo prolungato e che gli importatori erano, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping dalla Turchia.
- (8) La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha verificato se gli importatori fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche verificato se si fosse rilevato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, avrebbe potuto compromettere gravemente l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.

3.1. Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, sulla loro portata e sul pregiudizio presunto

- (9) Nella fase attuale la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla Turchia siano oggetto di dumping. Gli elementi di prova indicati nella denuncia sono sufficienti a dimostrare l'esistenza del dumping sulla base di un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all'esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto all'esportazione nell'Unione. Nel complesso, vista anche l'entità dei presunti margini di dumping che variano dal 4 % all'8 %, tali elementi di prova hanno dimostrato in modo sufficiente che gli esportatori produttori ricorrono a pratiche di dumping.
- (10) La denuncia ha fornito inoltre elementi di prova sufficienti del presunto pregiudizio causato all'industria dell'Unione, compreso l'andamento negativo degli indicatori chiave di prestazione dell'industria stessa.
- (11) Tali informazioni figuravano sia nella versione non riservata della denuncia sia nell'avviso di apertura pubblicato il 14 maggio 2020. Essendo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, l'avviso di apertura è un documento pubblico accessibile a tutti gli importatori. Inoltre, in quanto parti interessate all'inchiesta, gli importatori hanno accesso alla versione non riservata della denuncia e al fascicolo non riservato. In base a ciò la Commissione ha pertanto ritenuto che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati del dumping, della sua portata e del presunto pregiudizio ⁽⁹⁾.
- (12) Come indicato al considerando 5, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni in merito alla domanda di registrazione. Per quanto riguarda il primo criterio, il governo turco, Habas, la ÇİB e i gruppi Colakoglu ed Erdemir hanno sottolineato che la semplice apertura di un'inchiesta antidumping non significa di per sé che si verifichino effettivamente pratiche di dumping, in quanto alcune inchieste (anche riguardanti la Turchia) sono chiuse senza l'istituzione di dazi. Si tratterebbe piuttosto di una «asserzione unilaterale». Un importatore non può quindi essere informato di fatti («le pratiche di dumping») che l'inchiesta non ha ancora accertato. Il governo turco, Habas e la ÇİB hanno inoltre contestato taluni elementi di prova aggiuntivi adottati nella domanda da Eurofer, compresa l'affermazione secondo cui l'amministratore delegato di un produttore esportatore turco era informato dell'imminente inchiesta antidumping e il fatto che le importazioni del prodotto in esame fossero soggette a misure di difesa commerciale nei paesi terzi. Da ultimo la TCUD ha osservato che alcune delle affermazioni di Eurofer relative alle misure antidumping nei confronti delle importazioni turche del prodotto in esame non erano state descritte in modo veritiero nelle osservazioni presentate. A tale riguardo la TCUD ha sostenuto che un'impresa è stata esentata dalle misure statunitensi a seguito di un ricorso dinanzi ai giudici competenti e che un altro paese terzo (il Marocco) ha abolito i dazi antidumping nei confronti della Turchia a seguito della decisione di un panel dell'OMC.

⁽⁹⁾ Cfr. la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione), dell'8 maggio 2019, T-749/16, nella causa Stemcor/Commissione europea, punto 56.



- (13) L'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base dispone che il prima possibile a partire dall'avvio di un'inchiesta, la Commissione può, dopo aver informato a tempo debito gli Stati membri, chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione. L'obiettivo principale della registrazione, in questo caso, è consentire la possibilità di istituire retroattivamente misure provvisorie fino a 90 giorni prima della loro applicazione in conformità all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. Alla luce di tale disposizione, la Commissione non può registrare le importazioni dopo l'avvenuta istituzione di un dazio provvisorio.
- (14) Se, come suggerito da alcune parti, fosse possibile procedere con la registrazione solo in seguito a risultanze di dumping emerse da un'inchiesta, allora una tale inchiesta, per definizione, non potrebbe mai aver luogo prima dell'istituzione di dazi provvisori. Tale approccio priverebbe completamente lo strumento di registrazione del proprio effetto utile (*). La Commissione deve pertanto decidere se registrare o meno le importazioni prima che sia istituito un dazio provvisorio. A tale riguardo la Commissione ha osservato che, nella fase in cui il denunciante ha presentato la domanda di registrazione, le migliori informazioni disponibili erano quelle contenute nella denuncia; come previsto nell'avviso di apertura, la Commissione ha avviato l'inchiesta antidumping sulla base di tali informazioni, le quali hanno indicato l'esistenza di elementi di prova tendenti a dimostrare l'esistenza di pratiche di dumping arrecanti pregiudizio. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni in quanto infondate. Inoltre, alla luce di tali risultanze, la Commissione non ha dovuto valutare gli elementi di prova aggiuntivi di cui sopra riguardanti le importazioni dei produttori esportatori turchi in paesi terzi né le relative argomentazioni.
- (15) La Commissione ha quindi concluso che il primo criterio per la registrazione era soddisfatto.

3.2. Ulteriore sostanziale aumento delle importazioni


- (16) La Commissione ha analizzato questo criterio sulla base dei dati statistici relativi al prodotto in esame disponibili nella banca dati Surveillance 2. Per accertare se si fosse verificato un ulteriore aumento sostanziale dopo l'apertura dell'inchiesta, la Commissione ha innanzitutto definito i periodi di tempo da confrontare. Da un lato, essa ha valutato i dati relativi alle importazioni dalla Turchia a seguito dell'apertura dell'inchiesta antidumping (ossia il momento in cui gli importatori erano informati, o avrebbero dovuto essere informati, delle pratiche di dumping) fino al periodo più recente, ossia da giugno a metà ottobre 2020. Dall'altro, la Commissione ha calcolato le importazioni turche per lo stesso lasso di tempo durante il periodo dell'inchiesta (†) (ossia da giugno a metà ottobre 2019) e il volume medio mensile delle importazioni durante l'intero periodo dell'inchiesta.
- (17) La Commissione ha ritenuto che, in questo caso, un confronto tra il volume medio mensile delle importazioni successivamente all'apertura dell'inchiesta e il volume medio mensile delle importazioni turche durante l'intero periodo dell'inchiesta non sarebbe stato sufficiente per valutare se si fosse verificato un aumento sostanziale delle importazioni alla luce degli sviluppi del mercato e dell'effetto di accumulo delle scorte derivante dalle misure di salvaguardia in vigore riguardanti il prodotto in esame. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno basare la sua determinazione sul confronto tra il volume medio mensile delle importazioni dopo l'apertura dell'inchiesta e lo stesso lasso di tempo durante il periodo dell'inchiesta, per meglio riflettere la potenziale influenza delle misure di salvaguardia in vigore sull'andamento dei flussi delle importazioni dalla Turchia nel periodo esaminato (‡). Il confronto tra i volumi delle importazioni dopo l'apertura dell'inchiesta e i volumi delle importazioni nello stesso periodo dell'anno precedente terrebbe inoltre debitamente conto degli eventuali effetti stagionali (‡).
- (18) Per quanto concerne l'influenza delle misure di salvaguardia sui flussi delle importazioni turche, la Commissione ha osservato che per tutto il 2019 (il periodo dell'inchiesta) le importazioni turche del prodotto in esame sono state influenzate da numerosi adeguamenti al funzionamento delle misure di salvaguardia che hanno inciso sull'andamento delle esportazioni dalla Turchia.

(*) Cfr. la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell'8 maggio 2019, T-749/16, nella causa Stemcor/Commissione europea, punto 33.

(†) L'inchiesta ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 («periodo dell'inchiesta» o «PI»).

(‡) Le importazioni dalla Turchia del prodotto in esame sono soggette a misure di salvaguardia dalla metà di luglio 2018 (nell'ambito della categoria di prodotti 1). I contingenti tariffari nell'ambito delle misure di salvaguardia sono gestiti trimestralmente. Pertanto, mettendo a confronto gli stessi periodi, la tendenza sarà meno condizionata dalle numerose modifiche apportate alla gestione dei contingenti tariffari nel corso dell'intero periodo dell'inchiesta, pari a un intero anno (2019), dal momento che nel corso del 2019 la Turchia è stata soggetta a tre diversi regimi nell'ambito del sistema di gestione dei contingenti tariffari.

(§) La Commissione ha osservato che nel periodo estivo il prodotto in esame presenta sistematicamente un calo di consumi rispetto al periodo precedente. I periodi utilizzati dalla Commissione in questo caso eliminerebbero quindi ogni distorsione per quanto riguarda i possibili effetti stagionali.



- (19) In primo luogo, il mese di gennaio 2019, quello in cui le importazioni turche del prodotto in esame hanno registrato i risultati di gran lunga migliori, ha coinciso con l'ultimo mese delle misure di salvaguardia provvisorie. A tale riguardo, sul mercato vi era incertezza in merito alla forma che avrebbero assunto le misure definitive. La Commissione ha osservato che qualsiasi volume di contingente tariffario in franchigia doganale non venduto entro la fine di tale mese non sarebbe stato riportato al periodo successivo, vale a dire che tali volumi sarebbero andati «persi». Una situazione analoga, ossia l'ultimo mese o gli ultimi mesi precedenti un nuovo periodo di applicazione delle misure, si è verificata nel trimestre febbraio-marzo 2019. In secondo luogo, nei mesi di febbraio, aprile, luglio e ottobre 2019 si sono avute aperture di nuove partite di contingenti tariffari in franchigia doganale. Nell'ambito delle misure di salvaguardia applicate a determinati prodotti di acciaio, ogni apertura di contingenti tariffari ha generalmente portato all'importazione di grandi volumi nelle prime fasi di ciascun trimestre. Infine, nell'agosto 2019 la Commissione ha annunciato, nel quadro della prima inchiesta di riesame delle misure di salvaguardia del settore siderurgico, che avrebbe sottoposto le importazioni turche del prodotto in esame a un massimale del 30 % rispetto al contingente tariffario disponibile per la pertinente categoria di prodotti, favorendo così un aumento delle importazioni prima di tale cambiamento nella gestione del contingente tariffario.
- (20) La Commissione ha inoltre sottolineato che gli eventi di cui sopra hanno inciso sul flusso dei volumi delle importazioni, come indicato nelle statistiche. In particolare, nel 2019 i mesi di gennaio, marzo e settembre si collocano al primo, al secondo e al quarto posto in termini di volumi esportati mensilmente dalla Turchia (in alcuni casi risultano notevolmente superiori a ogni altro mese dell'anno in questione) ⁽⁶⁾. La Commissione ne ha concluso che tutte queste iniziative di regolamentazione nel quadro delle misure di salvaguardia del settore siderurgico hanno influenzato notevolmente il comportamento degli operatori del mercato e la tendenza dei flussi di importazione nel corso dell'anno.
- (21) In un periodo sostanzialmente più breve (tra giugno e metà ottobre), la situazione è stata meno condizionata dalle modifiche normative nella gestione del contingente tariffario. Pertanto la Commissione ha messo a confronto il volume medio mensile delle importazioni turche nel periodo da giugno a metà ottobre 2020 con il volume medio mensile delle importazioni nello stesso periodo dell'anno precedente, il 2019.
- (22) Dal confronto emerge che in questo periodo il volume medio mensile delle importazioni dalla Turchia è aumentato del 6 %.

Volume delle importazioni (media mensile)	Periodo dell'inchiesta (2019)	Giugno - metà ottobre 2019	Giugno-metà ottobre 2020	Scostamento	
				Giugno-metà ottobre 2020 vs periodo dell'inchiesta	Giugno-metà ottobre 2020 vs giugno-metà ottobre 2019 ⁽⁷⁾
Turchia (tonnellate)	227 875	164 897	174 986	-23 %	+6 %


⁽⁷⁾ Questo confronto è considerato più appropriato, cfr. i considerando da 17 a 21.

Fonte: banca dati Surveillance 2.

- (23) La Commissione ha inoltre esaminato le tendenze delle importazioni nel periodo selezionato e nel rispettivo periodo nel corso del periodo dell'inchiesta al fine di accertare se in questo caso l'incremento del 6 % costituisse un aumento sostanziale delle importazioni. In particolare, la Commissione ha rilevato che nel settembre 2020 sono stati registrati volumi di importazioni dalla Turchia trascurabili. Tali volumi di importazioni così eccezionalmente esigui erano da imputare sostanzialmente al fatto che, nell'ambito delle misure di salvaguardia del settore siderurgico, la Turchia in quel mese aveva praticamente esaurito i suoi contingenti tariffari specifici per paese nella categoria di prodotti 1 (a cui appartiene il prodotto in esame) e pertanto avrebbe potuto esportare quantitativi rilevanti del prodotto in esame solo con l'applicazione di un dazio del 25 % ⁽⁸⁾. Il volume di importazioni eccezionalmente esiguo relativo al settembre 2020 ha ridotto in misura consistente il volume medio mensile delle importazioni nel periodo di riferimento scelto dalla Commissione per effettuare il confronto (da giugno a metà ottobre 2020). Al contempo, la Commissione ha osservato che esattamente nello stesso mese dell'anno precedente, ossia nel settembre 2019, si era registrato un volume molto elevato di importazioni in ragione del fatto che nell'ottobre 2019 sarebbero entrati in vigore gli adeguamenti previsti in seguito alla prima inchiesta di riesame delle misure di salvaguardia. Pertanto, in previsione di questo evento, durante il mese di settembre 2019 i produttori turchi hanno esportato quantitativi molto consistenti.
- (24) Alla luce delle osservazioni contenute nel precedente considerando, la Commissione ha ritenuto che le importazioni nei mesi di settembre, rispettivamente 2019 e 2020, non fossero rappresentative e ha valutato anche i livelli delle importazioni senza includere quel mese in entrambi gli anni. Tale confronto ha confermato che gli aumenti dei

⁽⁸⁾ In effetti, il volume medio delle importazioni in questi mesi è più che doppio rispetto al volume medio delle importazioni dei restanti nove mesi del 2019.

⁽⁹⁾ In attesa della disponibilità della successiva partita di contingenti tariffari specifici per paese.




volumi di importazioni rispetto agli stessi mesi durante il periodo dell'inchiesta erano stati molto significativi. Ad esempio, mettendo a confronto il periodo giugno-agosto del 2020 con lo stesso periodo del 2019 si registrava un aumento del 44 %. Sarebbe emerso un sensibile incremento del 49 % anche confrontando il periodo da giugno a metà ottobre 2020 con lo stesso periodo del 2019, escludendo i mesi di settembre. Alla luce di queste considerazioni, la Commissione ha concluso che in questo caso l'aumento delle importazioni è sostanziale.

- (25) In merito a questo criterio il governo turco, Habas, la ÇİB, i gruppi Colakoglu ed Erdemir e il consorzio di utilizzatori di prodotti HRFS (dall'inglese «hot-rolled flat steel»: prodotti piatti laminati a caldo di acciaio) hanno contestato il periodo proposto dal denunciante per valutare se si sia verificato un aumento sostanziale delle importazioni. Per effettuare il confronto, tali parti hanno invece proposto periodi diversi che, a loro parere, dimostrerebbero che questo criterio non era soddisfatto. Habas e il consorzio di utilizzatori di prodotti HRFS hanno asserito che il confronto su base trimestrale tra gli stessi periodi del 2019 e il primo semestre del 2020, vale a dire i primi due trimestri di ciascun anno, avrebbe evidenziato un calo delle importazioni. La ÇİB e i gruppi Colakoglu ed Erdemir hanno sostenuto che il periodo scelto da Eurofer, ossia giugno-luglio 2020, non era rappresentativo in quanto troppo breve. La ÇİB e il consorzio di utilizzatori di HRFS hanno inoltre supposto che l'eventuale aumento delle importazioni sarebbe stato comunque la conseguenza dell'allentamento, nell'Unione, delle misure di confinamento legate alla pandemia di COVID-19, che ha coinciso con le prime fasi del periodo successivo all'apertura dell'inchiesta. La ÇİB ha sostenuto che la Commissione deve confrontare il volume delle importazioni dopo l'apertura dell'inchiesta con il volume delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta. Essa ha inoltre affermato che le importazioni turche avrebbero presentato un calo costante nel periodo gennaio-maggio 2020 e che nei mesi di giugno e luglio 2020 sarebbero aumentate solo per tornare al «loro livello normale». Inoltre la ÇİB ha concluso che la Commissione dovrebbe ignorare i dati successivi all'apertura dell'inchiesta del giugno 2020 a causa dell'impatto della presunta situazione particolare di «post-quarantena». In tal caso, il confronto con la media mensile nel periodo dell'inchiesta mostrerebbe un aumento del 12 %, che non potrebbe essere considerato un «ulteriore aumento sostanziale» bensì un incremento «molto modesto». Per dimostrare che si sarebbe verificato un calo delle importazioni, altre parti hanno proposto di valutare le tendenze delle importazioni nei primi sette mesi (gennaio-luglio) dei periodi 2017-2020, le tendenze delle importazioni nel periodo 2017-2020 (annualizzato)⁽¹⁰⁾, la media mensile negli anni 2018 e 2019 rispetto alla media mensile nel periodo gennaio-luglio 2020, la media mensile del periodo gennaio-giugno 2018 e 2019 rispetto allo stesso periodo del 2020 e la media mensile nel periodo dell'inchiesta rispetto al volume delle importazioni nel mese di luglio 2020⁽¹¹⁾. I gruppi Colakoglu ed Erdemir hanno inoltre contestato il fatto che la domanda non includesse i dati sulle importazioni tra la fine del periodo dell'inchiesta e l'apertura dell'inchiesta stessa, nonostante il lasso di tempo trascorso tra i due eventi.
- (26) Inoltre il consorzio di utilizzatori di HRFS ha sostenuto che la registrazione avrebbe ridotto il livello delle importazioni e causato una carenza di offerta che, a sua volta, avrebbe messo a repentaglio il funzionamento degli impianti di produzione di taluni utilizzatori stabiliti nell'Unione. Questo avrebbe perturbato il mercato e causato danni irreparabili agli utilizzatori indipendenti del prodotto in esame.
- (27) Tutte le parti interessate che hanno reagito alla domanda di registrazione di Eurofer hanno sostenuto che, a causa dell'impatto delle misure di salvaguardia del settore siderurgico sulla Turchia, quest'ultima non sarebbe in grado di aumentare ulteriormente le sue esportazioni nei prossimi mesi (ovvero quelli precedenti l'istituzione di misure antidumping provvisorie) e che pertanto la Commissione dovrebbe ignorare la domanda di registrazione.
- (28) Per quanto riguarda i diversi periodi proposti dalle parti, la Commissione rimanda alla motivazione e alle spiegazioni già fornite nella sezione 3.2. Una serie di argomentazioni a tale proposito giustificano comunque una confutazione specifica. In primo luogo, la Commissione osserva che, sebbene di solito confronti la media delle importazioni mensili di un periodo successivo all'apertura dell'inchiesta con i livelli medi delle importazioni nel periodo dell'inchiesta, tale confronto potrebbe non essere sempre appropriato. Nel caso specifico, la Commissione ha constatato e spiegato nei considerando da 16 a 20 che, alla luce delle particolari condizioni di mercato relative alle importazioni oggetto dell'inchiesta, l'utilizzo della media delle importazioni dell'anno 2019 non rappresenta la base di confronto più appropriata.
- (29) In secondo luogo, la Commissione osserva che una delle proposte faceva riferimento alle tendenze risalenti a un periodo precedente l'apertura dell'inchiesta antidumping. Ciò sarebbe in contrasto con la risultanza secondo cui la conoscenza delle pratiche di dumping da parte della Turchia deriva dalla pubblicazione dell'avviso di apertura. Di conseguenza, al fine di valutare la fondatezza di una domanda di registrazione non deve essere presa in considerazione la tendenza delle importazioni risalenti a un periodo precedente al momento in cui un importatore avrebbe potuto essere informato dell'esistenza delle pratiche di dumping.

⁽¹⁰⁾ Consorzio di utilizzatori di HRFS.

⁽¹¹⁾ Gruppi Colakoglu ed Erdemir.



- (30) In terzo luogo, la Commissione osserva inoltre che, sebbene la domanda di Eurofer costituisca il punto di partenza per l'analisi, la Commissione deve comunque effettuare una propria analisi esaustiva. A tale proposito, la Commissione ha a disposizione una serie di dati per un periodo più recente rispetto a quello previsto da Eurofer nella domanda (nello specifico, fino alla metà di ottobre 2020) ⁽¹²⁾. La Commissione ha inoltre ritenuto più opportuno confrontare questa serie di dati con lo stesso lasso di tempo durante il periodo dell'inchiesta, per le ragioni sopra illustrate.
- (31) Pertanto la Commissione non ritiene che le diverse proposte abbiano mostrato ragioni valide tali da renderle più adatte a valutare le tendenze delle importazioni rispetto a quelle esposte nella sezione 3.2. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.
- (32) Per quanto riguarda le argomentazioni secondo cui, a causa delle misure di salvaguardia in vigore, non sussisterebbe in ogni caso alcun rischio di un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni, la Commissione dissente per i motivi seguenti.
- (33) In primo luogo, la registrazione non pregiudica una decisione sulla riscossione retroattiva dei dazi antidumping provvisori. L'efficacia delle misure di salvaguardia nell'evitare un aumento delle importazioni fino all'istituzione di misure provvisorie dovrebbe essere valutata nel contesto di una possibile riscossione retroattiva delle misure ⁽¹³⁾.
- (34) In ogni caso la Commissione riconosce che, a seguito delle modifiche introdotte dalle misure di salvaguardia a decorrere dal 1° luglio 2020, la Turchia è stata soggetta a un contingente tariffario specifico per paese i cui volumi trimestrali sono definiti nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 ⁽¹⁴⁾. Se tali volumi sono esauriti, la Turchia è comunque ancora autorizzata a continuare ad esportare verso l'Unione ⁽¹⁵⁾.
- (35) La Commissione comunque non concorda nel ritenere che questo fatto di per sé impedisca automaticamente un aumento sostanziale delle importazioni turche prima dell'istituzione di eventuali dazi antidumping provvisori. Ciò in ragione del fatto che, al più tardi al momento di istituire i dazi provvisori, ossia entro la metà di gennaio 2021, saranno state svincolate per la Turchia due partite di contingenti tariffari specifici per paese in franchigia doganale ⁽¹⁶⁾. Inoltre, qualsiasi confronto conclusivo tra i volumi delle importazioni, volto a valutare se la riscossione retroattiva di dazi sia giustificata, potrebbe anche comprendere un periodo precedente a quello in cui la Turchia è stata soggetta a un contingente tariffario specifico per paese, come illustrato ai considerando 18 e 19. Pertanto in questa fase non vi è alcuna prova del fatto che i volumi complessivi che la Turchia potrebbe esportare in franchigia doganale (e con un dazio del 25 %) fino all'istituzione di misure antidumping provvisorie non possano essere considerati un ulteriore aumento sostanziale. La Commissione sarà comunque in grado di trarre conclusioni in merito solo in caso di istituzione di dazi antidumping definitivi al termine dell'inchiesta in corso.
- (36) La Commissione respinge pertanto le argomentazioni secondo cui, a causa delle misure di salvaguardia in vigore, dovrebbe essere escluso un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni.
- (37) Da ultimo, la Commissione sottolinea che l'osservazione formulata dal consorzio di utilizzatori in merito all'impatto della registrazione sull'offerta del prodotto in esame e sugli utilizzatori indipendenti non rientra nell'ambito dei requisiti di legge che devono essere valutati al momento di decidere sulla registrazione delle importazioni. Pertanto, in questa fase del procedimento la Commissione non si pronuncia in merito.
- (38) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che anche il secondo criterio per la registrazione era soddisfatto.

3.3. Indebolimento dell'effetto riparatore del dazio

- (39) La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che un perdurante aumento delle importazioni dalla Turchia a prezzi ulteriormente in calo causerebbe un pregiudizio aggiuntivo.
- (40) Come stabilito nella sezione 3.2, esistono elementi di prova sufficienti di un sostanziale aumento delle importazioni del prodotto in esame.


⁽¹²⁾ La domanda di registrazione di Eurofer ha preso in considerazione solo i dati relativi ai mesi di giugno e luglio 2020.

⁽¹³⁾ Ciò avviene quando sono disponibili i dati delle importazioni per il pertinente periodo da valutare al fine di determinare se una riscossione retroattiva dei dazi sia giustificata o meno.

⁽¹⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/894 della Commissione, del 29 giugno 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 206 del 30.6.2020, pag. 27).

⁽¹⁵⁾ Con un dazio del 25 % fino all'apertura della partita successiva del contingente tariffario nel trimestre successivo.

⁽¹⁶⁾ Corrispondenti rispettivamente ai trimestri ottobre-dicembre 2020 e gennaio-marzo 2021.



- (41) Esistono inoltre elementi di prova di una tendenza al ribasso dei prezzi all'importazione del prodotto in esame. A tale proposito, i prezzi all'importazione dalla Turchia verso l'Unione nel periodo giugno-metà ottobre 2020 sono diminuiti in media del 13 % rispetto allo stesso periodo del 2019 e del 14 % rispetto alla media mensile del periodo dell'inchiesta.

Periodo	PI (2019)	Giugno-metà ottobre 2019	Giugno-metà ottobre 2020	Scostamento	
				Giugno-metà ottobre 2020 vs PI	Giugno-metà ottobre 2020 vs giugno-metà ottobre 2019
Prezzo medio unitario (EUR/tonnellata)	493	488	422	-14 %	-13 %

Fonte: banca dati Surveillance 2.

- (42) L'ulteriore aumento delle importazioni a seguito dell'apertura del procedimento potrebbe, alla luce della sua collocazione nel tempo, del volume e di altre circostanze, come la politica dei prezzi dei produttori esportatori, compromettere gravemente l'effetto riparatore dei dazi definitivi, a meno che tali dazi non vengano applicati con effetto retroattivo.
- (43) La Commissione ha quindi concluso che anche il terzo criterio per la registrazione era soddisfatto.

4. PROCEDURA

- (44) La Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base.
- (45) Tutte le parti interessate sono invitate a manifestare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può sentire le parti interessate a condizione che queste ne facciano richiesta per iscritto e che dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.


5. REGISTRAZIONE

- (46) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, se dalle risultanze dell'inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
- (47) L'eventuale pagamento di dazi futuri dipenderà dai risultati dell'inchiesta antidumping.
- (48) Secondo le asserzioni contenute nella denuncia che ha portato all'apertura dell'inchiesta antidumping, per il prodotto in esame i margini di dumping stimati sono compresi tra il 4 % e l'8 % e i livelli di eliminazione del pregiudizio oscillano tra il 10 % e il 25 %. L'importo dei dazi che potrebbero essere riscossi in futuro può essere stimato al livello del margine di dumping più alto previsto in base alla denuncia, ossia l'8 % come percentuale del valore cif all'importazione del prodotto in esame.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (49) I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾,

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad adottare le misure opportune per registrare le importazioni nell'Unione di prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti «tagliati su misura» e in «nastri stretti»), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti. Tali prodotti sono attualmente classificati con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codice TARIC 7226 19 10 90), 7226 91 91 e 7226 91 99 e originari della Turchia.

2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Tutte le parti interessate sono invitate a manifestare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE0090



DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2020/1687 DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2020

che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione della nuova sostanza psicoattiva N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanamina (isotonitazene) nella definizione di «stupefacenti»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 1 bis e 8 bis,

considerando quanto segue:

- (1) Il comitato scientifico dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA), allargato secondo la procedura di cui all'articolo 5 *quater*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, ha redatto il 26 maggio 2020 una relazione di valutazione del rischio della nuova sostanza psicoattiva N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanamina (isotonitazene) conformemente all'articolo 5 *quater* del medesimo regolamento, e l'ha presentata alla Commissione e agli Stati membri il 29 maggio 2020.
- (2) L'isotonitazene è un analgesico oppioide sintetico ed è strettamente correlato a etonitazene e clonitazene, entrambi sottoposti a controllo internazionale ai sensi della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972.
- (3) L'isotonitazene è disponibile nell'Unione almeno dall'aprile 2019 ed è stato individuato in cinque Stati membri e nel Regno Unito. Quattro Stati membri hanno comunicato 24 sequestri in totale; inoltre, uno Stato membro ha segnalato la raccolta di un campione e il Regno Unito ha segnalato la raccolta di campioni biologici post mortem. Trattandosi di una sostanza nuova sul mercato e quindi non soggetta a controlli sistematici, è probabile che le segnalazioni relative all'isotonitazene siano generalmente inferiori alla realtà. Nella maggior parte dei casi, la sostanza è stata sequestrata sotto forma di polvere, anche se è stata identificata anche in forma liquida. Le quantità reperite sono relativamente scarse. Tuttavia, dovrebbero essere valutate nel contesto dell'elevata potenza dell'isotonitazene.
- (4) Finora sono stati segnalati due decessi correlati all'isotonitazene da Germania e Regno Unito. I decessi sono avvenuti nel 2019. Per il caso di decesso in Germania non sono disponibili informazioni dettagliate. Nel caso segnalato dal Regno Unito, sono state identificate varie altre sostanze nei campioni biologici post mortem ⁽³⁾. Finora non sono state segnalate intossicazioni acute con esposizione confermata all'isotonitazene. È probabile che il naloxone agisca come antidoto all'avvelenamento causato dall'isotonitazene come per altri oppioidi sintetici. Dato che l'isotonitazene non è soggetto a controlli sistematici in quanto apparso sul mercato dell'Unione in tempi molto recenti, è probabile che il numero di intossicazioni e di decessi causati da tale sostanza individuati e segnalati sia inferiore al numero reale.
- (5) Non vi è nessuna prova diretta che dimostri l'implicazione di organizzazioni criminali nella produzione, distribuzione (traffico) e fornitura di isotonitazene nell'Unione. Dalle informazioni disponibili si evince che l'isotonitazene viene prodotto da aziende chimiche con sede al di fuori dell'Unione.
- (6) L'isotonitazene risulta essere venduto online in piccoli quantitativi e all'ingrosso, principalmente in forma di polvere, oppure in spray nasali pronti all'uso. Le informazioni ottenute dai sequestri fanno ipotizzare che l'isotonitazene possa essere stato venduto anche sul mercato illegale degli oppiacei. Per tale motivo, i consumatori potrebbero essere inconsapevoli di usare isotonitazene.

⁽¹⁾ GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).


⁽³⁾ Sono stati segnalati decessi anche in Canada (tre casi) e negli Stati Uniti (18 casi).



- (7) L'isotonitazene non ha alcun uso terapeutico umano o veterinario riconosciuto nell'Unione né, a quanto risulta, altrove. Non vi sono indicazioni di un possibile uso di tale sostanza per altre finalità oltre che come standard analitici di riferimento e nella ricerca scientifica.
- (8) Secondo la relazione di valutazione del rischio, molte questioni connesse all'isotonitazene poste dalla mancanza di dati sui rischi per la salute delle persone, per la sanità pubblica e per la società potrebbero trovare risposta in seguito a ulteriori ricerche. Non vi sono informazioni specifiche sui rischi sociali posti dall'isotonitazene. Tuttavia, le prove e le informazioni disponibili sui rischi per la salute presentati da tale sostanza, considerando anche che è relativamente sconosciuta, forniscono motivi sufficienti per includere l'isotonitazene nella definizione di «stupefacenti».
- (9) L'isotonitazene non rientra nell'elenco delle sostanze sottoposte a controllo ai sensi della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, o della Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. L'isotonitazene non è attualmente oggetto di valutazione nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite.
- (10) Poiché quattro Stati membri controllano l'isotonitazene in base alla legislazione nazionale relativa al controllo delle droghe e uno Stato membro insieme a Regno Unito e Norvegia lo controllano mediante altre misure legislative, includere la sostanza nella definizione di «stupefacenti», assoggettandola pertanto alle disposizioni relative ai reati e alle sanzioni di cui alla decisione quadro 2004/757/GAI, contribuirebbe a evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e a proteggere i cittadini dai rischi rappresentati dalla sua disponibilità e dal suo consumo.
- (11) L'articolo 1 bis della decisione quadro 2004/757/GAI conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di fornire a livello dell'Unione una risposta rapida e basata sulle competenze tecniche all'emergere di nuove sostanze psicoattive individuate e segnalate dagli Stati membri, modificando l'allegato della decisione quadro al fine di includere tali sostanze nella definizione di «stupefacenti».
- (12) Le informazioni disponibili indicano che il consumo di isotonitazene provoca danni alla salute associati alla sua tossicità acuta e alla sua potenzialità di indurre abuso o dipendenza. Si ritiene che i danni alla salute mettano in pericolo la vita. Esiste inoltre un rischio potenziale di seri impedimenti fisici e mentali e una vasta diffusione di malattie, compreso il contagio di virus trasmissibili per via ematica. Tali effetti, compresa la dipendenza, sono paragonabili a quelli di altri analgesici oppiacei oggetto di controllo internazionale.
- (13) Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per attivare l'esercizio del potere di adottare un atto delegato, dovrebbe essere adottata una direttiva delegata al fine di includere l'isotonitazene nell'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI e, di conseguenza, rendere tale sostanza soggetta alle disposizioni di diritto penale dell'Unione relative al traffico illecito di stupefacenti.
- (14) L'Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI, modificata dalla direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e, pertanto, partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (15) La Danimarca è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI quale applicabile fino al 21 novembre 2018, ma non è vincolata dalla direttiva (UE) 2017/2103. Non partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente direttiva e non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (16) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi ⁽⁵⁾, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
- (17) La decisione quadro 2004/757/GAI dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» e che abroga la decisione 2005/387/GAI (GU L 305 del 21.11.2017, pag. 12).

⁽⁵⁾ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della decisione quadro 2004/757/GAI

All'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI è aggiunto il seguente punto 17:

«17. N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanammina (isotonitazene) (*)».

(*) Direttiva delegata (UE) 2020/1687 della Commissione, del 2 settembre 2020, che modifica l'allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione della nuova sostanza psicoattiva N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanammina (isotonitazene) nella definizione di «stupefacenti», GUL 379 del 13.11.2020, pag. 55.»

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 giugno 2021. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE0091



DECISIONE (UE) 2020/1688 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 settembre 2020

che modifica la decisione (UE) 2020/187 sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2020/48)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell'articolo 3.1 e l'articolo 18.1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione BCE/2014/40 della Banca centrale europea ⁽¹⁾ ha istituito il terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (CBPP3) ed è stata sottoposta a rifusione dalla decisione (UE) 2020/187 della Banca centrale europea (BCE/2020/8) ⁽²⁾. Insieme al programma per l'acquisto di titoli garantiti da attività, al programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari e al programma di acquisto per il settore societario, il CBPP3 rientra nel programma ampliato di acquisto di attività (PAA) della Banca centrale europea (BCE). Il PAA punta a migliorare la trasmissione della politica monetaria, a facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, a rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e a supportare il ritorno dei tassi di inflazione a livelli inferiori ma prossimi al 2 % nel medio termine, in coerenza con l'obiettivo principale della BCE di mantenere la stabilità dei prezzi.
- (2) Il 5 marzo 2020, il Consiglio direttivo ha deciso, in linea di principio, di limitare automaticamente l'accesso di una controparte idonea alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema in determinate circostanze prestabilite. Di conseguenza, il Consiglio direttivo ha altresì deciso che qualora e finché si applichi una tale limitazione, sospensione o esclusione automatica ai sensi dell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ⁽³⁾, dovrebbe applicarsi altresì una corrispondente esclusione automatica degli acquisti di obbligazioni garantite nell'ambito del CBPP3 emesse da tale controparte. Il Consiglio direttivo ha inoltre stabilito che le modifiche volte a rispecchiare tali decisioni dovrebbero essere applicate a decorrere dalla data di applicazione della modifica annuale dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
- (3) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2020/187 (BCE/2020/8),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifica**

La decisione (UE) 2020/187 (BCE/2020/8) è modificata come segue:


all'articolo 3, la lettera d) del paragrafo 3, è sostituita dalla seguente:

- «d) le obbligazioni garantite emesse da enti creditizi il cui accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema sia stato limitato, sospeso o escluso ai sensi dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono automaticamente escluse dagli acquisti nell'ambito del CBPP3 per la durata della relativa limitazione, sospensione o esclusione. In deroga al

⁽¹⁾ Decisione BCE/2014/40 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2014, sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (GU L 335 del 22.11.2014, pag. 22).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/187 della Banca centrale europea, del 3 febbraio 2020, sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2020/8) (GU L 39 del 12.2.2020, pag. 6).

⁽³⁾ Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 091 del 2.4.2015, pag. 3).



primo periodo del presente punto d), il Consiglio direttivo conserva il potere, a seguito di un'analisi caso per caso, di valutare nuovamente l'esclusione delle obbligazioni garantite emesse da un ente creditizio il cui accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema sia stato limitato, sospeso o escluso ai sensi dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e di revocare tale esclusione, se del caso.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021


Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 settembre 2020.

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE

21CE0092



DECISIONE (UE) 2020/1689 DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI**del 16 settembre 2020****di imporre nuovamente alle persone fisiche o giuridiche che detengono posizioni corte nette in relazione al capitale azionario emesso da società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, l'obbligo di notifica alle autorità competenti in caso di superamento di una determinata soglia temporaneamente ridotta, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio**

IL CONSIGLIO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI MERCATI

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'allegato IX,

visto il regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 43, paragrafo 1, e l'articolo 44, paragrafo 1,visto il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (*credit default swap*) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,visto il regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione, del 5 luglio 2012, che integra il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (*credit default swap*), per quanto riguarda le definizioni, il calcolo delle posizioni corte nette, le posizioni coperte in *credit default swap* su emittenti sovrani, le soglie di notifica, le soglie di liquidità per la sospensione delle limitazioni, le diminuzioni significative del valore degli strumenti finanziari e gli eventi sfavorevoli ⁽³⁾, in particolare l'articolo 24,vista la decisione (UE) 2020/525 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 16 marzo 2020, di imporre alle persone fisiche o giuridiche che detengono posizioni corte nette in relazione al capitale azionario emesso da società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato l'obbligo di notifica alle autorità competenti in caso di superamento di una determinata soglia temporaneamente ridotta, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 236/2012 ⁽⁴⁾,vista la decisione (UE) 2020/1123 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 10 giugno 2020, di imporre nuovamente alle persone fisiche o giuridiche che detengono posizioni corte nette in relazione al capitale azionario emesso da società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, l'obbligo di notifica alle autorità competenti in caso di superamento di una determinata soglia temporaneamente ridotta, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 236/2012 ⁽⁵⁾,

considerando quanto segue:

1. INTRODUZIONE

- (1) Con la decisione (UE) 2020/525, l'ESMA ha imposto alle persone fisiche o giuridiche con posizioni corte nette in relazione al capitale azionario emesso da società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato l'obbligo di notificare alle autorità competenti i dettagli di tali posizioni che raggiungono, superano o scendono al di sotto dello 0,1 % del capitale azionario emesso ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 236/2012.
- (2) La misura imposta dalla decisione (UE) 2020/525 riguardava la necessità, per le autorità nazionali competenti e stessa, di poter monitorare le posizioni corte nette assunte dai partecipanti al mercato in relazione a titoli azionari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, tenuto conto delle circostanze eccezionali presenti nei mercati finanziari.

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.⁽²⁾ GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1.⁽³⁾ GU L 274 del 9.10.2012, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 116 del 15.4.2020, pag. 5.⁽⁵⁾ GU L 245 del 30.7.2020, pag. 17.

- (3) Con la decisione (UE) 2020/1123, l'ESMA ha imposto nuovamente l'obbligo dal momento che, nonostante una parziale ripresa dei mercati finanziari dell'UE dalle perdite registrate dallo scoppio della pandemia, le prospettive di una ripresa futura sono rimaste incerte e sussistevano ancora minacce all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari e alla stabilità del sistema finanziario.
- (4) In conformità dell'articolo 28, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 236/2012, l'ESMA è tenuta a riesaminare tale misura a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi.
- (5) L'ESMA ha svolto tale riesame sulla base di un'analisi degli indicatori di prestazione, tra cui prezzi, volatilità, indici del differenziale sul contratto derivato avente ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (*credit default swap*) ed evoluzione delle posizioni corte nette, in particolare quelle comprese tra lo 0,1 e lo 0,2 %. In seguito all'analisi condotta, l'ESMA ha deciso di rinnovare la misura per ulteriori tre mesi.


2. CAPACITÀ DELLA MISURA DI AFFRONTARE MINACCE E IMPLICAZIONI TRANSFRONTALIERE [ARTICOLO 28, PARAGRAFO 2, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 236/2012]

a) Minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari

- (6) La pandemia di COVID-19 continua ad avere un impatto negativo sull'economia reale e le prospettive generali di una ripresa futura restano incerte, soprattutto alla luce dei recenti sviluppi nell'UE e altrove. L'ESMA osserva che il numero di casi di COVID-19 è notevolmente aumentato in diverse giurisdizioni nelle ultime settimane, sollevando preoccupazioni circa la possibilità di una seconda ondata di infezioni da COVID-19 che aggrava l'incertezza di qualsiasi prospettiva futura.
- (7) I mercati azionari dell'UE, come dimostrato dall'EURO STOXX 50 Index, hanno perso il 14 % nel periodo tra il 20 febbraio e il 3 settembre 2020, a fronte di una perdita di valore del 13 % tra il 20 febbraio e il 4 giugno (figura 1). L'EURO STOXX 50 Index ha registrato un notevole miglioramento rispetto ai livelli raggiunti a marzo [quando il calo è stato di circa il 30 %, rispetto a febbraio 2020, come indicato nella decisione (UE) 2020/525], ma senza tornare ai livelli pre-COVID-19.
- (8) Anche la volatilità misurata dall'indice VSTOXX ⁽⁶⁾ resta relativamente elevata rispetto a febbraio 2020. Il livello misurato a settembre (+ 15 %) è leggermente superiore a quello di giugno (+ 13 %). Lo stesso vale, e anche in misura maggiore, per l'indice VIX ⁽⁷⁾ (+ 18 % a settembre rispetto al +9 % di giugno) (figura 1 e figura 2).
- (9) Il livello dei *credit default swap* (CDS) è diminuito di un valore compreso tra il 17 % e il 28 % dal 4 giugno al 3 settembre (figura 1). Tuttavia, per comprendere meglio il potere informativo dei CDS in questo momento, i dati devono essere valutati nel contesto della decisione della Banca centrale europea (BCE) sul Programma di acquisto per l'emergenza pandemica (PEPP). Dall'inizio di marzo, i differenziali sul CDS hanno iniziato a essere altamente volatili e indicativi di un rischio finanziario elevato. Il rinnovo da parte dell'ESMA della decisione (UE) 2020/525, sulla base dei dati fino al 4 giugno, dipendeva anche dal fatto che i differenziali sul CDS erano elevati e volatili in quel momento ed erano considerati come un'indicazione della percezione del rischio nel mercato.
- (10) Tuttavia, l'aumento del PEPP di altri 600 miliardi di euro deciso il 4 giugno ha portato lo stimolo monetario totale annunciato dalla BCE a 1,35 mila miliardi di euro, riducendo il valore informativo dei differenziali sul CDS in relazione alla percezione del rischio del mercato.
- (11) Considerazioni analoghe possono essere fatte in relazione al valore informativo dei mercati obbligazionari sovrani, che, come nel caso dei differenziali sul CDS, sono influenzati dalla politica monetaria delle banche centrali. Come appare nella figura 1, i rendimenti dei titoli di Stato a 10 anni di Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia mostrano un calo rispetto ai livelli di giugno di 22 punti base di media.
- (12) Di conseguenza, l'ESMA ritiene che l'evoluzione dei mercati azionari, che è notevolmente meno influenzata dalla politica monetaria delle banche centrali, dovrebbe fornire una migliore comprensione dell'attuale livello di rischio nei mercati finanziari dell'UE.

⁽⁶⁾ L'indice VSTOXX misura la volatilità implicita basata sui prezzi delle opzioni EURO STOXX 50.

⁽⁷⁾ L'indice VIX è calcolato utilizzando il punto medio delle quotazioni di bid (denaro) e ask (lettera) delle opzioni dell'indice S&P 500 (SPX) in tempo reale.



- (13) Analogamente a EURO STOXX 50, l'indice STOXX Europe 800 (indice Svizzera escluso) ha perso circa il 17 % dal 20 febbraio 2020, a fronte di un calo del 16 % a giugno. Lo STOXX Europe Total Market Banks (rif. banche europee) è diminuito del 37 % da febbraio, mentre a giugno la perdita era di circa il 30 %.
- (14) Come menzionato nella relazione dell'ESMA su tendenze, rischi e vulnerabilità n. 2 del settembre 2020 (TRV), nel secondo trimestre del 2020 si sono registrati segnali di differenziazione tra i vari settori, che hanno interessato in particolare gli enti creditizi. A fine giugno, gli indici delle compagnie aeree e del settore bancario dell'UE erano ancora al di sotto dei livelli di inizio gennaio, rispettivamente, del 36 % e del 30 %. Inoltre, la figura 3 mostra che il settore bancario e quello assicurativo sono piuttosto stabili da giugno, ma l'andamento tra il 20 febbraio e il 3 settembre rispetto a quello tra il 20 febbraio e il 4 giugno mostra un peggioramento: - 38 % rispetto a - 33 % per il settore bancario e - 21 % rispetto a - 20 % per il settore assicurativo. Al contrario, l'andamento dei settori non finanziari ⁽⁸⁾ registra un lieve miglioramento: - 9 % rispetto a - 11 %.
- (15) La ripresa dei prezzi in determinati settori è avvenuta nel contesto di un ulteriore deterioramento del contesto macroeconomico e di una recessione globale profonda e sincronizzata. Come indicato nella TRV, l'attuale apparente disaccoppiamento dell'andamento dei mercati finanziari rispetto all'attività economica sottostante solleva un interrogativo sulla sostenibilità del rimbalzo del mercato in corso.
- (16) Considerando il livello aggregato nazionale o dell'UE, la ripresa dei prezzi non sembra essersi concretizzata: la figura 5 mostra che le diminuzioni dei prezzi sono diffuse in tutta l'Unione, da giugno a settembre non ci sono stati miglioramenti significativi e l'andamento degli indici azionari per 22 mercati dell'UE indica che il calo dal 20 febbraio al 3 settembre è stato peggiore di quello dal 20 febbraio al 4 giugno. Inoltre, i mercati azionari hanno perso almeno il 10 % del loro valore in 25 giurisdizioni, rispetto alle 24 di giugno, se si confrontano i prezzi del 3 settembre con quelli del 20 febbraio 2020. Nello stesso periodo, i corsi delle azioni degli enti creditizi europei hanno perso tra il 10 % e il 59 %, a fronte di perdite di valore tra il 9 e il 48 % registrate nel periodo da febbraio a giugno.
- (17) La percentuale di azioni con una posizione corta netta compresa tra lo 0,1 e lo 0,2 % è aumentata costantemente nel periodo dal 16 marzo all'11 giugno 2020, per poi rimanere stabile fino al 4 settembre 2020 ⁽⁹⁾ a una media del 13 % sul totale delle posizioni corte nette (figura 6). Inoltre, la soglia di segnalazione più bassa aveva dimostrato che, in alcuni paesi, le posizioni corte nette tra lo 0,1 % e lo 0,2 % rappresentavano fino a circa il 50 % del totale delle posizioni segnalate. In conclusione, la percentuale di posizioni corte nette tra lo 0,1 e lo 0,2 %, che doveva essere notificata in virtù del superamento di una determinata soglia ridotta, rappresenta ancora una parte rilevante del totale delle posizioni corte nette e ha un forte valore informativo per le autorità di regolamentazione nel contesto attuale.
- (18) Nel complesso, le notevoli diminuzioni dei prezzi in settori chiave, la volatilità relativamente elevata, il potenziale disaccoppiamento tra l'andamento dei mercati finanziari e l'attività economica sottostante e un livello costantemente elevato di posizioni corte nette, insieme all'incertezza sull'evoluzione della pandemia di COVID-19 e sul suo impatto sull'economia reale, segnalano che i mercati finanziari dell'UE rimangono in uno stato di fragilità. Tale stato aumenta le probabilità che le pressioni alle vendite allo scoperto possano avviare o esacerbare sviluppi negativi nei prossimi mesi, che, a loro volta, possono influire negativamente sulla fiducia dei mercati o sull'integrità del meccanismo di determinazione dei prezzi.
- (19) Pertanto, l'ESMA ritiene che la combinazione di circostanze appena descritta rappresenti una grave minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari.

b) Minaccia alla stabilità di tutto o di parte del sistema finanziario dell'Unione

- (20) Come ha spiegato la BCE nel suo rapporto sulla stabilità finanziaria ⁽¹⁰⁾, quest'ultima è una condizione in cui il sistema finanziario, che comprende intermediari finanziari, mercati e infrastrutture del mercato, è in grado di resistere agli shock e alla brusca correzione degli squilibri finanziari.

⁽⁸⁾ I settori non finanziari escludono i seguenti sottosectori: banche, assicurazioni e servizi finanziari.

⁽⁹⁾ Le segnalazioni delle posizioni corte nette giornaliera della Danimarca mancano nel periodo fra il 31 agosto e il 4 settembre a causa di un problema tecnico.

⁽¹⁰⁾ <https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/fsr/html/ecb.fsr201911~facad0251f.en.html>




- (21) La pandemia di COVID-19 continua ad avere un forte impatto sull'economia reale dell'Unione. Come riportato nella TRV dell'ESMA, nonostante il rimbalzo del mercato, il contesto di mercato resta fragile e l'ESMA prevede, andando avanti, un «prolungato periodo di rischio per gli investitori istituzionali e i singoli investitori di ulteriori, forse significative, correzioni di mercato e [...] rischi molto elevati in tutta la sfera di competenza dell'ESMA»⁽¹⁾. A questo proposito, l'ESMA ha avvertito il pubblico di un potenziale disaccoppiamento tra l'andamento dei mercati finanziari e l'attività economica sottostante.
- (22) La precedente sezione 2a) contiene ulteriori informazioni sull'andamento dei settori bancario, assicurativo e dei mercati finanziari.
- (23) Queste diffuse diminuzioni dei prezzi comportano per la maggior parte delle azioni dell'UE in tutti i settori una fragilità per cui ulteriori diminuzioni dei prezzi non innescate da ulteriori informazioni fondamentali potrebbero avere conseguenze altamente dannose.
- (24) Nella situazione di incertezza ancora vigente, l'ESMA ritiene che una sostanziale pressione alla vendita e un'insolita volatilità del prezzo dei titoli azionari potrebbero essere innescate da diversi fattori, tra cui un numero crescente di partecipanti al mercato impegnati in vendite allo scoperto e nell'accumulo di importanti posizioni corte nette.
- (25) In particolare, l'ESMA osserva che i diffusi cali di prezzo per gli enti creditizi, che costituiscono uno dei parametri per la decisione di rinnovo presa a giugno, non sono migliorati. Ciò indica che gli enti creditizi, che in determinati casi sono importanti dal punto di vista sistemico, restano potenzialmente vulnerabili alle strategie di vendita allo scoperto e all'accumulo di importanti posizioni corte nette, indipendentemente dal fatto che tali strategie e posizioni siano supportate da informazioni fondamentali.
- (26) Rimane il rischio che l'accumulo di strategie di vendita allo scoperto e di importanti posizioni corte nette possa portare a spirali di prezzi al ribasso disordinate per determinati emittenti, con potenziali effetti di ricaduta all'interno dello stesso Stato membro o nell'Unione, che a loro volta potrebbero alla fine mettere a rischio il sistema finanziario di uno o più Stati membri.
- (27) Nonostante la parziale ripresa osservata in determinati settori dei mercati finanziari europei, l'ESMA ritiene che le attuali circostanze di mercato continuino a minacciare seriamente la stabilità del sistema finanziario dell'Unione.
- (28) Nei limiti del mandato dell'ESMA, il previsto rinnovo della misura impone alle persone fisiche o giuridiche che detengono una posizione corta netta in titoli azionari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato l'obbligo di comunicazione alle autorità nazionali competenti a una soglia inferiore a quella stabilita dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 236/2012.
- (29) Il rinnovo di tale misura dovrebbe mantenere la maggiore capacità delle autorità nazionali competenti e dell'ESMA di valutare adeguatamente l'evoluzione della situazione, differenziare i movimenti di mercato guidati da informazioni fondamentali da quelli che potrebbero essere avviati o esacerbati da vendite allo scoperto e reagire qualora l'integrità, l'ordinato funzionamento e la stabilità dei mercati richiedano azioni più rigorose.

c) Implicazioni transfrontaliere

- (30) Un'altra condizione affinché l'ESMA possa adottare questa misura è che le minacce individuate abbiano implicazioni transfrontaliere.
- (31) Come descritto in precedenza, i mercati azionari di tutta l'UE, considerando sia gli indici nazionali che quelli paneuropei, non si sono completamente ripresi dalle forti diminuzioni dei prezzi osservate a marzo.
- (32) Poiché i mercati finanziari della maggior parte degli Stati membri dell'UE sono interessati da questi rischi, sebbene in misura diversa, le implicazioni transfrontaliere restano particolarmente gravi in quanto l'interconnessione dei mercati finanziari dell'UE aumenta la probabilità di potenziali effetti di ricaduta o di contagio sui mercati in caso di pressione alle vendite allo scoperto.
- (33) Pertanto, l'ESMA ritiene che le minacce all'integrità, all'ordinato funzionamento e alla stabilità finanziaria dei mercati descritte sopra hanno implicazioni transfrontaliere. A causa della natura della crisi COVID-19, esse hanno a tutti gli effetti un carattere paneuropeo e globale.

⁽¹⁾ TRV, Sintesi, pag. 4.



3. NESSUNA AUTORITÀ COMPETENTE HA ADOTTATO MISURE PER AFFRONTARE LA MINACCIA OVVERO UNA O PIÙ AUTORITÀ COMPETENTI HANNO ADOTTATO MISURE NON ADEGUATE A FAR FRONTE ALLA MINACCIA IN QUESTIONE [ARTICOLO 28, PARAGRAFO 2, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 236/2012]

- (34) Un'altra condizione da soddisfare affinché l'ESMA possa adottare la misura di cui alla presente decisione è che un'autorità competente o le autorità competenti non abbiano adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non siano sufficienti per farvi fronte.
- (35) Le preoccupazioni relative all'integrità, all'ordinato funzionamento e alla stabilità finanziaria dei mercati descritte nella decisione (UE) 2020/525, che restano valide per la presente decisione, hanno indotto alcune autorità nazionali competenti ad attuare provvedimenti nazionali volti a limitare le vendite allo scoperto di titoli azionari in Spagna, Francia, Austria, Belgio, Grecia e Italia ⁽¹⁾, i quali scadevano il 18 maggio.
- (36) In seguito alla scadenza o alla revoca di tali misure provvisorie, nell'UE non sono stati adottati ulteriori provvedimenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 e, alla data della presente decisione, non sono in vigore misure di questo tipo.
- (37) Al momento in cui si adotta la presente decisione, nessuna autorità competente ha attuato misure per aumentare la propria visibilità sull'evoluzione delle posizioni corte nette definendo soglie di comunicazione più basse, poiché dette autorità possono fare affidamento sulla decisione (UE) 2020/1123.
- (38) La necessità di avere una maggiore visibilità delle posizioni corte nette è ancora più acuta in un contesto in cui le suddette limitazioni imposte ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 236/2012 non sono più in vigore e permane l'incertezza circa l'impatto prolungato della COVID-19. Poiché le vendite allo scoperto e le operazioni con effetto equivalente non sono più soggette ad altri vincoli esterni, le autorità nazionali competenti in tutta l'UE devono essere in grado di individuare in anticipo se le posizioni corte nette vengono accumulate in misura tale da far sì che i rischi per i mercati finanziari e la stabilità finanziaria sopra descritti si manifestino e siano esacerbati dalla pressione alla vendita allo scoperto.
- (39) Alla luce dei suddetti rischi paneuropei, resta evidente che le informazioni ricevute dalle autorità nazionali competenti secondo la soglia di segnalazione ordinaria di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 236/2012 non sono sufficienti nelle attuali condizioni di stress del mercato. L'ESMA ritiene che il mantenimento di soglie di comunicazione più basse dovrebbe garantire che tutte le autorità nazionali competenti dell'UE e la stessa ESMA dispongano dei migliori insiemi di dati disponibili per monitorare le tendenze del mercato e siano pronte ad adottare ulteriori provvedimenti, se necessario.


4. EFFICACIA DELLA MISURA [ARTICOLO 28, PARAGRAFO 3, LETTERA A), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 236/2012]

- (40) L'ESMA deve inoltre tenere conto del grado in cui il rinnovo della misura affronta in modo significativo la minaccia individuata.
- (41) L'ESMA ritiene che, nonostante le perdite straordinarie subite nella negoziazione dei titoli azionari in mercati regolamentati dal 20 febbraio 2020, i mercati abbiano funzionato in modo ordinato e che l'integrità dei mercati sia stata ampiamente preservata.
- (42) L'ESMA ha pertanto analizzato le circostanze attuali, in particolare valutando fino a che punto queste costituiscano minacce per l'integrità dei mercati e la stabilità finanziaria dell'Unione e se il rinnovo della misura dell'ESMA possa essere efficace nel far fronte a tali minacce adottando un approccio lungimirante.

a) La misura affronta in modo significativo la minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari

- (43) Nelle circostanze sopra descritte, qualsiasi aumento improvviso della pressione alla vendita e della volatilità del mercato dovuto alla vendita allo scoperto e all'accumulo di posizioni corte può amplificare le tendenze al ribasso dei mercati finanziari. Benché in altri periodi la vendita allo scoperto possa svolgere un ruolo positivo nel determinare la corretta valutazione degli emittenti, nelle attuali condizioni del mercato può rappresentare una minaccia supplementare all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati.

⁽¹⁾ In Italia il provvedimento è stato revocato il 18 maggio.



- (44) In particolare, considerando l'impatto orizzontale della situazione di emergenza perdurante, che incide su un vasto numero di titoli azionari nell'Unione, qualsiasi calo improvviso dei loro prezzi può essere esacerbato da un'ulteriore pressione alla vendita causata dalla vendita allo scoperto e dall'aumento di posizioni corte nette che, se inferiori alle soglie normali per la notifica alle autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 236/2012, senza il rinnovo della misura non verrebbero rilevate.
- (45) Per i motivi summenzionati, è opportuno che le autorità nazionali competenti e l'ESMA siano messe al corrente il prima possibile dell'avvio di vendite allo scoperto e dell'accumulo di importanti posizioni corte nette da parte dei partecipanti al mercato per impedire, se necessario, che tali posizioni diano inizio a una cascata di ordini di vendita e alla conseguente diminuzione significativa dei prezzi.
- (46) L'ESMA ritiene che, senza il rinnovo di questa misura per altri tre mesi, le autorità nazionali competenti e l'ESMA non avrebbero la capacità di monitorare adeguatamente il mercato nell'attuale contesto di incertezza e fragilità. Ciò è accentuato dall'apparente disaccoppiamento tra l'andamento dei mercati finanziari e l'attività economica sottostante, unitamente alla natura evolutiva della pandemia di COVID-19. Tali fattori potrebbero innescare un'improvvisa e significativa pressione alla vendita e un'inusuale volatilità aggiuntiva del prezzo delle azioni dell'Unione che, a sua volta, potrebbero essere ulteriormente amplificate dall'accumulo di posizioni corte.
- (47) Allo stesso tempo, l'ESMA ritiene opportuno mantenere la soglia di comunicazione di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 236/2012, che è pari allo 0,5 % del capitale sociale emesso della società, in quanto l'abbassamento di tale soglia non sembra essere necessario dal punto di vista del mantenimento dell'ordine dei mercati e della gestione dei rischi per la stabilità finanziaria. L'ESMA continua a monitorare costantemente le condizioni di mercato e, se necessario, adotterà ulteriori misure.


b) La misura affronta in modo significativo la minaccia alla stabilità di tutto o di parte del sistema finanziario dell'Unione

- (48) Come descritto in precedenza, l'andamento della grande maggioranza dei mercati azionari dell'UE è peggiorato tra giugno e settembre 2020, rispetto al 20 febbraio. Nel complesso, le negoziazioni di azioni dal 20 febbraio 2020 sono state e sono tuttora caratterizzate dalla pressione alla vendita e da una volatilità relativamente elevata. Come evidenziato in precedenza, diversi fattori di rischio continuano ad avere un impatto su molti settori dell'economia reale e sui mercati finanziari dell'UE. In questo contesto, l'avvio di vendite allo scoperto e l'accumulo di importanti posizioni corte nette possono amplificare la pressione alla vendita e le tendenze al ribasso che, a loro volta, possono aggravare una minaccia in grado di produrre effetti particolarmente nocivi per la stabilità finanziaria degli istituti finanziari e delle società di altri settori.
- (49) In tale contesto, le limitazioni sui dati per le autorità nazionali competenti e l'ESMA limiterebbero la loro capacità di far fronte a potenziali effetti negativi per l'economia e, in ultima analisi, per la stabilità finanziaria dell'Unione nel suo complesso.
- (50) Pertanto, il rinnovo della misura dell'ESMA volta ad abbassare temporaneamente le soglie di comunicazione delle posizioni corte nette alle autorità nazionali competenti affronta in modo efficace questa minaccia alla stabilità di parti o, in ultima analisi, dell'intero sistema finanziario dell'Unione, riducendo le limitazioni sui dati e rafforzando la capacità delle autorità nazionali competenti di affrontare i rischi imminenti in una fase precoce.

c) Miglioramento della capacità delle autorità competenti di monitorare la minaccia

- (51) In condizioni di mercato normali, le autorità nazionali competenti monitorano qualsiasi minaccia che possa derivare dalle vendite allo scoperto e dall'accumulo di posizioni corte nette con strumenti di vigilanza stabiliti dalla legislazione dell'Unione, in particolare con gli obblighi di comunicazione riguardanti dette posizioni previsti dal regolamento (UE) n. 236/2012 ⁽¹³⁾.
- (52) Tuttavia, le condizioni attuali del mercato impongono di intensificare l'attività di monitoraggio delle autorità nazionali competenti e dell'ESMA in merito alle posizioni corte nette aggregate in titoli azionari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati. A tal fine, e data la perdurante incertezza legata alla pandemia di COVID-19, è ancora importante che le autorità nazionali competenti continuino a ricevere informazioni sull'accumulo di posizioni corte nette il prima possibile, prima che queste ultime raggiungano il livello dello 0,2 % del capitale azionario emesso come stabilito nell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 236/2012.

⁽¹³⁾ Cfr. l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 236/2012.



- (53) Ciò è messo in evidenza dalla percentuale di azioni con una posizione corta netta compresa tra lo 0,1 e lo 0,2 %, che è aumentata costantemente nel periodo dal 16 marzo all'11 giugno 2020, per poi rimanere stabile fino al 4 settembre 2020 ⁽¹⁴⁾ a una media del 13 % durante l'intero periodo di osservazione. Pertanto, si può concludere che la percentuale di posizioni corte nette tra lo 0,1 e lo 0,2 %, che ha dovuto essere segnalata a causa della riduzione della soglia di notifica imposta dall'ESMA, rimane una parte consistente del totale delle posizioni corte nette.
- (54) Pertanto, il rinnovo della misura dell'ESMA manterrà la capacità potenziata delle autorità nazionali competenti di affrontare le minacce individuate in una fase precoce, consentendo a dette autorità e all'ESMA di gestire tempestivamente le minacce all'ordinato funzionamento dei mercati e alla stabilità finanziaria nel caso in cui dovessero manifestarsi segnali di tensione del mercato.


5. LE MISURE NON CREANO UN RISCHIO DI ARBITRAGGIO NORMATIVO [ARTICOLO 28, PARAGRAFO 3, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 236/2012]

- (55) Al fine di adottare o rinnovare una misura ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 236/2012, l'ESMA deve valutare se la misura crei un rischio di arbitraggio normativo.
- (56) Il rinnovo della misura dell'ESMA verte sugli obblighi di comunicazione dei partecipanti al mercato in relazione a tutti i titoli azionari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione e garantirà una soglia di comunicazione unica per tutte le autorità nazionali competenti, assicurando condizioni di parità per tutti i partecipanti al mercato all'interno e all'esterno dell'UE in merito alla contrattazione di titoli azionari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati dell'Unione.

6. LA MISURA DELL'ESMA NON PRODUCE EFFETTI NEGATIVI SULL'EFFICIENZA DEI MERCATI FINANZIARI, COME LA RIDUZIONE DELLA LIQUIDITÀ SU DETTI MERCATI O LA CREAZIONE DI INCERTEZZA PER I PARTECIPANTI AL MERCATO, CHE RISULTINO SPROPORZIONATI RISPETTO AI BENEFICI [ARTICOLO 28, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL REGOLAMENTO (UE) N. 236/2012]

- (57) L'ESMA deve valutare se la misura produce effetti negativi che si possano ritenere sproporzionati rispetto ai suoi benefici.
- (58) L'ESMA ritiene opportuno che le autorità nazionali competenti monitorino da vicino l'evoluzione delle posizioni corte nette prima di considerare l'adozione di eventuali misure maggiormente invasive. L'ESMA osserva che la soglia di comunicazione normale (0,2 % del capitale azionario emesso) potrebbe essere inadeguata nelle perduranti condizioni di mercato eccezionali per individuare tempestivamente le tendenze e le minacce che stanno emergendo.
- (59) Sebbene l'introduzione di un obbligo di comunicazione rafforzato possa aver aggiunto un onere aggiuntivo per i soggetti segnalanti, attualmente questi ultimi hanno già adattato i loro sistemi interni in seguito all'applicazione delle decisioni (UE) 2020/525 e (UE) 2020/1123, pertanto il rinnovo di questa misura non dovrebbe avere un ulteriore impatto sui costi di adempimento dei soggetti segnalanti. Inoltre, non limiterà la capacità dei partecipanti al mercato di assumere o incrementare le loro posizioni corte in titoli azionari e, di conseguenza, l'efficienza del mercato non ne risentirà.
- (60) Rispetto ad altri potenziali provvedimenti maggiormente invasivi, questo rinnovo della misura non dovrebbe incidere sulla liquidità nel mercato, poiché un obbligo di comunicazione più rigoroso per un numero ristretto di partecipanti al mercato non dovrebbe modificarne le strategie di negoziazione né, conseguentemente, la partecipazione al mercato. Inoltre, il mantenimento dell'eccezione prevista per le attività di supporto agli scambi (*market making*) e i programmi di stabilizzazione è volto a non aumentare l'onere per i soggetti che offrono servizi importanti in termini di fornitura di liquidità e riduzione della volatilità, particolarmente opportuno nella situazione attuale.
- (61) Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del rinnovo della misura, l'ESMA ritiene che limitarlo a uno o più settori o a un sottoinsieme di emittenti potrebbe non raggiungere il risultato desiderato. L'entità delle diminuzioni di prezzo registrate dopo la diffusione della pandemia di COVID-19, l'ampia gamma di titoli azionari (e di settori) colpiti e il grado di interconnessione tra le economie dell'UE e le sedi di negoziazione indicano che una misura di portata europea sarà probabilmente più efficace rispetto a misure settoriali nel fornire tempestivamente informazioni di mercato alle autorità nazionali competenti.

⁽¹⁴⁾ Le segnalazioni delle posizioni corte nette giornaliere della Danimarca mancano nel periodo fra il 31 agosto e il 4 settembre a causa di un problema tecnico.



- (62) Per quanto riguarda il rischio di generare incertezza sul mercato, la misura non introduce nuovi obblighi normativi poiché, abbassando la soglia prevista, si limita a modificare il normale obbligo di comunicazione in vigore dal 2012. L'ESMA sottolinea inoltre che il rinnovo della misura riguarda esclusivamente la comunicazione relativa a titoli azionari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione per acquisire contezza di posizioni per cui risulta particolarmente opportuna una segnalazione supplementare.
- (63) Pertanto, l'ESMA ritiene che un tale obbligo di trasparenza più stringente non dovrebbe avere effetti negativi sull'efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori che risultino sproporzionati rispetto ai benefici e non dovrebbe generare incertezza sui mercati finanziari.
- (64) In termini di durata della misura, l'ESMA ritiene che un rinnovo della misura per tre mesi sia giustificato alla luce delle informazioni disponibili in questo momento e delle prospettive ancora complessivamente incerte nel contesto della pandemia di COVID-19. L'ESMA intende ripristinare il normale obbligo di comunicazione non appena la situazione migliorerà, ma al tempo stesso non può scartare la possibilità di prorogare la misura qualora la situazione peggiori o i mercati rimangano in uno stato di fragilità.
- (65) Su tale base e a partire da questa data, l'ESMA ritiene che la presente decisione di rinnovare la misura temporanea di maggiore trasparenza sulle posizioni corte nette sia proporzionata alle perduranti circostanze avverse.

7. CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE [ARTICOLO 28, PARAGRAFI 4 E 5, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 236/2012]

- (66) L'ESMA si è consultata con il CERS, che non ha sollevato alcuna obiezione all'adozione della decisione proposta.
- (67) L'ESMA ha notificato alle autorità nazionali competenti la decisione prevista.
- (68) Il rinnovo della misura dell'ESMA sarà in vigore a partire dal 18 settembre 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

Definizione

Ai fini della presente decisione, per «mercato regolamentato» si intende un mercato regolamentato secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾.

Articolo 2

Obblighi di trasparenza temporanei supplementari


- Una persona fisica o giuridica che abbia una posizione corta netta in relazione al capitale azionario emesso da una società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato notifica all'autorità competente interessata, a norma degli articoli 5 e 9 del regolamento (UE) n. 236/2012, se tale posizione raggiunge o scende al di sotto della pertinente soglia di notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
- La soglia di notifica consiste nella percentuale pari allo 0,1 % del capitale azionario emesso dalla società interessata e ad ogni 0,1 % al di sopra di tale soglia.

Articolo 3

Esenzioni

- Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 236/2012, gli obblighi di trasparenza temporanei supplementari di cui all'articolo 2 non si applicano ai titoli azionari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato quando la sede principale di negoziazione dei titoli si trova in un paese terzo.

⁽¹⁵⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).



2. Ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2012, gli obblighi di trasparenza temporanei supplementari di cui all'articolo 2 non si applicano alle operazioni effettuate a causa di attività di supporto agli scambi.
3. Gli obblighi di trasparenza temporanei supplementari di cui all'articolo 2 non si applicano nei confronti di una posizione corta netta nell'ambito di un'operazione di stabilizzazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾.

Articolo 4


Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il 18 settembre 2020 e si applica a decorrere dalla relativa data di entrata in vigore per un periodo di tre mesi.

Fatto a Parigi, il 16 settembre 2020

Per il consiglio delle autorità di vigilanza
Steven MAIJOOR
Il presidente

⁽¹⁶⁾ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).




ALLEGATO

Nel presente allegato, la «decisione dell'ESMA» si riferisce alla decisione (UE) 2020/525.

Figura 1

Indicatori finanziari


Performance del mercato azionario	Cambiamenti dal 20.2.2020 al 3.9.2020 (in %)	Livello dell'indice al 3.9.2020	Cambiamenti dal 20.2.2020 al 4.6.2020 (in %)	Livello dell'indice al 4.6.2020
STOXX EUROPE 800 ex Svizzera	-17	116	-16	117
EURO STOXX INDEX	-13	362	-13	364
EURO STOXX 50	-14	3 304	-13	3 323
US S&P500	2	3 451	-8	3 112
JP Nikkei	0	23 466	-3	22 864
Globale	-1	228	-9	211
Banche europee	-37	93	-30	104
Titoli finanziari italiani	-30	27	-29	28
Titoli finanziari spagnoli	-48	34	-35	42
Titoli finanziari tedeschi	-13	123	-11	126
Titoli finanziari francesi	-34	118	-28	130
Volatilità				
	Cambiamenti dal 20.2.2020 al 3.9.2020 (in %)	Livello dell'indice al 3.9.2020	Cambiamenti dal 20.2.2020 al 4.6.2020 (in %)	Livello dell'indice al 4.6.2020
VSTOXX	15	29	13	28
VIX	18	33	9	25
Credit default swap				
	Cambiamenti in punti base dal 20.2.2020 al 3.9.2020	Differenziali sul CDS in punti base al 3.9.2020	Cambiamenti in punti base dal 20.2.2020 al 4.6.2020	Differenziali sul CDS in punti base al 4.6.2020
Titoli societari europei	5	45	22	62
Titoli ad alto rendimento europei	92	290	157	355
Titoli finanziari europei	15	59	29	73
Titoli finanziari subordinati europei	38	124	62	149



Obbligazioni di Stato a 10 anni	Cambiamenti in punti base dal 20.2.2020 al 3.9.2020	Rendimenti delle obbligazioni in % al 3.9.2020	Cambiamenti in punti base dal 20.2.2020 al 4.6.2020	Rendimenti delle obbligazioni in % al 4.6.2020
Titoli tedeschi a 10 anni	- 5	- 0,49	15	- 0,29
Titoli spagnoli a 10 anni	9	0,33	32	0,55
Titoli francesi a 10 anni	2	- 0,19	23	0,01
Titoli italiani a 10 anni	1,5	1,06	51	1,42
Titoli statunitensi a 10 anni	- 90	0,62	- 67	0,86
Titoli britannici a 10 anni	- 34	0,24	- 24	0,34
Titoli giapponesi a 10 anni	8	0,04	9	0,05

NB: cambiamenti dei mercati azionari espressi in termini relativi, altri cambiamenti espressi in termini assoluti.
 Fonti: Refinitiv EIKON, ESMA.

Figura 2
 Indicatori di volatilità




NB: volatilità implicite di EURO STOXX 50 (VSTOXX) e S&P 500 (VIX), in %.
 Fonti: Refinitiv Datastream, ESMA.



Figura 3


Indici azionari di titoli settoriali dell'UE



NB: prezzi di strumenti rappresentativi di capitale. 2020.02.20 = 100.


Fonti: Refinitiv Datastream, ESMA.





NB: prezzi di strumenti rappresentativi di capitale. 2020-02-20 = 100.

Fonti: Refinitiv Datastream, ESMA.



NB: prezzi di strumenti rappresentativi di capitale. 2020-02-20 = 100.

Fonti: Refinitiv Datastream, ESMA.





Figura 4

Indici del differenziale sul credit default swap dell'UE



NB: differenziali sul credit default swap negli indici IG corporate europei (iTraxx Europe, European HY corporates, iTraxx Europe Crossover) e European Financials, in punti base.
 Fonti: Refinitiv EIKON, ESMA.





Figura 5

Performance degli indici azionari europei per paese

	Cambiamento in percentuale dal 20.2.2020 al 3.9.2020	Cambiamento in percentuale dal 20.2.2020 al 4.6.2020
STOXX EUROPE 800 ex. Svizzera	- 16,67	- 15,78
EURO STOXX INDEX	- 13,22	- 12,72
EURO STOXX 50	- 13,57	- 13,07
AT	- 30,21	- 23,30
BE	- 19,22	- 14,86
BG	- 20,67	- 15,69
CY	- 39,52	- 34,73
CZ	- 17,81	- 13,94
DE	- 4,44	- 7,32
DK	4,24	- 2,48
EE	- 13,55	- 13,16
ES	- 29,45	- 21,88
FI	- 5,35	- 8,66
FR	- 17,37	- 15,91
GB	- 21,32	- 13,93
GR	- 29,24	- 26,64
HR	- 19,61	- 17,16
HU	- 24,05	- 17,83
IE	- 13,00	- 12,90
IS	- 1,50	- 4,44
IT	- 22,04	- 20,01
LT	5,06	- 1,98
LU	- 25,92	- 21,60
LV	5,53	- 1,81
MT	- 20,80	- 12,92



NL	- 11,66	- 9,17
NO	- 11,80	- 10,22
PL	- 15,75	- 13,47
PT	- 20,09	- 13,64
RO	- 10,73	- 11,45
SE	- 7,28	- 9,47
SI	- 13,01	- 10,83
SK	- 7,05	0,07

Fonti: Refinitiv EIKON, ESMA.






Figura 6

Posizioni corte nette tra lo 0,1 % e lo 0,2 % nel periodo che va dal 16 marzo al 4 settembre 2020 ⁽¹⁾



INDIRIZZO (UE) 2020/1690 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 25 settembre 2020****che modifica l'Indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema****(BCE/2020/45)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

Visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, gli articoli 9.2, 12.1, 14.3 e 18.2 e l'articolo 20, paragrafo 1,

Considerando quanto segue:

- (1) Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che l'Eurosistema utilizza al fine di attuare tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (2) È opportuno modificare l'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ⁽¹⁾ per includervi alcuni necessari aggiustamenti tecnici ed editoriali relativi a taluni aspetti delle operazioni di politica monetaria.
- (3) Al fine di ridurre la complessità generale del quadro di riferimento delle garanzie dell'Eurosistema, l'esposizione al rischio dell'Eurosistema e l'onere operativo nella valutazione dell'idoneità, le obbligazioni garantite non legislative (ossia obbligazioni garantite per contratto) non dovrebbero più essere accettate come garanzie dell'Eurosistema. Pertanto, le definizioni e le disposizioni relative alle obbligazioni garantite nel quadro di riferimento delle garanzie dell'Eurosistema dovrebbero essere modificate per limitare la tipologia di obbligazioni garantite idonee alle obbligazioni garantite legislative e *multi cédulas*.
- (4) Per riflettere il sistema a due livelli dell'Eurosistema per la remunerazione delle riserve in eccesso applicabile dal 30 ottobre 2019, conformemente alla decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) ⁽²⁾, occorre specificare quale quadro giuridico sia applicabile alla remunerazione delle riserve minime e delle riserve in eccesso.
- (5) Per ridurre ulteriormente la complessità del quadro di riferimento delle garanzie dell'Eurosistema, e tenendo conto del limitato utilizzo che ne è stato fatto, gli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti da società non finanziarie per i quali non è disponibile un'adeguata valutazione creditizia non dovrebbero più essere accettati in garanzia dall'Eurosistema al termine di un periodo di transizione.
- (6) Al fine di riflettere le recenti innovazioni finanziarie nel settore della finanza sostenibile, l'Eurosistema intende accettare determinati strumenti di debito negoziabili con strutture cedolari collegate al conseguimento, da parte dell'emittente, di obiettivi di sostenibilità predefiniti.
- (7) È opportuno chiarire che le attività con cedole collegate a tassi di riferimento interpolati sono idonee solo a determinate condizioni e tali condizioni dovrebbero essere specificate.
- (8) Al fine di stabilire un approccio coerente e trasparente per le categorie di attività negoziabili garantite idonee come garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, le attività negoziabili garantite diverse da titoli garantiti da attività (asset-backed securities, ABS) e da obbligazioni garantite non dovrebbero più essere accettate come garanzie dell'Eurosistema.

⁽¹⁾ Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).



- (9) I requisiti relativi ai dati a livello di prestito per i titoli garantiti da attività (ABS) che sono idonei ad essere stanziati in garanzia per l'Eurosistema dovrebbero essere modificati per quegli ABS per i quali i dati a livello di prestito sono segnalati in conformità al regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (10) È opportuno modificare talune disposizioni relative all'idoneità come garanzie dell'Eurosistema dei crediti e alla segnalazione dei dati ad essi relativi, al fine di migliorare la disponibilità di informazioni per i crediti nell'ambito del quadro di riferimento delle garanzie, rendere più chiare le norme che determinano l'idoneità dei crediti come garanzie e chiarire le procedure di verifica su tali attività.
- (11) Per garantire maggiore trasparenza, coerenza e certezza del diritto, è opportuno chiarire i criteri generali di accettazione per le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) nel quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (ECAAF).
- (12) È opportuno semplificare le norme relative all'uso degli strumenti di debito non garantiti emessi da una controparte o dai soggetti che hanno con essa stretti legami.
- (13) Al fine di aumentare la trasparenza del quadro di riferimento delle controparti dell'Eurosistema, è opportuno chiarire i dettagli relativi alla durata del periodo di tolleranza applicabile alle controparti che non soddisfano i requisiti minimi di fondi propri.
- (14) La sanzione pecuniaria per le violazioni connesse all'uso di attività idonee quali garanzie dell'Eurosistema dovrebbe essere modificata per fornire incentivi alle controparti affinché segnalino in modo proattivo tali violazioni.
- (15) Pertanto, è opportuno modificare l'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è modificato come segue:

1. L'articolo 2 è così modificato:

a) è inserito il seguente punto 24 bis):

«24 bis) per “obbligazione garantita legislativa del SEE” (EEA legislative covered bond) si intende un'obbligazione garantita emessa conformemente ai requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*);

^(*) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).»;


b) il punto 48) è sostituito dal seguente:

«48) per “obbligazione garantita di tipo jumbo” (jumbo covered bond) si intende un'obbligazione garantita legislativa del SEE con un volume di emissione di almeno 1 miliardo di EUR della quale almeno tre market makers quotino con regolarità i corsi di acquisto e di vendita.»;

c) è inserito il seguente punto 49 bis):

«49bis) per “obbligazione garantita legislativa” (legislative covered bond) si intende un'obbligazione garantita che sia un'obbligazione garantita legislativa del SEE o un'obbligazione garantita legislativa di un paese del G10 non appartenente al SEE.»;

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).



- d) è inserito il seguente punto 68 bis):
- «68 bis) per “obbligazione garantita legislativa di un paese del G10 non appartenente al SEE” (non-EEA G10 legislative covered bond) si intende un’obbligazione garantita emessa in conformità ai requisiti del quadro normativo nazionale riguardante le obbligazioni garantite di un paese del G10 non appartenente al SEE»;
- e) il punto 71) è soppresso;
- f) il punto 88) è soppresso;
- g) è inserito il seguente punto 88 bis):
- «88 bis) per “obiettivo di prestazione in termini di sostenibilità” (sustainability performance target, SPT) si intende un obiettivo fissato dall’emittente in un documento pubblico relativo all’emissione che misuri miglioramenti quantificati del profilo di sostenibilità dell’emittente per un periodo di tempo predefinito con riferimento a uno o più obiettivi ambientali di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e/o a uno o più obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite in relazione ai cambiamenti climatici o al degrado ambientale (**);


(*) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(**) Nell’ambito dell’«Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.»;

- h) il punto 94) è soppresso;
2. L’articolo 54 è così modificato:
- a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Le riserve che soddisfano l’obbligo di riserva minima ai sensi del regolamento (CE) n. 2531/98 e del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) sono remunerate conformemente al regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).»;
- b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:
- «3. Le riserve eccedenti la riserva obbligatoria minima di cui al paragrafo 2 sono remunerate conformemente alla decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) (*).

(*) Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).»;

3. all’articolo 61, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:
- «Tali attività sono idonee solo fino alla data in cui il Sistema di gestione delle garanzie dell’Eurosistema diventerà operativo (“data di entrata in funzione”).»;
4. L’articolo 63, paragrafo 1, è così modificato:
- a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «Al fine di risultare idonei, gli strumenti di debito presentano fino al rimborso finale una delle strutture cedolari di seguito indicate»;
- b) alla lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:
- «i) il tasso di riferimento è solo uno tra quelli di seguito indicati, in un dato momento:
- un tasso del mercato monetario in euro, ad esempio lo euro short-term rate (EURSTR) (compreso l’EURSTR composto o la media giornaliera dello stesso), l’Euribor, il LIBOR o indici analoghi; per la prima o/e l’ultima cedola, il tasso di riferimento può essere un’interpolazione lineare tra due durate dello stesso tasso del mercato monetario in euro, ad esempio un’interpolazione lineare tra due durate diverse dell’Euribor,
 - un tasso di swap a scadenza costante, quale ad esempio gli indici CMS, EISDA, EUSA,
 - il rendimento di un titolo di stato dell’area dell’euro o il rendimento di un indice di diversi titoli di stato dell’area dell’euro con scadenza al massimo annuale,
 - un tasso di inflazione dell’area dell’euro»



c) è aggiunta la seguente lettera c):

- «c) cedole a variazioni predefinite o cedole variabili con livelli collegati agli SPT, purché il conseguimento degli SPT da parte dell'emittente sia oggetto di verifica da parte di un soggetto terzo indipendente conformemente ai termini e alle condizioni dello strumento di debito.»;

5. è inserito il seguente articolo 64 bis:

«Articolo 64 bis

Attività negoziabili diverse da titoli garantiti da attività e obbligazioni garantite

1. Al fine di risultare idonee, le attività negoziabili diverse dagli ABS, obbligazioni garantite legislative e *multi cédulas* devono essere obbligazioni non garantite dell'emittente e del garante. Per le attività negoziabili con più di un emittente o con più di un garante, il requisito di cui al presente paragrafo si applica a ciascun emittente e a ciascun garante.

2. Le attività negoziabili garantite che erano idonee prima del 1° gennaio 2021 ma che non soddisfano i requisiti di idoneità di cui al presente articolo restano idonee fino al 1° gennaio 2026, a condizione che soddisfino tutti gli altri criteri di idoneità per le attività negoziabili. In deroga alla prima frase del presente paragrafo, le obbligazioni garantite che non sono né obbligazioni garantite legislative né *multi cédulas*, diventano inidonee a decorrere dal 1° gennaio 2021.»;

6. L'articolo 78 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

- «1. Dati completi e in forma standardizzata a livello di prestito relativi all'insieme di attività generatrici di flussi di cassa sottostanti i titoli garantiti da attività sono resi disponibili in conformità alle procedure definite nell'Allegato VIII.»;

b) il paragrafo 2 è soppresso;

7. L'articolo 80 è sostituito dal seguente:

«Articolo 80

Criteri di idoneità per obbligazioni garantite da titoli garantiti da attività (ABS)


1. Fatta salva l'idoneità delle obbligazioni garantite legislative ai sensi dell'articolo 64 bis, affinché le obbligazioni garantite legislative del SEE, garantite da ABS siano idonee, il pool di garanzie di tali obbligazioni (ai fini dei paragrafi da 1 a 4, «il pool di garanzie») deve contenere esclusivamente ABS che soddisfino tutti i seguenti requisiti.

- a) Le attività generatrici di flussi di cassa a copertura dei titoli garantiti da attività soddisfano i criteri previsti dall'articolo 129, paragrafo 1, lettere da d) a f), del regolamento (UE) n. 575/2013.
- b) Le attività generatrici di flussi di cassa sono state cedute (originate) da un soggetto che presenta stretti legami con l'emittente, come descritti nell'articolo 138.
- c) Essi sono usati come strumento tecnico per trasferire dall'entità cedente (originating entity) al pool di garanzie mutui ipotecari o prestiti garantiti da proprietà immobiliari.

2. Fatto salvo il paragrafo 4, le BCN usano le seguenti misure per verificare che il pool di garanzie non contenga titoli garantiti da attività che non soddisfano quanto previsto dal paragrafo 1.

- a) Su base trimestrale, le BCN richiedono un'autocertificazione impegnativa da parte dell'emittente che confermi che il pool di garanzie non contiene ABS non conformi a quanto previsto dal paragrafo 1. La richiesta della BCN specifica che l'autocertificazione deve essere firmata dal direttore generale (Chief Executive Officer, CEO) dell'emittente, dal suo direttore finanziario (Chief Financial Officer, CFO) o da un dirigente di pari grado, ovvero da un rappresentante autorizzato a nome di uno di questi.
- b) Su base annuale, le BCN richiedono una conferma ex post da parte dei revisori esterni o dei soggetti incaricati di sorvegliare il pool di garanzie (cover pool monitors), la quale attesti che il pool di garanzie non contiene titoli garantiti da attività che non soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 nel periodo di riferimento.

3. Se l'emittente non ottempera a una specifica richiesta o se l'Eurosistema ritiene il contenuto della conferma inadeguato o insufficiente in misura tale da non consentire di verificare che il pool di garanzie soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1, l'Eurosistema decide di non accettare le obbligazioni garantite legislative del SEE come garanzie idonee o di sospendere l'idoneità.



4. Ove la legislazione applicabile o il prospetto escludano l'inclusione nel pool di garanzie di titoli garantiti da attività che non risultino conformi a quanto disposto al paragrafo 1, non è necessaria alcuna verifica ai sensi del paragrafo 2.
 5. Ai fini di cui al paragrafo 1, lettera b), l'esistenza di stretti legami è accertata al momento in cui le unità senior dei titoli garantiti da attività sono trasferite nel pool di garanzie delle obbligazioni garantite legislative del SEE.
 6. Il pool di garanzie delle obbligazioni garantite legislative di un paese del G10 non appartenente al SEE non deve contenere titoli garantiti da attività.»;
8. L'articolo 87 è così modificato:
- a) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) Se gli emittenti o i garanti sono «organismi del settore pubblico» di cui al punto 75) dell'articolo 2 e sono diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), non è consentito ricavare alcuna valutazione creditizia implicita, e gli strumenti di debito emessi o garantiti da tali soggetti sono equiparati a strumenti di debito emessi o garantiti da organismi del settore privato, ossia privi di una valutazione creditizia adeguata.»;
 - b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
 - «3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 61, paragrafo 1, se gli strumenti di debito sono emessi o garantiti da società non finanziarie stabilite in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, la valutazione della qualità creditizia è effettuata dall'Eurosistema sulla base delle regole in materia di valutazione della qualità creditizia applicabili ai crediti, di cui al Capitolo 2 del Titolo III».
 - c) nella tavola 9, l'espressione «sono equiparati a emittenti o debitori del settore privato» è sostituita da «sono equiparati a emittenti o debitori del settore privato, ossia le loro attività negoziabili non sono idonee»;
9. L'articolo 90 è così modificato:
- a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Per risultare idonei, i crediti devono soddisfare i seguenti requisiti dal momento in cui sono mobilizzati fino al loro rimborso finale o smobilizzo.»;
 - b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) un capitale fisso e incondizionato; e»;
 - c) alla lettera b), l'espressione «un tasso di interesse, fino al rimborso finale, che corrisponde a uno dei seguenti tipi:» è sostituita dall'espressione «un tasso di interesse che corrisponde a uno dei seguenti tipi:»;
 - d) alla lettera b), punto iii), il trattino «- un tasso del mercato monetario in euro, ad esempio l'Euribor, il LIBOR o indici analoghi;» è sostituito dal seguente:

«— un tasso del mercato monetario in euro, ad esempio lo euro short-term rate (EURSTR) (compreso l'EURSTR composto o la media giornaliera dello stesso), l'Euribor, il LIBOR o indici analoghi;»;
10. L'articolo 100 è sostituito dal seguente:


«Articolo 100

Verifica delle procedure e dei sistemi usati per presentare i crediti

Le BCN, o un'autorità di vigilanza o un revisore esterno, verificano l'appropriatezza delle procedure e dei sistemi con cui la controparte segnala all'Eurosistema le informazioni relative ai crediti, anteriormente alla prima mobilizzazione dei crediti da parte della controparte. La verifica delle procedure e dei sistemi è successivamente effettuata almeno una volta ogni cinque anni. In caso di cambiamenti significativi apportati a tali procedure o sistemi, può essere effettuata una nuova verifica.»;

11. all'articolo 101, dopo la lettera a) è inserita la seguente nuova lettera a bis):
- «a bis) Le BCN richiedono alle controparti di segnalare, in relazione ai crediti stanziati in garanzia a partire da maggio 2021, se del caso, gli identificativi pertinenti della banca dati relativa a dati analitici sul credito (AnaCredit) (ossia l'identificativo dell'«operatore monitorato», l'identificativo del «contratto» e l'identificativo dello «strumento»), come trasmessi ai sensi degli obblighi di segnalazione statistica conformemente al regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13) (*).

(*) Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13) (GU L 144 dell'1.6.2016, pag. 44).»;



12. all'articolo 102, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Sono espletate, ad opera della controparte e/o del cessionario, a seconda del caso, tutte le formalità legali necessarie per assicurare la validità dell'accordo e la mobilitazione dei crediti come garanzia.»;

13. all'articolo 120, i paragrafi 2 e 2 bis sono sostituiti dai seguenti:

«2. A seguito della procedura di richiesta di cui all'allegato IX quater, l'Eurosistema si riserva il diritto di decidere se dare avvio a una procedura di accettazione ECAF su domanda di un'agenzia di rating (credit rating agency, CRA). Nell'assumere la decisione, l'Eurosistema considera, tra l'altro, se la CRA fornisca una copertura consistente per l'attuazione efficiente dell'ECAF, in conformità ai requisiti di cui all'allegato IX bis.

2 bis. A seguito dell'avvio di una procedura di accettazione ECAF, l'Eurosistema svolge indagini relative a tutte le informazioni supplementari ritenute rilevanti al fine di garantire l'efficiente attuazione dell'ECAF, inclusa la capacità dell'ECAI (i) di soddisfare i criteri e le norme relative al processo di monitoraggio dei risultati dell'ECAF in conformità ai requisiti stabiliti nell'allegato IX e, ove applicabili, gli specifici criteri di cui all'allegato IX ter, e (ii) di soddisfare i criteri di accettazione stabiliti nell'allegato IX quater. L'Eurosistema si riserva di decidere se accettare un'ECAI ai fini dell'ECAF sulla base delle informazioni fornite e della propria due diligence.»;

14. L'articolo 138 è così modificato:

a) al paragrafo 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) stretti legami, come definiti al paragrafo 2, risultanti dall'esistenza di un ente del settore pubblico del SEE che gode del potere di imposizione fiscale e che è (i) un soggetto che detiene direttamente o indirettamente, tramite una o più società, il 20 % o più del capitale della controparte, oppure (ii) una parte terza che detiene direttamente o indirettamente, tramite una o più società, il 20 % o più del capitale della controparte e il 20 % o più del capitale dell'altro soggetto, purché non esistano altri stretti legami tra la controparte e l'altro soggetto, diversi da stretti legami risultanti da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godono del potere di imposizione fiscale;

b) obbligazioni garantite legislative del SEE che:

i) soddisfano i requisiti di cui all'articolo 129, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii) non contengono nel loro pool di garanzie strumenti di debito non garantiti emessi dalla controparte o da qualsiasi altro soggetto avente stretti legami con tale controparte, come definiti al paragrafo 2, e interamente garantiti da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godono del potere di imposizione fiscale; e

iii) sono munite di un rating ECAI all'emissione come definito alla lettera a) dell'articolo 83 che soddisfi i requisiti di cui all'allegato IX ter;


c) DGMR e DECC non negoziabili;»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Ove sia necessario verificare la conformità al paragrafo 3, lettera b), punto ii), ossia, per le obbligazioni garantite legislative del SEE, laddove la legislazione applicabile o il prospetto non escludano la presenza nel cover pool degli strumenti di debito di cui al paragrafo 3, lettera b), punto ii), e la controparte o un soggetto che abbia con essa stretti legami abbia emesso tali strumenti di debito, le BCN possono dare corso a tutte o ad alcune delle seguenti misure per condurre verifiche ad hoc per accertare la conformità al paragrafo 3, lettera b), punto ii).

a) Le BCN possono ottenere regolari rapporti di sorveglianza che forniscano un quadro d'insieme delle attività comprese nel cover pool delle obbligazioni garantite legislative del SEE;

b) ove i rapporti di sorveglianza non forniscano informazioni sufficienti a fini di verifica, le BCN possono ottenere un'autocertificazione impegnativa della controparte che utilizza come garanzia un'obbligazione garantita legislative del SEE, mediante la quale la controparte conferma che il cover pool delle obbligazioni garantite legislative del SEE non include, in violazione del paragrafo 3, lettera b), punto ii), obbligazioni bancarie non garantite che sono emesse da tale controparte o da ogni altro soggetto che abbia stretti legami con la stessa controparte e che siano interamente garantite da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godono del potere di imposizione fiscale. L'autocertificazione della controparte deve essere firmata dal CEO, dal CFO o da un dirigente di pari grado della controparte, ovvero da un rappresentante autorizzato a nome di uno di questi;




- c) Su base annuale, le BCN possono ottenere dalla controparte che utilizza come garanzia un'obbligazione garantita legislativa del SEE una conferma ex post, da parte dei revisori esterni o dei cover pool monitors, che il pool di garanzie delle obbligazioni garantite legislative del SEE non includa, in violazione del paragrafo 3, lettera b), punto ii), obbligazioni bancarie non garantite che sono emesse da tale controparte o da ogni altro soggetto che abbia stretti legami con la stessa controparte e che siano interamente garantite da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godono del potere di imposizione fiscale.
- d) Ove la controparte non fornisca l'autocertificazione o la conferma di cui alla lettere b) e c) su richiesta della BCN, l'obbligazione garantita legislativa del SEE non può essere utilizzata come garanzia da tale controparte.»;
15. L'articolo 139 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è soppresso;
- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. In casi eccezionali, il Consiglio direttivo della BCE può decidere di accordare deroghe temporanee all'articolo 138, paragrafo 1, permettendo ad una controparte di utilizzare strumenti di debito non garantiti emessi da tale controparte o da ogni altro soggetto che abbia stretti legami con la stessa controparte e che siano interamente garantiti da uno o più enti del settore pubblico del SEE che godono del potere di imposizione fiscale, per un massimo di tre anni. Una richiesta di deroga deve essere corredata da un piano di finanziamento da parte della controparte richiedente che indichi il modo in cui lo stanziamento delle relative attività sarà gradualmente eliminato entro i tre anni successivi alla concessione della deroga. Tale deroga può essere accordata solamente laddove la natura della garanzia prestata da una o più amministrazioni centrali, regionali o locali o altri enti del settore pubblico del SEE che hanno potere di imposizione fiscale soddisfi i requisiti previsti per le garanzie dall'articolo 114.»;
- c) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;
16. all'articolo 148, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Le controparti possono stanziare attività idonee diverse dai depositi a tempo determinato, per l'utilizzo transfrontaliero, in conformità alle seguenti regole:
- a) le attività negoziabili sono movimentate per il tramite di: i) collegamenti idonei; ii) procedure applicabili del CCBM; iii) collegamenti idonei in combinazione con le procedure del CCBM;
- b) i DECC e i DGMR sono stanziati in conformità con le procedure applicabili del CCBM; e
- c) i crediti sono stanziati o (i) tramite le procedure del CCBM applicabili oppure (ii) in conformità alle procedure nazionali, come stabilito nella pertinente documentazione nazionale della BCN di appartenenza.»;
17. L'articolo 155 è sostituito dal seguente:

«Articolo 155

Sanzioni pecuniarie per l'inosservanza di alcune regole operative

1. Qualora una controparte non osservi uno qualsiasi degli obblighi previsti dall'articolo 154, paragrafo 1, l'Eurosistema irroga una sanzione pecuniaria per ciascun caso di inosservanza. La sanzione pecuniaria applicabile è calcolata in conformità all'allegato VII.
2. Se una controparte pone rimedio al mancato rispetto di un obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera c), e ne dà notifica alla BCN prima che l'inosservanza sia stata notificata alla controparte dalla BCN, dalla BCE o da un revisore esterno ("infrazione auto-segnalata"), la sanzione pecuniaria applicabile calcolata in conformità all'allegato VII è ridotta del 50 %. La riduzione della sanzione pecuniaria si applica anche nei casi in cui la controparte comunichi alla BCN una violazione che non è stata rilevata dalla BCE o dalla BCN e in relazione ad attività smobilizzate. La riduzione della sanzione pecuniaria non si applica alle attività che rientrano nell'ambito di una procedura di verifica in corso di cui la controparte è a conoscenza per effetto di una notifica da parte della BCN, della BCE o di un revisore esterno.»;



18. all'articolo 156, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sia stata irrogata una sanzione pecuniaria;»;

19. L'articolo 158 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le controparti che sono soggette alla vigilanza di cui all'articolo 55, lettera b), punto i) ma che non soddisfano i requisiti in materia di fondi propri stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e/o consolidata, in conformità ai requisiti di vigilanza, e per le controparti soggette a vigilanza in forme comparabili di cui all'articolo 55, lettera b), punto iii) ma che non soddisfano requisiti comparabili a quelli in materia di fondi propri stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e/o consolidata, l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema è automaticamente limitato per motivi prudenziali. La limitazione corrisponde al livello di accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema in essere al momento in cui tale sottocapitalizzazione è comunicata all'Eurosistema. Tale limitazione fa salve eventuali ulteriori misure discrezionali eventualmente adottate dall'Eurosistema. Se il rispetto dei requisiti in materia di fondi propri non è stato ripristinato mediante misure di ricapitalizzazione adeguate e tempestive al più tardi entro 20 settimane dalla data di riferimento dell'esercizio di raccolta dei dati in cui è stata rilevata l'inosservanza, le controparti sono automaticamente sospese dall'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema per motivi prudenziali.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel contesto della valutazione riguardo alla solidità finanziaria di una controparte ai sensi dell'articolo 55, lettera c) e fatte salve le altre eventuali misure discrezionali, l'Eurosistema può limitare, per motivi prudenziali, l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, delle seguenti controparti:

a) controparti per le quali le informazioni sui coefficienti di capitale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 sono incomplete o non sono rese disponibili alla relativa BCN o alla BCE in maniera tempestiva e al più tardi entro 14 settimane dalla fine del trimestre pertinente;

b) controparti cui non è richiesta la segnalazione di coefficienti di capitale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 ma per le quali informazioni in forme comparabili di cui all'articolo 55, lettera b), punto iii) sono incomplete o non sono rese disponibili alla relativa BCN o alla BCE in maniera tempestiva e al più tardi entro 14 settimane dalla fine del trimestre pertinente.

L'accesso è ripristinato una volta che le informazioni pertinenti siano state rese disponibili alla BCN interessata e sia stato stabilito che la controparte soddisfa il criterio di solidità finanziaria ai sensi dell'articolo 55, lettera c). Se le informazioni pertinenti non sono state fornite al più tardi entro 20 settimane dalla fine del trimestre di riferimento, l'accesso della controparte alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema è automaticamente sospeso per motivi prudenziali.»;

20. all'articolo 159, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) attività emesse, emesse congiuntamente, gestite o garantite da controparti o soggetti che hanno con esse stretti legami il cui accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema sia stato sospeso, limitato o escluso dall'Eurosistema.»;

21. Gli allegati I, VIII, IX bis e XII sono modificati conformemente all'allegato I del presente indirizzo;


22. Il testo di cui all'allegato II del presente indirizzo è aggiunto come nuovo allegato IX quater.

Articolo 2

Efficacia e attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021. Esse notificano alla Banca centrale europea i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 6 novembre 2020.




*Articolo 3***Destinatari**

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 settembre 2020.

La presidente della BCE
Per il Consiglio direttivo della BCE
Christine LAGARDE



ALLEGATO I

Gli allegati I, VIII, IX bis e XII dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono modificati come segue:

1. all'allegato I, punto 5, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tali enti comprendono, tra gli altri, gli enti soggetti a procedure di ristrutturazione, a congelamento di fondi e/o ad altre misure che ne limitino l'utilizzo imposte dall'Unione ai sensi dell'articolo 75 del trattato o da uno Stato membro o a una decisione dell'Eurosistema che ne sospenda o escluda l'accesso alle operazioni di mercato aperto o alle operazioni dell'Eurosistema attivabili su iniziativa delle controparti.»;
2. L'allegato VIII è modificato come segue:
 - a) nella sezione II, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:


«2. I titoli garantiti da attività per i quali si utilizza il modello di segnalazione dei dati a livello di prestito della BCE devono obbligatoriamente raggiungere un livello minimo di conformità pari al punteggio per i dati A1, valutato in base alla disponibilità di informazioni, in particolare negli specifici campi dati contenuti nel modello di segnalazione dei dati a livello di prestito, calcolato secondo la metodologia di cui alla sezione III del presente allegato. Fatti salvi i valori di punteggio richiesti definiti nella sezione III con riferimento ai dati a livello di prestito, l'Eurosistema può accettare come garanzia titoli garantiti da attività per i quali siano utilizzati modelli di segnalazione dei dati a livello di prestito della BCE con un punteggio inferiore a quello richiesto (A1), sulla base di una valutazione condotta caso per caso e purché sia fornita una spiegazione adeguata del mancato raggiungimento del punteggio richiesto. Per ciascuna spiegazione adeguata l'Eurosistema precisa un livello massimo di tolleranza e il relativo orizzonte temporale, come ulteriormente specificato sul sito Internet della BCE. L'orizzonte temporale indica il termine entro il quale la qualità dei dati relativi ai titoli garantiti da attività deve migliorare.»;
 - b) nella sezione II, al paragrafo 3, l'espressione «modelli per la segnalazione dei dati a livello di prestito» è sostituita dall'espressione «modelli per la segnalazione dei dati a livello di prestito della BCE»;
 - c) nella sezione III, il titolo è sostituito dal seguente:

«METODOLOGIA DELLA BCE PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI DEI DATI»;
 - d) alla sezione IV, il titolo è sostituito dal seguente:

«DESIGNAZIONE DALL'EUROSISTEMA DEI REGISTRI DEI DATI A LIVELLO DI PRESTITO»;
 - e) nella sezione IV, parte I, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per poter essere designati dall'Eurosistema, i registri dei dati a livello di prestito devono rispettare i requisiti applicabili dell'Eurosistema, inclusi libertà di accesso, non discriminazione, copertura, struttura di governance adeguata e trasparenza.»;
3. all'allegato IX bis, sezione 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La copertura è calcolata sulla base dei rating emessi o avallati dalla CRA in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 e che soddisfano tutti gli altri requisiti ECAF. Per la copertura storica saranno presi in considerazione solo i requisiti di idoneità delle garanzie dell'Eurosistema che erano in vigore al momento pertinente e solo i rating emessi o avallati in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 al momento pertinente.»;
4. nell'allegato XII l'espressione «obbligazione garantita conforme alla direttiva OICVM di tipo jumbo» è sostituita dall'espressione «obbligazione garantita di tipo jumbo».



ALLEGATO II

È aggiunto il seguente nuovo allegato IX quater:


«ALLEGATO IX Quater

CRITERI DI ACCETTAZIONE E PROCEDURA DI RICHIESTA DELLE ECAI

Il presente allegato illustra in dettaglio i criteri di accettazione per le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (external credit assessment institution, ECAI) e la procedura con cui un'agenzia di rating del credito (credit rating agency, CRA) può richiedere di essere accettata come ECAI nell'ambito del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia (ECAI), come previsto all'articolo 120 del presente indirizzo.

I. PROCEDURA DI RICHIESTA DI ACCETTAZIONE IN QUALITÀ DI ECAI NELL'AMBITO DELL'ECAF

1. La richiesta di accettazione quale ECAI nell'ambito dell'ECAF deve essere presentata dalla CRA alla direzione della gestione dei rischi della BCE (DRMSecretariat@ecb.europa.eu). La domanda deve essere adeguatamente motivata e accludere la documentazione di supporto come stabilito alla sezione II, comprovante l'osservanza da parte del richiedente dei requisiti per le ECAI stabiliti nel presente indirizzo. La domanda, la motivazione e la documentazione di supporto devono essere fornite per iscritto in lingua inglese, mediante utilizzo di ogni modello pertinente e in formato elettronico.
2. Nella prima fase della procedura di richiesta, la CRA deve dimostrare la propria conformità ai pertinenti requisiti di copertura stabiliti all'articolo 120 e all'allegato IX bis del presente indirizzo, nonché al presente allegato, e, se la richiesta di accettazione della CRA nell'ambito dell'ECAF è stata precedentemente respinta dall'Eurosistema, in che modo la CRA ha posto rimedio alla sua precedente inosservanza. I passaggi individuali di questa prima fase sono i seguenti.
 - a) La CRA deve fornire alla BCE la documentazione e le informazioni di cui alla successiva sezione II, paragrafo 1. La CRA può anche fornire qualsiasi altra informazione che ritenga rilevante per dimostrare la sua conformità ai requisiti di copertura pertinenti e, se del caso, in che modo la CRA ha posto rimedio alla sua precedente inosservanza.
 - b) La BCE valuterà se la documentazione e le informazioni fornite a norma della sezione II, paragrafo 1, sono complete. Se le informazioni non sono complete, la BCE chiederà alla CRA di fornire informazioni supplementari.
 - c) Conformemente alla sezione II, paragrafo 2, la BCE può richiedere tutte le informazioni supplementari necessarie per avviare la sua valutazione della conformità della CRA ai requisiti di copertura pertinenti e, se del caso, del modo in cui la CRA ha posto rimedio alla sua precedente inosservanza.
 - d) Dopo avere concluso che la domanda è completa e avere chiesto e ottenuto informazioni supplementari, se necessario, la BCE ne dà comunicazione alla CRA.
 - e) La BCE valuterà se la CRA rispetta i pertinenti requisiti di copertura stabiliti all'articolo 120 e all'allegato IX bis del presente indirizzo, nonché al presente allegato, sulla base delle informazioni fornite a norma della sezione II, paragrafi 1 e 2, considerando la nozione di copertura sotto un profilo sia quantitativo che qualitativo, come ulteriormente specificato nella sezione III, paragrafo 2.
 - f) Nell'ambito della sua valutazione del rispetto, dei requisiti di copertura pertinenti della CRA, la BCE può imporre alla CRA di concedere l'accesso alle relazioni di rating al fine di dimostrare la conformità dei rating ai requisiti ECAF.
 - g) La BCE può richiedere chiarimenti o informazioni supplementari alla CRA in qualsiasi momento durante la sua valutazione dei requisiti di copertura pertinenti e, se del caso, sul modo in cui la CRA ha posto rimedio alla sua precedente inosservanza.
 - h) L'Eurosistema adotterà una decisione motivata sul rispetto, da parte della CRA, dei pertinenti requisiti di copertura e, se del caso, sul modo in cui la CRA ha posto rimedio alla sua precedente inosservanza. L'Eurosistema notificherà la sua decisione alla CRA interessata. Qualora l'Eurosistema decida che la CRA non soddisfa i requisiti di copertura pertinenti e/o, se del caso, che non abbia posto rimedio alla sua precedente inosservanza, esso fornirà i motivi della sua decisione nella notifica.
 - i) Contemporaneamente all'eventuale decisione notificata alla CRA di cui alla lettera h), l'Eurosistema notificherà alla CRA se esercita o meno il suo diritto esclusivo di decidere di non avviare una procedura di accettazione ECAF ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 2, del presente indirizzo, ossia di non consentire ad una CRA di procedere alla seconda fase della procedura di richiesta. L'Eurosistema motiverà la sua decisione nella notifica. A sostegno di tale decisione, l'Eurosistema può tenere conto, tra l'altro, del fatto che le informazioni fornite dalla CRA o tratte da altre




fonti sollevano questioni sostanziali riguardo alla circostanza che l'accettazione della CRA nell'ECAF impedirebbe l'efficiente attuazione dell'ECAF o non sarebbe conforme ai principi della funzione di controllo dei rischi dell'ECAF per il quadro delle garanzie dell'Eurosistema.

3. Se la BCE decide che la CRA rispetta i requisiti di copertura pertinenti e, se del caso, ha posto rimedio alla sua precedente inosservanza e la BCE decide di avviare una procedura di accettazione ECAF, la CRA può procedere alla seconda fase della procedura di richiesta. Nella seconda fase, la CRA deve dimostrare la propria conformità a tutti gli altri requisiti pertinenti stabiliti nel presente indirizzo. I singoli passaggi della seconda fase sono i seguenti.
 - a) La CRA deve fornire alla BCE la documentazione e le informazioni di cui alla sezione II, paragrafo 3. La CRA può anche fornire qualsiasi altra informazione che ritenga rilevante per dimostrare la sua conformità ai requisiti stabiliti nel presente indirizzo.
 - b) La BCE valuterà se la documentazione e le informazioni fornite a norma della sezione II, paragrafo 3 sono complete. Se le informazioni non sono complete, la BCE chiederà alla CRA di fornire informazioni supplementari.
 - c) Conformemente alla sezione II, paragrafo 4, la BCE può richiedere tutte le informazioni supplementari necessarie per avviare la sua valutazione della conformità della CRA ai requisiti stabiliti nel presente indirizzo.
 - d) Dopo avere concluso che la domanda è completa e avere chiesto e ottenuto informazioni supplementari, se necessario, rispetto alla copertura, la BCE ne dà comunicazione alla CRA.
 - e) L'Eurosistema valuterà se la CRA soddisfa i requisiti stabiliti nel presente indirizzo sulla base della documentazione e delle informazioni fornite a norma della sezione II, paragrafi 3 e 4, e di qualsiasi altra informazione pertinente disponibile da altre fonti, compreso il sito Internet della CRA. Essa condurrà la sua valutazione al fine di garantire l'efficiente attuazione dell'ECAF, di soddisfare il requisito dell'Eurosistema di elevati standard creditizi per le attività idonee e di salvaguardare la funzione di controllo dei rischi dell'ECAF per il quadro delle garanzie dell'Eurosistema.
 - f) Nell'ambito della sua valutazione della capacità della CRA di soddisfare i criteri e le norme del processo di verifica dei risultati dell'ECAF, l'Eurosistema applicherà il processo di verifica dei risultati dell'ECAF descritto all'articolo 126 del presente indirizzo ai rating della CRA relativi ad almeno tre anni e preferibilmente cinque anni prima della domanda, conformemente alla sezione II, paragrafo 3, e alla sezione III. L'Eurosistema può anche valutare i rating effettivi della CRA rispetto ad altri sistemi di valutazione del credito, in base alla sua esperienza e alle conoscenze acquisite nell'ambito dell'ECAF.
 - g) Nell'ambito della sua valutazione, l'Eurosistema può richiedere alla CRA di organizzare una o più visite in loco del personale dell'Eurosistema nei locali della CRA e/o riunioni live del personale competente della CRA con il personale dell'Eurosistema presso i locali della BCE. Se tale visita o riunione è richiesta, essa va considerata un requisito obbligatorio della procedura di richiesta.
 - h) Nell'ambito della sua valutazione, l'Eurosistema può imporre alla CRA di concedere l'accesso alle relazioni di rating al fine di dimostrare la conformità dei rating delle attività ai requisiti di informazione di cui all'allegato IX ter e agli obblighi relativi alla disponibilità di informazioni di cui all'articolo 120 e ulteriormente specificati alla sezione III, paragrafo 3.
 - i) L'Eurosistema può richiedere chiarimenti o informazioni supplementari alla CRA in qualsiasi momento durante la sua valutazione.
 - j) L'Eurosistema adotterà una decisione motivata sul rispetto, da parte della CRA, dei requisiti stabiliti nel presente indirizzo e sulla sua accettazione in qualità di ECAI nell'ambito dell'ECAF. L'Eurosistema notificherà la sua decisione alla CRA interessata. Qualora la BCE decida che la CRA non soddisfa i requisiti stabiliti nel presente indirizzo e che non deve essere accettata come ECAI nell'ambito dell'ECAF, esso fornirà i motivi della sua decisione nella notifica.
 - k) Se l'Eurosistema decide di accettare la CRA in qualità di ECAI nell'ambito dell'ECAF, la BCE notificherà alla CRA anche i passaggi successivi, necessari per integrare a livello operativo la CRA in qualità di ECAI nell'ambito dell'ECAF.

II. INFORMAZIONI NECESSARIE PERCHÉ LA RICHIESTA DI ACCETTAZIONE ECAF SIA CONSIDERATA COMPLETA

1. Per quanto riguarda la prima fase della procedura di richiesta, una CRA deve fornire le seguenti informazioni.


- a) Le stime interne della CRA relative alla sua copertura di rating.




- b) Una dichiarazione certificata dalla CRA in cui si attesta la conformità a tutti i requisiti ECAF previsti dal presente indirizzo per i quali può valutare la propria conformità.
- c) Dati di rating disaggregati relativi a un livello di rating granulare per consentire alla BCE di confermare la conformità della CRA ai pertinenti requisiti di copertura. I dati di rating devono essere presentati nei modelli applicabili e disponibili della BCE, forniti dalla stessa, e contenenti istruzioni in merito alla presentazione dei dati. I dati devono riguardare tutti i rating delle attività, degli emittenti e dei garanti che siano idonei ai fini ECAF conformemente al presente indirizzo, nonché le informazioni statiche sulle relative attività, sugli emittenti e sui garanti, secondo quanto previsto nei modelli.
- d) I dati di rating che dimostrano la copertura di rating necessaria al momento della domanda e in ciascuno dei tre anni precedenti la domanda, ossia 36 mesi prima della data di presentazione della domanda. I dati di rating devono dimostrare la copertura necessaria tramite istantanee di dati rilevati a intervalli di sei mesi nei 36 mesi precedenti la domanda.
- e) Se la domanda della CRA da accettare nell'ambito dell'ECAF è stata precedentemente respinta dall'Eurosistema, la documentazione di supporto che dimostra il modo in cui la CRA ha posto rimedio alla sua precedente inosservanza.
2. La BCE può richiedere informazioni supplementari, per esempio per dimostrare la stabilità nel tempo della copertura di una CRA, le pratiche di emissione di rating della CRA e la qualità dei rating della CRA durante il periodo di copertura in questione.
3. Per quanto riguarda la seconda fase della procedura di richiesta, una CRA deve fornire la seguente documentazione e le seguenti informazioni:
- a) la descrizione dell'organizzazione della CRA, compresa la sua struttura societaria e proprietaria, la sua strategia aziendale, in particolare per quanto riguarda la sua strategia per il mantenimento della copertura rilevante ai fini dell'ECAF, e il suo processo di rating, in particolare la composizione dei comitati di rating e i loro processi decisionali.
- b) Tutti i documenti relativi alle metodologie di rating, alla scala o alle scale di rating e alle definizioni di default.
- c) Relazioni su nuove emissioni, rating e sorveglianza relative ai rating selezionati dalla BCE.
- d) La documentazione storica degli eventi di default della CRA che copra almeno tre anni e preferibilmente cinque anni, nonché la definizione di default utilizzata dalla CRA, in modo che l'Eurosistema verifichi i risultati ex post della CRA conformemente al quadro di verifica dei risultati. Ciò costituirà anche la base per la riconduzione dei rating alla scala di rating armonizzata dell'Eurosistema. La documentazione deve contenere:
- i) dati disaggregati complessivi su tutti i rating, compresi quelli che non sono considerati idonei ai fini ECAF, ad esempio a causa di restrizioni geografiche o di altra natura;
- ii) matrice di transizione dei rating e statistiche dei default corrispondenti.
- I dati dei rating disaggregati devono essere presentati nei modelli applicabili della BCE, disponibili sul sito Internet della BCE e contenenti istruzioni in merito alla presentazione dei dati. I dati devono riguardare tutti i rating delle attività, degli emittenti e dei garanti che siano idonei ai fini ECAF conformemente al presente indirizzo, nonché le informazioni statiche sulle relative attività, sugli emittenti e sui garanti, secondo quanto previsto nei modelli.
- e) Informazioni sugli aspetti operativi del modo in cui l'Eurosistema sarebbe in grado di accedere ai rating della CRA e di utilizzarli, compresi i flussi di dati, i diritti e gli accordi contrattuali necessari per accedere ai rating.
4. La BCE può richiedere alla CRA informazioni supplementari pertinenti, ad esempio in relazione ai rating della CRA relativi a attività, emittenti e garanti che non sono idonei ai fini ECAF, ad esempio a causa di restrizioni geografiche.

III. CRITERI DI ACCETTAZIONE ECAF

1. Per poter essere accettata nell'ambito dell'ECAF, una CRA deve soddisfare i requisiti applicabili stabiliti nel presente indirizzo, compresa la relativa copertura, in modo da garantire l'efficiente attuazione dell'ECAF, i criteri operativi, la disponibilità di informazioni sulle valutazioni creditizie delle ECAI e ai fini dei processi di verifica dei risultati e la capacità di soddisfare i criteri e le norme del processo di verifica dei risultati dell'ECAF.




2. In relazione al requisito della relativa copertura:
 - a) una CRA deve soddisfare i requisiti di copertura specificati nell'allegato IX bis del presente indirizzo.
 - b) sono considerati dall'Eurosistema solo i rating che sono stati effettivamente emessi o avallati dalla CRA a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009 al momento pertinente nei tre anni precedenti la domanda, i rating retroattivi non sono accettati.
 - c) l'Eurosistema prenderà in considerazione la stabilità della relativa copertura nel tempo, compreso il ritmo di eventuali aumenti o diminuzioni di tale copertura.
 3. In relazione alla disponibilità di informazioni sulle valutazioni creditizie delle ECAI e ai fini dei processi di verifica dei risultati:
 - a) una CRA deve garantire elevati livelli di trasparenza nei documenti relativi alle sue metodologie di rating e alle effettive azioni di rating. La CRA deve garantire che tutte le informazioni necessarie per comprendere una valutazione creditizia delle ECAI, quali le relazioni di rating o di sorveglianza o altre pubblicazioni sul proprio sito Internet, siano facilmente accessibili e comprensibili. Se il rating di una specifica attività non è conforme ai requisiti di informazione applicabili, ciò lo rende inidoneo ai fini ECAF, ma può essere considerato nel contesto della valutazione dell'Eurosistema della trasparenza dei processi generali di rating della CRA.
 - b) Una CRA deve garantire la trasparenza in relazione al suo processo di rating e al modo in cui mantiene solide pratiche per l'emissione di rating. Tutti i documenti metodologici devono dimostrare una competenza approfondita e le metodologie devono tenere conto di tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'emissione delle valutazioni creditizie. A tale riguardo, l'Eurosistema può analizzare, tra l'altro, il numero di rating emessi per analista, le dimensioni, la composizione e le competenze dei membri del comitato di rating, il grado di indipendenza del comitato di rating dagli analisti di rating, la frequenza delle revisioni dei rating e le ragioni alla base dei rating inerenti grandi emissioni. Nell'ambito della sua valutazione dell'affidabilità e della qualità dei processi e delle pratiche di rating di una CRA, l'Eurosistema può prede in considerazione qualsiasi attuale e precedente misura di vigilanza nei confronti di una CRA da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1060/2009.
 - c) una CRA deve applicare le proprie metodologie in modo coerente ai suoi rating del credito.
 4. Per quanto riguarda la capacità di una CRA di soddisfare i criteri e le norme del processo di verifica dei risultati dell'ECAF, i risultati dei rating attribuiti dalla CRA e le sue valutazioni di default devono essere coerenti nel tempo per (a) garantire la mappatura adeguata delle informazioni di valutazione creditizia fornite dal sistema di valutazione creditizia con riguardo alla scala di rating armonizzata dell'Eurosistema e (b) mantenere la comparabilità dei risultati delle valutazioni creditizie effettuate dalle CRA nell'ambito dei sistemi e delle fonti dell'ECAF. Le matrici di transizione dei rating e le statistiche di default della CRA osservate dovrebbero essere in linea con i valori attesi in base alle scale di rating proprie della CRA, in quanto, come indicato nell'allegato IX del presente indirizzo, deviazioni tra i tassi di default osservati e probabilità di default attribuite possono mettere in discussione la qualità delle valutazioni creditizie, ostacolando così l'efficiente attuazione dell'ECAF.
 5. In relazione ai criteri operativi:
 - a) una CRA deve fornire quotidianamente informazioni relative ai rating a tutte le banche centrali dell'Eurosistema secondo il formato e il metodo di distribuzione richiesti dall'Eurosistema;
 - b) una CRA deve garantire, in modo efficiente sotto il profilo delle risorse e dei costi, un accesso rapido alle informazioni pertinenti relative ai rating per l'Eurosistema necessarie ai fini dell'idoneità per l'ECAF e per i requisiti in materia di monitoraggio nel continuo, compresi comunicati stampa, relazioni sulle nuove emissioni, relazioni di sorveglianza, informazioni riguardanti la copertura dei rating;
 - c) in caso di sua accettazione nell'ambito dell'ECAF, una CRA deve essere disposta a concludere accordi contrattuali con l'Eurosistema che prevedano un accesso sufficiente ai dati e diritti d'accesso ragionevoli.
 6. Tutti i criteri di accettazione ECAF devono essere soddisfatti affinché una CRA sia accettata nell'ambito dell'ECAF. Poiché la richiesta di essere accettati nell'ambito dell'ECAF implica una valutazione qualitativa e quantitativa altamente tecnica, l'Eurosistema può valutare altri fattori pertinenti relativi ai requisiti del presente indirizzo sull'ECAF, se necessario.
- IV. CRITERI DI ACCETTAZIONE ECAF PER LE ECAI E LORO RISPETTO NEL TEMPO
1. I criteri di accettazione per le ECAI devono essere soddisfatti dalle CRA al momento della loro richiesta di accettazione e in qualsiasi momento dopo l'accettazione nell'ambito dell'ECAF.



2. L'Eurosistema può applicare le misure a norma dell'articolo 126 del presente indirizzo nei confronti di una CRA che:
- a) è stata accettata nell'ambito dell'ECAF dopo aver rilasciato false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
o
 - b) non soddisfa più i criteri di accettazione ECAF.

Al momento della notifica alla CRA della sua decisione di applicare le misure a norma dell'articolo 126, l'Eurosistema motiverà la sua decisione.»

21CE0094



INDIRIZZO (UE) 2020/1691 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 25 settembre 2020****che modifica l'indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie****(BCE/2020/47)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli 5.1, 12.1, 14.3 e 18.2,

considerando quanto segue:

- (1) I titoli garantiti da attività le cui attività sottostanti comprendono mutui ipotecari su immobili residenziali o prestiti a piccole e medie imprese, o entrambi, e che non soddisfano determinati requisiti specificati all'articolo 3, paragrafo 5, dell'indirizzo BCE/2014/31 ⁽¹⁾ non dovrebbero più essere idonei come garanzie dell'Eurosistema, in considerazione del fatto che tale classe di attività non è mai stata utilizzata.
- (2) Il metodo di calcolo delle sanzioni pecuniarie nei casi in cui i crediti non conformi all'articolo 154, paragrafo 1, lettera c), dell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) ⁽²⁾ siano inclusi in un portafoglio di crediti aggiuntivi ai sensi dell'articolo 4 dell'indirizzo BCE/2014/31 dovrebbe essere modificato per evitare l'imposizione di sanzioni pecuniarie sproporzionate.
- (3) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2014/31.

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

*Articolo 1***Modifiche**

L'indirizzo BCE/2014/31 è modificato come segue:


1. all'articolo 3, il paragrafo 5 è soppresso;
2. l'articolo 4 è modificato come segue:
 - a) al paragrafo 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Le BCN che decidono di accettare crediti ai sensi del paragrafo 1 stabiliscono a tal fine criteri d'idoneità e misure di controllo del rischio, specificando le differenze rispetto ai requisiti di cui all'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»;
 - b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. In caso di inosservanza di un obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera c), dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), ai fini del calcolo della sanzione pecuniaria in conformità all'allegato VII di tale indirizzo, si tiene conto della somma dei valori in violazione di tale obbligo di tutti i crediti non conformi inclusi in un portafoglio di crediti.».

⁽¹⁾ Indirizzo BCE/2014/31, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).

⁽²⁾ Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (Indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).



*Articolo 2***Efficacia e attuazione**

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dalla data di notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie a ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021. Esse notificano alla Banca centrale europea i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 6 novembre 2020.

*Articolo 3***Destinatari**

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 settembre 2020

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE

21CE0095



INDIRIZZO (UE) 2020/1692 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 25 settembre 2020

che modifica l'indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema

(BCE/2020/46)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, gli articoli 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 e l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario apportare alcuni aggiustamenti al sistema di controllo dei rischi e alle regole di valutazione dell'Eurosistema per tenere conto del fatto che le obbligazioni garantite non legislative (ossia le obbligazioni garantite per contratto) non dovrebbero più essere accettate come garanzie dell'Eurosistema.
- (2) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è modificato come segue:


- (1) L'articolo 2 è modificato come segue:
 - a) alla lettera b) il testo «nonché le obbligazioni garantite di tipo jumbo conformi alla direttiva in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (direttiva OICVM)» è sostituito dal seguente: «nonché le obbligazioni garantite di tipo jumbo»;
 - b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) le obbligazioni garantite legislative diverse dalle obbligazioni garantite di tipo jumbo; le multi cédulas; e gli strumenti di debito emessi da i) società non finanziarie, ii) società del settore delle amministrazioni pubbliche e iii) agenzie che sono enti non creditizi che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all'allegato XII bis dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), rientrano nella categoria di scarto di garanzia III;»
- (2) nell'allegato, la tavola 1 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 1

Categorie di scarto di garanzia per attività negoziabili idonee sulla base del tipo di emittente e/o del tipo di attività

Categoria I	Categoria II	Categoria III	Categoria IV	Categoria V
strumenti di debito emessi dalle amministrazioni centrali certificati di debito della BCE	strumenti di debito emessi dalle amministrazioni locali e regionali	obbligazioni garantite legislative diverse dalle obbligazioni garantite di tipo jumbo <i>multi cédulas</i>	strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi e agenzie che sono enti creditizi che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all'allegato XII bis dell'indi-	titoli garantiti da attività»

⁽¹⁾ Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea del 18 novembre 2015 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30).



Categoria I	Categoria II	Categoria III	Categoria IV	Categoria V
certificati di debito emessi da banche centrali nazionali (BCN) prima della data di adozione dell'euro nel rispettivo Stato membro	strumenti di debito emessi da soggetti (enti creditizi o enti non creditizi) classificati da parte dell'Eurosistema come agenzie e che soddisfano i criteri quantitativi di cui all'allegato XII bis dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) strumenti di debito emessi da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali obbligazioni garantite di tipo jumbo	strumenti di debito emessi da società non finanziarie, società del settore delle amministrazioni pubbliche e agenzie che sono enti non creditizi che non soddisfano i criteri quantitativi di cui all'allegato XII bis dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)	indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) strumenti di debito non garantiti emessi da società finanziarie diverse da enti creditizi	

Articolo 2

Efficacia ed attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021. Esse notificano alla Banca centrale europea i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 6 novembre 2020.

Articolo 3

Destinatari

Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 25 settembre 2020

Per il Consiglio direttivo della BCE
 La presidente della BCE
 Christine LAGARDE

21CE0096



REGOLAMENTO (UE) 2020/1693 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**dell'11 novembre 2020****che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,


deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, entrato in vigore il 17 giugno 2018, istituisce un nuovo quadro normativo per la produzione biologica. Al fine di garantire una transizione agevole dal vecchio quadro normativo al nuovo, tale regolamento prevede come data di applicazione il 1° gennaio 2021.
- (2) Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia di COVID-19 una «emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale» e l'11 marzo 2020 l'ha qualificata come pandemia. La pandemia di COVID-19 ha portato a circostanze eccezionali che richiedono notevoli sforzi da parte del settore biologico in termini di produzione, che non sarebbe stato ragionevolmente possibile prevedere al momento dell'adozione del regolamento (UE) 2018/848.
- (3) La pandemia di COVID-19 e la relativa crisi di sanità pubblica rappresentano una sfida senza precedenti per gli Stati membri e gravano pesantemente sugli operatori biologici (gli «operatori»). Gli operatori concentrano quindi i loro sforzi sul mantenimento della produzione biologica e degli scambi commerciali e non possono nel contempo prepararsi all'applicazione del nuovo quadro normativo a norma del regolamento (UE) 2018/848. Di conseguenza è altamente probabile che gli Stati membri e gli operatori non siano in grado di garantire la corretta attuazione e applicazione di tale regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2021, come originariamente previsto.
- (4) Al fine di assicurare il corretto funzionamento del settore biologico, garantire la certezza del diritto ed evitare potenziali perturbazioni del mercato, è necessario rinviare la data di decorrenza dell'applicazione del regolamento (UE) 2018/848 e alcune altre date in esso previste derivanti da tale data.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 19 ottobre 2020.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).



- (5) Tenendo conto dell'entità della pandemia di COVID-19 e della relativa crisi di sanità pubblica, della sua evoluzione epidemiologica e delle risorse supplementari necessarie agli Stati membri e agli operatori, è opportuno rinviare di un anno la data di decorrenza dell'applicazione del regolamento (UE) 2018/848.
- (6) Diverse date connesse a deroghe, relazioni o poteri conferiti alla Commissione per porre fine o prorogare le deroghe derivano direttamente dalla data di decorrenza dell'applicazione del regolamento (UE) 2018/848. È quindi altresì opportuno rinviare di un anno tali date. Le rispettive date sono state fissate tenendo conto del tempo necessario per consentire agli operatori di adattarsi alla fine delle deroghe o agli Stati membri e alla Commissione di raccogliere informazioni sufficienti sulla disponibilità di alcuni fattori di produzione per cui erano state concesse deroghe, o alla Commissione per presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e preparare una proposta legislativa o atti delegati.
- (7) La pandemia di COVID-19 e la relativa crisi di sanità pubblica rappresentano una sfida senza precedenti anche per i paesi terzi e per gli operatori con sede in paesi terzi. Di conseguenza, per i paesi terzi che sono stati riconosciuti equivalenti a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, è opportuno prorogare di un anno la data di scadenza del riconoscimento, al 31 dicembre 2026, in modo che tali paesi terzi dispongano di un periodo di tempo sufficiente per modificare il loro stato mediante la conclusione di un accordo commerciale con l'Unione o mediante la piena conformità dei loro operatori al regolamento (UE) 2018/848, senza inutili perturbazioni degli scambi per i prodotti biologici.
- (8) Analogamente, la data di scadenza del riconoscimento delle autorità e degli organismi di controllo nei paesi terzi concesso a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 dovrebbe essere prorogata di un anno, al 31 dicembre 2024, per lasciare a tali autorità e organismi di controllo e ai loro operatori certificati nei paesi terzi un tempo sufficiente a superare l'impatto della pandemia di COVID-19 e a prepararsi al nuovo quadro normativo stabilito dal regolamento (UE) 2018/848.
- (9) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare garantire il corretto funzionamento del settore biologico, garantire la certezza del diritto ed evitare potenziali perturbazioni del mercato dovute alle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19 non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (10) In considerazione della pandemia di COVID-19, che ha determinato circostanze eccezionali riguardanti la produzione biologica che richiedono un intervento immediato, è opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
- (11) Vista l'esigenza imperativa di garantire immediatamente la certezza del diritto per il settore biologico nelle circostanze attuali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,


HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:

- 1) all'articolo 29, paragrafo 4, la data «31 dicembre 2024» è sostituita dalla data «31 dicembre 2025»;
- 2) all'articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, la data «31 dicembre 2025» è sostituita dalla data «31 dicembre 2026»;
- 3) all'articolo 49, la data «31 dicembre 2021» è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).



- 4) l'articolo 53 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, la data «31 dicembre 2035» è sostituita dalla data «31 dicembre 2036»;
 - b) il paragrafo 2 è così modificato:
 - i) nella parte introduttiva, la data «1° gennaio 2028» è sostituita dalla data «1° gennaio 2029»;
 - ii) alla lettera a), la data «31 dicembre 2035» è sostituita dalla data «31 dicembre 2036»;
 - c) al paragrafo 3, la data «1° gennaio 2026» è sostituita dalla data «1° gennaio 2027»;
 - d) al paragrafo 4, la data «1° gennaio 2025» è sostituita dalla data «1° gennaio 2026» e la data «31 dicembre 2025» è sostituita dalla data «31 dicembre 2026»;
 - e) al paragrafo 7, primo comma, parte introduttiva, la data «31 dicembre 2025» è sostituita dalla data «31 dicembre 2026»;
- 5) all'articolo 57, paragrafo 1, la data «31 dicembre 2023» è sostituita dalla data «31 dicembre 2024»;
- 6) all'articolo 60, la data «1° gennaio 2021» è sostituita dalla data «1° gennaio 2022»;
- 7) l'articolo 61, secondo comma, è sostituito dal seguente:
«Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022»;
- 8) l'allegato II è così modificato:
- a) nella parte I, il punto 1.5 è così modificato:
 - i) al secondo comma, la data «31 dicembre 2030» è sostituita dalla data «31 dicembre 2031»;
 - ii) al terzo comma, la data «31 dicembre 2025» è sostituita dalla data «31 dicembre 2026»;
 - b) la parte II è così modificata:
 - i) al punto 1.9.1.1, lettera a), la data «1° gennaio 2023» è sostituita dalla data «1° gennaio 2024»;
 - ii) al punto 1.9.2.1, lettera a), la data «1° gennaio 2023» è sostituita dalla data «1° gennaio 2024»;
 - iii) al punto 1.9.3.1, lettera c), parte introduttiva, la data «31 dicembre 2025» è sostituita dalla data «31 dicembre 2026»;
 - iv) al punto 1.9.4.2, lettera c), parte introduttiva, la data «31 dicembre 2025» è sostituita dalla data «31 dicembre 2026»;
 - c) nella parte III, al punto 3.1.2.1, secondo comma, la data «1° gennaio 2021» è sostituita dalla data «1° gennaio 2022»;
 - d) nella parte VII, al punto 1.1, la data «31 dicembre 2023» è sostituita dalla data «31 dicembre 2024».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2020

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH

21CE0097



REGOLAMENTO (UE) 2020/1694 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 novembre 2020
che modifica il regolamento (UE) n. 168/2013 per quanto riguarda le misure specifiche per i veicoli di
fine serie della categoria L in risposta alla pandemia di COVID-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La crisi COVID-19 ha causato una perturbazione della catena di approvvigionamento delle parti e dei componenti essenziali per i veicoli della categoria L e un notevole calo della domanda di tali veicoli. Ciò che ha determinato significativi ritardi nello smaltimento, da parte dei costruttori, degli stock di veicoli Euro 4 che, conformemente all'allegato IV del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, devono essere immatricolati prima dell'applicazione della fase Euro 5 a partire dal 1° gennaio 2021.
- (2) Le norme relative ai veicoli di fine serie fissate nel regolamento (UE) n. 168/2013 consentono ai costruttori di continuare a mettere a disposizione sul mercato, immatricolare o far entrare in circolazione una parte limitata dello stock di veicoli della categoria L che non possono o non possono più essere messi a disposizione sul mercato a causa dell'entrata in vigore di nuove prescrizioni tecniche per le quali tali veicoli non sono stati omologati.
- (3) Tenendo conto della perturbazione causata dalla crisi COVID-19, è evidente che le norme relative ai veicoli di fine serie del regolamento (UE) n. 168/2013 non costituiscono un meccanismo adeguato per far fronte alla quantità di veicoli Euro 4 della categoria L che i costruttori avranno in giacenza una volta che sarà di applicazione la norma ambientale Euro 5.
- (4) Date le circostanze eccezionali causate dalla crisi COVID-19 e al fine di evitare possibili perturbazioni del mercato, è necessario modificare il regolamento (UE) n. 168/2013 includendo misure specifiche per i veicoli di fine serie in risposta alla crisi COVID-19.
- (5) Allo scopo di garantire che l'applicazione di tali misure specifiche di fine serie sia limitata ai veicoli che erano in deposito durante i periodi di confinamento stabiliti a livello nazionale, il numero di veicoli che beneficiano di tali misure specifiche di fine serie non dovrebbe superare il numero di veicoli Euro 4 della categoria L che erano in giacenza al 15 marzo 2020.
- (6) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire modificare le norme per i veicoli di fine serie, applicabili per il 2021, del regolamento (UE) n. 168/2013 in risposta alla crisi COVID-19, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (7) Considerata l'urgenza derivante dalle circostanze eccezionali causate dalla crisi COVID-19, si ritiene opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

⁽¹⁾ Parere del 29 ottobre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 novembre 2020.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).



- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 168/2013.
- (9) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel capo XI del regolamento (UE) n. 168/2013 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 44 bis

Misure specifiche per i veicoli di fine serie in risposta alla pandemia di COVID-19

1. In deroga all'articolo 44, e fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, i veicoli conformi a un tipo di veicolo la cui omologazione UE diverrà invalida il 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, lettera a), possono essere messi a disposizione sul mercato, immatricolati o entrare in circolazione come veicoli di fine serie fino al 31 dicembre 2021.
2. Il numero di veicoli di fine serie di cui al paragrafo 1 del presente articolo non deve superare il numero di veicoli la cui omologazione UE diverrà invalida il 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, lettera a), e che erano in giacenza al 15 marzo 2020.
3. Il costruttore che intenda avvalersi della deroga di cui al paragrafo 1 presenta una richiesta all'autorità nazionale di ciascuno Stato membro in cui i veicoli in questione devono essere messi a disposizione sul mercato, immatricolati o entrare in circolazione, indicando il numero di veicoli di fine serie per i quali è richiesta la deroga di cui al paragrafo 1.
Entro un mese dal ricevimento della richiesta, l'autorità nazionale interessata decide se e quanti di questi veicoli di fine serie possono essere immatricolati nel proprio territorio.
4. Una menzione speciale che definisce il veicolo come veicolo di «fine serie – 2021» è apposta sul certificato di conformità dei veicoli entrati in circolazione a norma del paragrafo 1.
5. Entro il 1° luglio 2021 gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di veicoli per i quali è stata riconosciuta la condizione di fine serie a norma del presente articolo.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2020

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI

Per il Consiglio
Il president
M. ROTH

21CE0098



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1695 DEL CONSIGLIO
del 12 novembre 2020
che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.
- (2) Il 18 giugno 2020 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2020/847 ⁽²⁾.
- (3) A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-490/18 ⁽³⁾, Neda Industrial Group dovrebbe essere rimosso dall'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive che figura nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH

⁽¹⁾ GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/847 del Consiglio, del 18 giugno 2020, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 196 del 19.6.2020, pag. 1).


⁽³⁾ Sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2020, *Neda Industrial Group contro Consiglio dell'Unione europea*, causa T-490/18, ECLI:EU:T:2020:318.



ALLEGATO

All'allegato IX, parte I, sezione B (Entità), del regolamento (UE) n. 267/2012, è rimossa la voce seguente:
«47. Neda Industrial Group».

21CE0099



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1696 DEL CONSIGLIO

del 12 novembre 2020

che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/2063.
- (2) L'11 novembre 2019 il Consiglio, tenendo conto della crisi politica, economica, sociale e umanitaria in corso in Venezuela e delle azioni persistenti che compromettono la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, ha adottato la decisione (PESC) 2019/1893 ⁽²⁾, che ha prorogato fino al 14 novembre 2020 le misure restrittive in vigore, comprese tutte le designazioni di persone soggette a misure restrittive. Lo stesso giorno il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1891 ⁽³⁾, che ha modificato le informazioni relative a otto persone inserite in elenco.
- (3) Il 21 dicembre 2019 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione secondo cui la decisione della Corte suprema del Venezuela e dell'Assemblea costituente non riconosciuta di privare quattro membri dell'Assemblea nazionale dell'immunità parlamentare concessa in virtù della Costituzione costituiva una grave violazione delle disposizioni costituzionali, dello Stato di diritto e del principio democratico della separazione dei poteri. Nella dichiarazione si precisava che l'Unione avrebbe continuato a monitorare la situazione ed era pronta a ricorrere agli strumenti a sua disposizione al fine di promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, comprese misure mirate che non danneggiassero il popolo venezuelano.
- (4) Il 9 gennaio 2020 l'alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione nella quale si affermava che i recenti atti contro l'Assemblea nazionale, unico organo democraticamente eletto in Venezuela, e molti dei suoi membri, tra cui il presidente, avevano inasprito ulteriormente la crisi nel paese e che i tentativi, il 5 gennaio 2020, di bloccare con la forza un legittimo processo elettorale concernente la giunta direttiva dell'Assemblea nazionale, così come l'uso della forza contro il suo presidente e vari deputati per impedirne l'accesso all'Assemblea nazionale, erano assolutamente inaccettabili. Nella dichiarazione si affermava inoltre che la votazione che aveva portato a «eleggere» Luis Parra era illegittima, poiché non aveva rispettato né le procedure giuridiche né i principi costituzionali democratici, e che i membri dell'Assemblea nazionale dovevano poter esercitare il proprio mandato parlamentare, loro conferito dal popolo venezuelano, senza alcuna forma di intimidazione o rappresaglia. Inoltre, alla luce della gravità di tali atti e decisioni che compromettevano la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, la dichiarazione sottolineava l'impegno dell'Unione ad avviare i lavori per l'applicazione di misure mirate nei confronti delle persone coinvolte nella violazione di tali principi e diritti.
- (5) Il 4 giugno 2020 l'alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione sugli ultimi sviluppi in Venezuela, compresa la decisione della Corte suprema del Venezuela del 26 maggio 2020 che ratifica l'elezione di Luis Parra in qualità di presidente dell'Assemblea nazionale. Nella dichiarazione si sottolinea che l'Unione ritiene illegittima la votazione che ha portato Luis Parra, poiché non ha rispettato né le procedure giuridiche né i principi costituzionali democratici. Vi si afferma inoltre che gli ultimi sviluppi hanno aggravato ulteriormente la già lunga crisi istituzionale e politica in Venezuela e hanno ridotto lo spazio democratico e costituzionale nel paese. Nella dichiarazione si ribadisce la posizione dell'Unione secondo la quale una via d'uscita sostenibile dalla crisi in

⁽¹⁾ GU L 295 del 14.11.2017, pag. 21.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2019/1893 del Consiglio, dell'11 novembre 2019, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 291 del 12.11.2019, pag. 42).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1891 del Consiglio, dell'11 novembre 2019, che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 291 del 12.11.2019, pag. 13).



Venezuela potrà essere raggiunta solo tramite un processo politico autentico e inclusivo, e si sottolinea che l'Unione respinge al contempo tutti i tipi di violenza, comprese le incursioni militari o violente nel paese. In tale contesto, l'Unione ha rilevato che il recente accordo tra gli attori nazionali sull'assistenza umanitaria rappresenta un passo avanti e ha sottolineato la necessità che tutte le parti lavorino insieme e in modo costruttivo per alleviare le terribili sofferenze del popolo venezuelano, aggravate dalla pandemia di COVID-19.

- (6) Il 16 giugno 2020 l'alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui ha sottolineato che per superare la crisi in Venezuela è fondamentale tenere elezioni legislative e presidenziali libere ed eque che rispettino le norme internazionali e che un Consiglio elettorale (CNE) indipendente ed equilibrato e condizioni di parità che consentano la partecipazione dei partiti politici e dei candidati rappresentano la pietra angolare di un processo elettorale credibile. Inoltre, l'UE ha invitato il governo e l'opposizione ad avviare negoziati costruttivi e inclusivi per la costituzione del CNE e la revoca dei divieti nei confronti dei partiti di opposizione.
- (7) Il 29 giugno 2020, alla luce del perdurare della grave situazione in Venezuela, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2020/897 ⁽⁴⁾, che ha assoggettato undici persone a misure restrittive.
- (8) In tale contesto e conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2063, il Consiglio ha riesaminato l'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 e ha concluso che è opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di tutte le persone ivi elencate.
- (9) Il Consiglio ha inoltre concluso che le motivazioni relative a quattordici persone dovrebbero essere aggiornate e il cognome di tutte le persone inserite nell'elenco dovrebbe essere scritto in maiuscolo.
- (10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2020

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/897 del Consiglio del 29 giugno 2020 che attua il regolamento (UE) 2017/2063, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 2051 del 29.6.2020, pag. 1).




ALLEGATO

«ALLEGATO IV


L'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 è sostituito dal seguente:

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Néstor Luis REVEROL TORRES	Data di nascita: 28 ottobre 1964 Sesso: maschile	Ministro degli interni, della giustizia e della pace dal 2016; nominato anche vicepresidente dei lavori pubblici e dei servizi e segretario esecutivo dello Stato maggiore del settore elettrico (<i>Estado Mayor Eléctrico</i>) nell'aprile 2019. Ex comandante generale della Guardia nazionale bolivariana, è stato promosso a generale in capo della Guardia nazionale bolivariana nell'agosto 2020. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura di prigionieri (politici), e della repressione dell'opposizione democratica in Venezuela, compresi il divieto e la repressione delle manifestazioni politiche, commesse dalle forze di sicurezza sotto il suo comando.	22.1.2018
2.	Gustavo Enrique GONZÁLEZ LOPEZ	Data di nascita: 2 novembre 1960 Sesso: maschile	Riconfermato capo del Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN) il 30 aprile 2019. Ex consigliere per la sicurezza e l'intelligence del gabinetto del presidente dall'8 gennaio al 30 aprile 2019 e capo del SEBIN fino all'ottobre 2018. In qualità di capo del SEBIN, responsabile di gravi violazioni dei diritti umani (tra cui detenzione arbitraria, trattamenti disumani e degradanti e tortura) e di repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela.	22.1.2018
3.	Tibisay LUCENA RAMÍREZ	Data di nascita: 26 aprile 1959 Sesso: femminile	Presidente del Consiglio nazionale elettorale (<i>Consejo Nacional Electoral</i> o CNE) dall'aprile 2006 al giugno 2020. Le sue attività e politiche hanno compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, anche mancando di assicurare che la (CNE) restasse un'istituzione indipendente e imparziale, in conformità con la Costituzione venezuelana agevolando in tal modo l'istituzione dell'Assemblea costituente e la rielezione di Nicolás Maduro nel maggio 2018 attraverso elezioni presidenziali che non sono state libere né regolari.	22.1.2018
4.	Antonio José BENAVIDES TORRES	Data di nascita: 13 giugno 1961 Sesso: maschile	Capo del governo del <i>Distrito capital</i> fino al gennaio 2018. Comandante generale della Guardia nazionale bolivariana fino al 21 giugno 2017. Coinvolto nella repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela e responsabile delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla Guardia nazionale bolivariana sotto il suo comando. Le sue attività e politiche come comandante generale della Guardia nazionale bolivariana, ad esempio affidando alla guardia nazionale bolivariana la guida delle attività di polizia nelle manifestazioni civili e perorando pubblicamente la competenza dei tribunali militari per giudicare i civili, hanno indebolito lo Stato di diritto in Venezuela.	22.1.2018




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
5.	Maikel José MORENO PÉREZ	Data di nascita: 12 dicembre 1965 Sesso: maschile	Presidente, ed ex vicepresidente, della Corte suprema di giustizia del Venezuela (<i>Tribunal Supremo de Justicia</i>). In tali funzioni, ha sostenuto e facilitato le attività e politiche del governo che hanno compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela ed è responsabile di azioni e dichiarazioni che hanno usurpato l'autorità dell'Assemblea nazionale, tra cui la nomina del Consiglio nazionale elettorale (CNE) nel giugno 2020 e la sospensione e sostituzione dei consigli direttivi di tre partiti di opposizione nel giugno e luglio 2020.	22.1.2018
6.	Tarek William SAAB HALABI	Data di nascita: 10 settembre 1963 Luogo di nascita: El Tigre, Anzoátegui, Venezuela Sesso: maschile	Procuratore generale venezuelano nominato dall'Assemblea costituente. In tale ruolo, e in quelli precedenti di mediatore e presidente del Consiglio morale repubblicano, ha promosso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela sostenendo pubblicamente le attività contro gli oppositori del governo del Venezuela e la revoca delle competenze dell'Assemblea nazionale.	22.1.2018
7.	Diosdado CABELLO RONDÓN	Data di nascita: 15 aprile 1963 Sesso: maschile	Presidente dell'assemblea costituente e primo vicepresidente del Partito socialista unito del Venezuela (PSUV). Coinvolto nelle attività volte a compromettere la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, anche utilizzando i mezzi di comunicazione per attaccare e minacciare pubblicamente l'opposizione politica, altri media e la società civile.	22.1.2018
8.	Tarek Zaidan EL-AISSAMI MADDAH	Data di nascita: 12 novembre 1974 Sesso: maschile	Vicepresidente dell'economia e ministro del potere popolare del petrolio nonché per l'industria e la produzione nazionale. In veste di ex vicepresidente del Venezuela con il controllo sulla direzione del Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN), El-Aissami è responsabile delle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dall'organizzazione, che comprendono detenzioni arbitrarie, indagini di matrice politica, trattamenti inumani e degradanti e tortura. È inoltre responsabile di avere sostenuto e attuato politiche e attività che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto, compreso il divieto di manifestazioni pubbliche, nonché di avere guidato il "commando anti-colpo di Stato" del presidente Maduro, che ha preso di mira la società civile e l'opposizione democratica.	25.6.2018
9.	Sergio José RIVERO MARCANO	Data di nascita: 8 novembre 1964 Sesso: maschile	Ispettore generale della forza armata nazionale bolivariana (FANB), comandante generale della Guardia nazionale bolivariana fino al 16 gennaio 2018. Coinvolto nella repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela, e responsabile delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla Guardia nazionale bolivariana sotto il suo comando, compresi l'uso eccessivo della forza, la detenzione arbitraria e abusi ai danni della società civile e di membri dell'opposizione. Le sue attività e politiche in qualità di comandante generale della Guardia nazionale bolivariana, che è responsabile, tra l'altro, di aggressioni contro membri dell'Assemblea nazionale democraticamente eletta e dell'intimidazione di giornalisti che denunciavano brogli nelle elezioni dell'Assemblea costituente illegittima, hanno compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela.	25.6.2018



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
10.	Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO	Data di nascita: 19 luglio 1962 Sesso: maschile	Comandante in capo dell'esercito nazionale bolivariano del Venezuela. Ex capo di Stato maggiore presso il comandante in capo, ex comandante generale dell'esercito nazionale bolivariano del Venezuela ed ex comandante della Regione di difesa integrale della Zona centrale (REDI Central) del Venezuela. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle forze sotto il suo comando durante il suo mandato di comandante generale dell'esercito nazionale bolivariano del Venezuela, compreso l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento dei detenuti. Ha preso di mira l'opposizione democratica e sostenuto il ricorso ai tribunali militari per processare manifestanti civili.	25.6.2018
11.	Iván HERNÁNDEZ DALA	Data di nascita: 18 maggio 1966 Sesso: maschile	Capo della direzione generale del controspionaggio militare (DGCIM) dal gennaio 2014 e capo della guardia presidenziale dal settembre 2015. In veste di capo della DGCIM, Iván Hernández Dala è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica commesse da membri della DGCIM sotto il suo comando, compresi l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti.	25.6.2018
12.	Deley Eloina RODRÍGUEZ GÓMEZ	Data di nascita: 18 maggio 1969 Sesso: femminile	Vicepresidente del Venezuela, ex presidente dell'Assemblea costituente illegittima ed ex membro della commissione presidenziale per l'Assemblea nazionale costituente illegittima. Le sue azioni nella commissione presidenziale e poi in quanto presidente dell'Assemblea costituente illegittima hanno compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, fra l'altro usurpando i poteri dell'Assemblea nazionale e utilizzandoli per prendere di mira l'opposizione e impedire di partecipare al processo politico.	25.6.2018
13.	Elías José JAUA MILANO	Data di nascita: 16 dicembre 1969 Sesso: maschile	Ex ministro del potere popolare per l'educazione. Ex presidente della commissione presidenziale per l'Assemblea nazionale costituente illegittima. Responsabile di compromissione della democrazia e dello Stato di diritto in Venezuela per via del suo ruolo guida nell'istituzione dell'Assemblea costituente illegittima.	25.6.2018
14.	Sandra OBLITAS RUZZA	Data di nascita: 7 giugno 1969 Sesso: femminile	Rettore della <i>Universidad Bolivariana de Venezuela</i> . Ex vicepresidente del Consiglio nazionale elettorale (CNE) ed ex presidente della Commissione del registro elettorale e civile. Responsabile di attività del CNE che hanno compromesso la democrazia in Venezuela, anche agevolando l'istituzione dell'Assemblea costituente illegittima e manipolando il processo elettorale.	25.6.2018
15.	Freddy Alirio BERNAL ROSALES	Data di nascita: 16 giugno 1962 Luogo di nascita: San Cristóbal, Táchira, Venezuela Sesso: maschile	Capo del Centro di controllo nazionale dei comitati locali di approvvigionamento e produzione (CLAP) e protettore dello Stato di Táchira. Anche capo del Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN). In qualità di capo dei CLAP e protettore dello Stato di Táchira può fare appello alle forze speciali (FAES) ed è in grado di influenzare le nomine di giudici e pubblici ministeri. Responsabile di compromissione della democrazia mediante la manipolazione, a fini elettorali, delle distribuzioni dei CLAP. Inoltre, in quanto commissario generale del SEBIN, è responsabile delle attività di tale servizio, fra cui gravi violazioni dei diritti umani come la detenzione arbitraria.	25.6.2018



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
16.	Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN	Data di nascita: 5 dicembre 1971 Sesso: femminile	Viceprocuratore generale dal luglio 2017 fino all'ottobre 2018. Nominata viceprocuratore generale dalla Corte suprema, anziché dall'Assemblea nazionale, in violazione della costituzione. Responsabile di compromissione della democrazia e dello Stato di diritto in Venezuela, fra l'altro avviando procedimenti penali per motivi politici e omettendo di indagare su denunce di violazioni dei diritti umani commesse dal regime di Maduro.	25.6.2018
17.	Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	Data di nascita: 11 marzo 1952 Sesso: femminile	Membro (rettorre) del Consiglio nazionale elettorale (CNE) fino al 12 giugno 2020 e membro del Comitato nazionale elettorale (JNE). Responsabile delle attività del CNE che hanno compromesso la democrazia in Venezuela, anche agevolando l'istituzione dell'Assemblea costituente illegittima e manipolando il processo elettorale in relazione all'annullamento di una votazione sulla revoca del presidente nel 2016, al rinvio delle elezioni governatoriali nel 2016 e allo spostamento dei seggi elettorali con breve preavviso prima delle elezioni governatoriali nel 2017.	25.6.2018
18.	Xavier Antonio MORENO REYES	Sesso: maschile	Segretario generale del Consiglio nazionale elettorale (CNE) dall'aprile 2009 al giugno 2020. In tale ruolo responsabile dell'approvazione di decisioni del CNE che hanno compromesso la democrazia in Venezuela, anche agevolando l'istituzione dell'Assemblea costituente illegittima e manipolando il processo elettorale.	25.6.2018
19.	Néstor Neptali BLANCO HURTADO	Data di nascita: 26 settembre 1982 numero ID: V-15222057 Sesso: maschile	Maggiore nella Guardia nazionale bolivariana (GNB), ha lavorato a fianco di ufficiali presso la direzione generale del controspionaggio militare [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] almeno dal dicembre 2017. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti presso strutture della DGCIM.	27.9.2019
20.	Rafael Ramón BLANCO MARRERO	Data di nascita: 28 febbraio 1968 numero ID: V-6250588 Sesso: maschile	Vicedirettore della direzione generale del controspionaggio militare [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] almeno dal dicembre 2018 e generale di divisione dell'esercito nazionale venezuelano bolivariano dal 5 luglio 2019. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti presso strutture della DGCIM, commessi da ufficiali della DGCIM sotto il suo comando. Legato alla morte del capitano Acosta.	27.9.2019
21.	Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOS	numero ID: V-10352300 Sesso: maschile	Titolare di incarichi di alto livello (commissario, direttore e direttore generale) presso il Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN). Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti presso strutture del SEBIN. In particolare, ha partecipato e si è reso responsabile di atti di tortura e del trattamento crudele, disumano e degradante di detenuti presso El Helicóide, una prigione del SEBIN.	27.9.2019




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
22.	Alexis Enrique ESCALONA MARRERO	Data di nascita: 12 ottobre 1962 Sesso: maschile	Capo incaricato dell'Ufficio nazionale contro la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo (ONDOFT) dal gennaio 2018 al maggio 2019. Comandante nazionale del Comando nazionale Antiestorsión y Secuestro (CONAS) tra il 2014 e il 2017. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti ad opera di membri del CONAS sotto il suo comando. Responsabile altresì della repressione della società civile ad opera di membri del CONAS sotto il suo comando.	27.9.2019
23.	Rafael Antonio FRANCO QUINTERO	Data di nascita: 14 ottobre 1973 numero ID: V-11311672 Sesso: maschile	Agente del Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN). Capo della sicurezza presso l'aeroporto internazionale di Maiquetía. Capo dei servizi investigativi presso la direzione generale del controspionaggio militare [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] almeno tra il 2017 e il dicembre 2018. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti presso strutture della DGCIM ad opera di membri della DGCIM sotto il suo comando. Responsabile altresì della repressione della società civile e dell'opposizione democratica ad opera di membri della DGCIM sotto il suo comando. Legato alla morte del capitano Acosta.	27.9.2019
24.	Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA	Data di nascita: 25 marzo 1981 numero ID: V-14970215 Sesso: maschile	Capo (direttore) della divisione per gli affari speciali (DAE) della direzione generale del controspionaggio militare [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)]. Promosso al grado di tenente colonnello della Guardia nazionale bolivariana il 1° luglio 2020. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l'uso eccessivo della forza fino a cagionare la morte e lesioni personali e il maltrattamento di detenuti presso strutture della DGCIM, commessi dallo stesso e anche da ufficiali sotto il suo comando. Responsabile altresì della repressione della società civile ad opera di membri della DGCIM sotto il suo comando, nonché direttamente coinvolto in tale repressione. Legato alla morte del capitano Acosta.	27.9.2019
25.	Hannover Esteban GUERRERO MIJARES	Data di nascita: 14 gennaio 1971 Sesso: maschile	Capo dei servizi investigativi presso la direzione generale del controspionaggio militare [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] almeno dall'aprile 2019 all'agosto 2019. In veste di Capo dei servizi investigativi, ha diretto la sede della DGCIM a Boletía. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti, commessi dallo stesso e anche da ufficiali sotto il suo comando, soprattutto a Boletía. Legato alla morte del capitano Acosta.	27.9.2019
26.	José Adelino ORNELAS FERREIRA Pseudonimi: José Adelino ORNELLA FERREIRA/José Adelino ORNELLAS FERREIRA	Data di nascita: 14 dicembre 1964 Luogo di nascita: Caracas, Distrito Capital, Venezuela numero ID: V-7087964 Sesso: maschile	Segretario generale del Consiglio nazionale della difesa dal 26 luglio 2019 e capo di Stato maggiore presso il comandante in capo dal settembre 2020. Ex comandante della Regione strategica di difesa integrale capitale (REDI Capital), ex capo di Stato maggiore ed ex secondo in comando del Comando strategico operativo della forza armata nazionale bolivariana (CEOFANB) del Venezuela. In questi ruoli ha sostenuto e agevolato le azioni e le politiche del governo del Venezuela che hanno minato la	29.6.2020




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
27.	Gladys del Valle REQUENA	Data di nascita: 9 novembre 1952 Luogo di nascita: Puerto Santo, Sucre, Venezuela numero ID: V-4114842 Sesso: femminile	democrazia e lo Stato di diritto nel paese. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e di repressioni della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela, anche ostacolando la fornitura di aiuti umanitari e ricorrendo all'uso eccessivo della forza da parte di ufficiali della Forza armata nazionale bolivariana (FANB) e dalle forze subordinate poste sotto il suo comando, tra cui la Regione strategica di difesa integrale (REDI), la Zona operativa di difesa integrale (ZODI) e la Guardia nazionale bolivariana.	29.6.2020
28.	Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ	Data di nascita: 18 giugno 1963 Luogo di nascita: Caracas, Distrito Capital, Venezuela numero ID: V-6432672 Sesso: femminile	Membro e, dal 4 gennaio 2018, prima vicepresidente dell'ANC non riconosciuta. Nel suo ruolo guida nell'Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta, ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, anche firmando il decreto che ha privato dell'immunità parlamentare il presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela, Juan Guaidó.	29.6.2020
29.	Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO	Data di nascita: 4 agosto 1963 Luogo di nascita: Caracas, Distrito Capital, Venezuela numero ID: V-7659695 Sesso: maschile	Controllore generale dal 23 ottobre 2018, nonché ex primo e secondo vicepresidente dell'Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta. Con le sue azioni ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, tra l'altro assumendo un ruolo guida nell'ANC non riconosciuta, firmando la "legge contro l'odio", giustificando la destituzione di un governatore dell'opposizione legalmente eletto e vietando a Juan Guaidó di candidarsi per qualsiasi incarico pubblico.	29.6.2020
30.	Juan José MENDOZA JOVER	Data di nascita: 11 marzo 1969 Luogo di nascita: Trujillo, Venezuela	Secondo vicepresidente della Corte suprema di giustizia venezuelana [Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)] e presidente della sezione costituzionale del TSJ dal 24 febbraio 2017. Con le sue azioni ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, tra l'altro attraverso una serie di decisioni giudiziarie negli ultimi due anni che hanno limitato o indebolito i poteri costituzionali dell'organo legislativo democraticamente eletto del Venezuela, l'Assemblea nazionale.	29.6.2020



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
31.	Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE	Indirizzo: Arnoldo Gabaldón, Candelaria, Edo. Trujillo numero ID: V-9499372 Sesso: maschile Data di nascita: 20 febbraio 1971 Luogo di nascita: Caracas, Venezuela numero ID: V-8714253 Sesso: maschile	Direttore generale della Commissione nazionale delle telecomunicazioni (CONATEL) dal 7 agosto 2017. Con le sue azioni ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, tra l'altro limitando gravemente i diritti del popolo venezuelano in materia di libertà di stampa, libertà di espressione e informazione. Ha utilizzato i poteri speciali della CONATEL per mettere a tacere le critiche e gli oppositori del regime bloccando, filtrando e oscurando siti internet nonché revocando licenze per stazioni radiofoniche e televisive e rifiutando di concedere nuove licenze.	29.6.2020
32.	Farik Karin MORA SALCEDO	numero ID: V-8608523 Sesso: maschile	Procuratore del primo tribunale speciale venezuelano di primo grado avente un ufficio presso la direzione generale del controspionaggio militare [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCI-M)]. Con le sue azioni ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, tra l'altro avviando azioni penali per motivi politici che hanno portato alla detenzione arbitraria di membri dell'Assemblea nazionale e di altri funzionari che si oppongono al regime di Maduro.	29.6.2020
33.	Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA	Data di nascita: 14 gennaio 1975 numero ID: V-10002096 Sesso: femminile	Procuratrice del primo tribunale speciale venezuelano di primo grado avente un ufficio presso la direzione generale del controspionaggio militare [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCI-M)]. Con le sue azioni ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, tra l'altro avviando azioni penali per motivi politici che hanno portato alla detenzione arbitraria di membri dell'Assemblea nazionale e di altri funzionari che si oppongono al regime di Maduro.	29.6.2020
34.	Luis Eduardo PARRA RIVERO	Data di nascita: 7 luglio 1978 numero ID: V-14211633 Sesso: maschile	Membro e presidente illegittimamente eletto dell'Assemblea nazionale. In qualità di membro dell'Assemblea nazionale, ha inscenato la sua elezione a presidente dell'Assemblea nazionale il 5 gennaio 2020, compromettendo in tal modo la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela. L'elezione si è svolta mentre la polizia militare bloccava l'ingresso di vari parlamentari alla sede	29.6.2020



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
35.	Franklyn Leonardo DUARTE	Data di nascita: 15 maggio 1977 numero ID: V-3304045 Sesso: maschile	dell'Assemblea nazionale e senza che si raggiungesse il quorum. Pertanto, i membri dell'opposizione hanno dovuto organizzarsi al di fuori della sede dell'Assemblea nazionale per rieleggere il presidente Juan Guaidó. Poco dopo l'elezione inscenata da Parra, sostenuta dal partito politico del regime (PSUV), Parra è stato accolto calorosamente da Maduro e dall'Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta. Membro e primo vicepresidente illegittimamente eletto dell'Assemblea nazionale. In qualità di membro dell'Assemblea nazionale, ha inscenato la sua elezione a primo vicepresidente dell'Assemblea nazionale il 5 gennaio 2020, compromettendo in tal modo la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela. L'elezione si è svolta mentre la polizia militare bloccava l'ingresso di vari parlamentari alla sede dell'Assemblea nazionale e senza che si raggiungesse il quorum. Pertanto, i membri dell'opposizione hanno dovuto organizzarsi al di fuori della sede dell'Assemblea nazionale per rieleggere il presidente Juan Guaidó. Poco dopo l'elezione inscenata da Duarte, sostenuta dal partito politico del regime (PSUV), l'elezione della giunta direttiva dell'Assemblea nazionale è stata accolta con soddisfazione da Maduro e dall'Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta.	29.6.2020
36.	José Gregorio NORIEGA FIGUEROA	Data di nascita: 21 febbraio 1969 numero ID: V-8348784 Sesso: maschile	Membro e secondo vicepresidente illegittimamente eletto dell'Assemblea nazionale. Illegittimamente nominato direttore del comitato ad hoc del partito politico <i>Voluntad Popular</i> . In qualità di membro dell'Assemblea nazionale, ha inscenato la sua elezione a secondo vicepresidente dell'Assemblea nazionale il 5 gennaio 2020, compromettendo in tal modo la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela. L'elezione si è svolta mentre la polizia militare bloccava l'ingresso di vari parlamentari alla sede dell'Assemblea nazionale e senza che si raggiungesse il quorum. Pertanto, i membri dell'opposizione hanno dovuto organizzarsi al di fuori della sede dell'Assemblea nazionale per rieleggere il presidente Juan Guaidó. Poco dopo l'elezione inscenata da Noriega, sostenuta dal partito del regime (PSUV), l'elezione della giunta direttiva dell'Assemblea nazionale è stata accolta con soddisfazione da Maduro e dall'Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta. Nel luglio 2020 Noriega, aiutato dalla Corte suprema di giustizia venezuelana [<i>Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)</i>], ha illegittimamente assunto la leadership del partito politico <i>Voluntad Popular</i> , compromettendo ulteriormente in tal modo la democrazia in Venezuela.	29.6.2020*



DECISIONE (UE) 2020/1697 DEL CONSIGLIO
del 12 ottobre 2020

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio bilaterale di vigilanza nell'ambito dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile riguardo alla decisione n. 0010 che adotta l'allegato 3 dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) L'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile ⁽¹⁾ («accordo») è stato approvato a nome dell'Unione mediante la decisione 2011/719/UE del Consiglio ⁽²⁾ ed è entrato in vigore il 1° maggio 2011.
- (2) Uno dei principali obiettivi dell'accordo è migliorare la collaborazione di lunga data tra l'Europa e gli Stati Uniti al fine di garantire un elevato grado di sicurezza dell'aviazione civile a livello mondiale e a rendere minimi gli oneri economici che gravano sull'industria e sugli operatori dell'aviazione a motivo della duplicazione dei controlli regolamentari.
- (3) La modifica 1 ⁽³⁾ dell'accordo estende l'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo B, dell'accordo per ricomprendervi, tra l'altro, l'addestramento del personale e il rilascio delle relative licenze e si applica a titolo provvisorio dal 13 dicembre 2017 in conformità dell'articolo 3 della decisione (UE) 2018/61 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (4) L'articolo 5 dell'accordo, come modificato, prevede l'elaborazione di nuovi allegati dell'accordo con riferimento alle materie che rientrano nel suo ambito di applicazione.
- (5) Entrambi gli agenti tecnici ai sensi dell'articolo 1 paragrafo F, dell'accordo, vale a dire per l'Unione europea (UE) l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) e per gli Stati Uniti d'America (USA) la Federal Aviation Administration (FAA), hanno proposto che il consiglio bilaterale di vigilanza adotti una decisione volta a elaborare un nuovo allegato 3 dell'accordo che contenga la reciproca accettazione dei risultati relativi alla conformità e della documentazione, nonché la fornitura di assistenza tecnica in materia di rilascio delle licenze di pilota privato e di controllo della conformità.
- (6) La previsione di una conversione semplificata delle licenze di pilota privato e di determinate abilitazioni di pilota fornirà il quadro per garantire che i piloti residenti nell'Unione pilotino gli aeromobili in base a licenze/abilitazioni rilasciate in conformità alla normativa dell'UE sotto la sorveglianza delle autorità degli Stati membri dell'UE e mantengano e sviluppino le proprie qualifiche presso organizzazioni di addestramento dell'UE. Essa inoltre apporterà notevoli benefici concreti ad un elevato numero di piloti residenti nell'Unione e negli USA, senza compromettere la sicurezza.
- (7) L'articolo 19, paragrafo C, dell'accordo stabilisce che i singoli allegati entrano in vigore mediante decisione del consiglio bilaterale di vigilanza istituito a norma dell'articolo 3 dello stesso.

⁽¹⁾ GU L 291 del 9.11.2011, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione 2011/719/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011 relativa alla conclusione dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile (GU L 291 del 9.11.2011, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 11 del 16.1.2018, pag. 3.

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2018/61 del Consiglio, del 21 marzo 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio di una modifica all'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile (GU L 11 del 16.1.2018, pag. 1).



- (8) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio bilaterale di vigilanza in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 2011/719/UE riguardo alla decisione n. 0010 del consiglio bilaterale di vigilanza che adotta l'allegato 3 dell'accordo relativo al rilascio delle licenze di pilota in conformità dell'articolo 3, paragrafo C, punto 7, e dell'articolo 19, paragrafo C, dell'accordo.
- (9) La posizione dell'Unione in sede di consiglio di supervisione bilaterale dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione n. 0010 del consiglio bilaterale di vigilanza e sulla dichiarazione comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio bilaterale di vigilanza, ai sensi degli articoli 3 e 19 dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile («accordo»), riguardo all'adozione di una decisione del consiglio bilaterale di vigilanza che adotta l'allegato 3 dell'accordo si basa sul progetto di decisione n. 0010 del consiglio bilaterale di vigilanza e sulla firma della dichiarazione comune. ⁽⁹⁾

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del consiglio bilaterale di vigilanza è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2020

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

⁽⁹⁾ Cfr. documento ST11004/19 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.



DECISIONE (UE) 2020/1698. DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 2020

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio bilaterale di vigilanza nell'ambito dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile riguardo alla decisione n. 0011 che adotta l'allegato 4 dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile ⁽¹⁾ («accordo») è stato approvato a nome dell'Unione mediante la decisione 2011/719/UE del Consiglio ⁽²⁾ ed è entrato in vigore il 1° maggio 2011.
- (2) Uno dei principali obiettivi dell'accordo è migliorare la collaborazione di lunga data tra l'Europa e gli Stati Uniti al fine di garantire un elevato grado di sicurezza dell'aviazione civile a livello mondiale e a rendere minimi gli oneri economici che gravano sull'industria e sugli operatori dell'aviazione a motivo della duplicazione dei controlli regolamentari.
- (3) La modifica 1 ⁽³⁾ dell'accordo estende l'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo B, dell'accordo per ricomprendervi, tra l'altro, l'addestramento del personale e il rilascio delle relative licenze e si applica a titolo provvisorio dal 13 dicembre 2017 in conformità dell'articolo 3 della decisione (UE) 2018/61 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (4) L'articolo 5 dell'accordo, come modificato, prevede l'elaborazione di nuovi allegati dell'accordo con riferimento alle materie che rientrano nel suo ambito di applicazione.
- (5) Entrambi gli agenti tecnici ai sensi dell'articolo 1 paragrafo F, dell'accordo, vale a dire per l'Unione europea (UE) l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) e per gli Stati Uniti d'America (USA) la Federal Aviation Administration (FAA) hanno proposto che il consiglio bilaterale di vigilanza adotti una decisione volta a elaborare un nuovo allegato 4 dell'accordo che contenga la reciproca accettazione dei risultati relativi alla conformità e della documentazione per i dispositivi di addestramento al volo simulato (*Flight Simulation Training Devices* – «FSTD»).
- (6) L'elaborazione del nuovo allegato consentirà ad entrambi gli agenti tecnici di ottenere risparmi e, allo stesso tempo, ridurrà i costi a carico del settore (operatori degli FSTD); di conseguenza, i vettori aerei beneficeranno di un maggiore accesso dei loro piloti agli FSTD.
- (7) L'articolo 19, paragrafo C, dell'accordo stabilisce che i nuovi allegati entrano in vigore mediante decisione del consiglio bilaterale di vigilanza istituito a norma dell'articolo 3 dello stesso.
- (8) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio bilaterale di vigilanza in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 2011/719/UE riguardo alla decisione n. 0011 del consiglio bilaterale di vigilanza che adotta l'allegato 4 dell'accordo, relativo ai dispositivi di addestramento al volo simulato, in conformità dell'articolo 3, paragrafo C, punto 7, e dell'articolo 19, paragrafo C, dello stesso.
- (9) La posizione dell'Unione in sede di consiglio bilaterale di vigilanza dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione n. 0011 del consiglio bilaterale di vigilanza e sulla dichiarazione comune,

⁽¹⁾ GU L 291 del 9.11.2011, pag. 3.

⁽²⁾ Decisione 2011/719/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, relativa alla conclusione dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile (GU L 291 del 9.11.2011, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 11 del 16.1.2018, pag. 3.

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2018/61 del Consiglio, del 21 marzo 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio di una modifica all'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile (GU L 11 del 16.1.2018, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio bilaterale di vigilanza, ai sensi degli articoli 3 e 19 dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile («accordo»), riguardo all'adozione di una decisione del consiglio bilaterale di vigilanza che adotta l'allegato 4 dell'accordo si basa sul progetto di decisione n. 0011 del consiglio bilaterale di vigilanza e sulla firma della dichiarazione comune. ⁽⁹⁾

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del consiglio bilaterale di vigilanza è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2020

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

⁽⁹⁾ Cfr. documento ST 11009/19 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.



DECISIONE (PESC) 2020/1699 DEL CONSIGLIO
del 12 novembre 2020
che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 18 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/849 ⁽²⁾.
- (3) A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-490/18 ⁽³⁾, Neda Industrial Group dovrebbe essere rimosso dall'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive che figura nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2010/413/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2020

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH

⁽¹⁾ Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2020/849 del Consiglio, del 18 giugno 2020, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 196 del 19.6.2020, pag. 8).


⁽³⁾ Sentenza del Tribunale dell'8 luglio 2020, *Neda Industrial Group contro Consiglio dell'Unione europea*, causa T-490/18, ECLI:EU:T:2020:318.



ALLEGATO

All'allegato II, parte I, sezione B (Entità), della decisione 2010/413/PESC, è rimossa la voce seguente:
«47. Neda Industrial Group».

21CE0103



DECISIONE (PESC) 2020/1700 DEL CONSIGLIO

del 12 novembre 2020

che modifica la decisione (PESC) 2017/2074, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,


vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2074 ⁽¹⁾, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela.
- (2) L'11 novembre 2019 il Consiglio, tenendo conto della crisi politica, economica, sociale e umanitaria in corso in Venezuela e delle azioni persistenti che compromettono la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, ha adottato la decisione (PESC) 2019/1893 ⁽²⁾, che ha prorogato fino al 14 novembre 2020 le misure restrittive in vigore, comprese tutte le designazioni.
- (3) Il 21 dicembre 2019 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione secondo cui la decisione della Corte suprema del Venezuela e dell'Assemblea costituente non riconosciuta di privare quattro membri dell'Assemblea nazionale dell'immunità parlamentare concessa in virtù della Costituzione costituiva una grave violazione delle disposizioni costituzionali, dello Stato di diritto e del principio democratico della separazione dei poteri. Nella dichiarazione si precisava che l'Unione avrebbe continuato a monitorare la situazione ed era pronta a ricorrere agli strumenti a sua disposizione al fine di promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, comprese misure mirate che non danneggiassero il popolo venezuelano.
- (4) Il 9 gennaio 2020 l'alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione nella quale si affermava che i recenti atti contro l'Assemblea nazionale, unico organo democraticamente eletto in Venezuela, e molti dei suoi membri, tra cui il presidente, avevano inasprito ulteriormente la crisi nel paese e che i tentativi, il 5 gennaio 2020, di bloccare con la forza un legittimo processo elettorale concernente la giunta direttiva dell'Assemblea nazionale, così come l'uso della forza contro il suo presidente e vari deputati per impedirne l'accesso all'Assemblea nazionale, erano assolutamente inaccettabili. Nella dichiarazione si affermava inoltre che la votazione che aveva portato a «eleggere» Luis Parra era illegittima, poiché non aveva rispettato né le procedure giuridiche né i principi costituzionali democratici, e che i membri dell'Assemblea nazionale dovevano poter esercitare il proprio mandato parlamentare, loro conferito dal popolo venezuelano, senza alcuna forma di intimidazione o rappresaglia. Inoltre, alla luce della gravità di tali atti e decisioni che compromettevano la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, la dichiarazione sottolineava l'impegno dell'Unione ad avviare i lavori per l'applicazione di misure mirate nei confronti delle persone coinvolte nella violazione di tali principi e diritti.
- (5) Il 4 giugno 2020 l'alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione sugli ultimi sviluppi in Venezuela, compresa la decisione della Corte suprema del Venezuela del 26 maggio 2020 che ratifica l'elezione di Luis Parra in qualità di presidente dell'Assemblea nazionale. Nella dichiarazione si sottolinea che l'Unione ritiene illegittima la votazione che ha portato Luis Parra, poiché non ha rispettato né le procedure giuridiche né i principi costituzionali democratici. Vi si afferma inoltre che gli ultimi sviluppi hanno aggravato ulteriormente la già lunga crisi istituzionale e politica in Venezuela e hanno ridotto lo spazio democratico e costituzionale nel paese. Nella dichiarazione si ribadisce la posizione dell'Unione secondo la quale una via d'uscita sostenibile dalla crisi in Venezuela potrà essere raggiunta solo tramite un processo politico autentico e inclusivo, e si sottolinea che l'Unione respinge al contempo tutti i tipi di violenza, comprese le incursioni militari o violente nel paese. In tale contesto, l'Unione ha rilevato che il recente accordo tra gli attori nazionali sull'assistenza umanitaria rappresenta un passo avanti e ha sottolineato la necessità che tutte le parti lavorino insieme e in modo costruttivo per alleviare le terribili sofferenze del popolo venezuelano, aggravate dalla pandemia di COVID-19.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 60).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2019/1893 del Consiglio, dell'11 novembre 2019, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 291 del 12.11.2019, pag. 42).



- (6) Il 16 giugno 2020 l'alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui ha sottolineato che per superare la crisi in Venezuela è fondamentale tenere elezioni legislative e presidenziali libere ed eque che rispettino le norme internazionali e che un Consiglio elettorale (CNE) indipendente ed equilibrato e condizioni di parità che consentano la partecipazione dei partiti politici e dei candidati rappresentano la pietra angolare di un processo elettorale credibile. Inoltre, l'UE ha invitato il governo e l'opposizione ad avviare negoziati costruttivi e inclusivi per la costituzione del CNE e la revoca dei divieti nei confronti dei partiti di opposizione.
- (7) Il 29 giugno 2020, alla luce del perdurare della grave situazione in Venezuela, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/898 ⁽¹⁾, che ha assoggettato undici persone a misure restrittive.
- (8) In tale contesto, conformemente all'articolo 13 della decisione (PESC) 2017/2074, il Consiglio ha riesaminato le misure restrittive in vigore e ha concluso che è opportuno prorogare le misure restrittive, comprese tutte le designazioni, fino al 14 novembre 2021. Tali misure non colpiscono la popolazione in generale e possono essere revocate in caso di progressi verso il ripristino della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani in Venezuela.
- (9) Le singole designazioni di cui all'allegato I della decisione (PESC) 2017/2074 sono state riesaminate e le motivazioni relative a quattordici persone dovrebbero essere aggiornate e i cognomi di tutte le persone inserite nell'elenco dovrebbero essere scritti in maiuscolo.
- (10) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/2074,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2017/2074 è così modificata:

- 1) il primo comma dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:
«La presente decisione si applica fino al 14 novembre 2021.»;
- 2) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2020

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2020/898 del Consiglio, del 29 giugno 2020, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 2051 del 29.6.2020, pag. 6).



ALLEGATO

«ALLEGATO I


L'allegato I della decisione (PESC) 2017/2074 è sostituito dal seguente:

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1


	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Néstor Luis REVEROL TORRES	Data di nascita: 28 ottobre 1964 Sesso: maschile	Ministro degli interni, della giustizia e della pace dal 2016; nominato anche vicepresidente dei lavori pubblici e dei servizi e segretario esecutivo dello Stato maggiore del settore elettrico (<i>Estado Mayor Eléctrico</i>) nell'aprile 2019. Ex comandante generale della Guardia nazionale bolivariana, è stato promosso a generale in capo della Guardia nazionale bolivariana nell'agosto 2020. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura di prigionieri (politici), e della repressione dell'opposizione democratica in Venezuela, compresi il divieto e la repressione delle manifestazioni politiche, commesse dalle forze di sicurezza sotto il suo comando.	22.1.2018
2.	Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ	Data di nascita: 2 novembre 1960 Sesso: maschile	Riconfermato capo del Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN) il 30 aprile 2019. Ex consigliere per la sicurezza e l'intelligence del gabinetto del presidente dall'8 gennaio al 30 aprile 2019 e capo del SEBIN fino all'ottobre 2018. In qualità di capo del SEBIN, responsabile di gravi violazioni dei diritti umani (tra cui detenzione arbitraria, trattamenti disumani e degradanti e tortura) e di repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela.	22.1.2018
3.	Tibisay LUCENA RAMÍREZ	Data di nascita: 26 aprile 1959 Sesso: femminile	Presidente del Consiglio nazionale elettorale (<i>Consejo Nacional Electoral</i> o CNE) dall'aprile 2006 al giugno 2020. Le sue attività e politiche hanno compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, anche mancando di assicurare che la CNE restasse un'istituzione indipendente e imparziale, in conformità con la Costituzione venezuelana agevolando in tal modo l'istituzione dell'Assemblea costituente e la rielezione di Nicolás Maduro nel maggio 2018 attraverso elezioni presidenziali che non sono state libere né regolari.	22.1.2018
4.	Antonio José BENAVIDES TORRES	Data di nascita: 13 giugno 1961 Sesso: maschile	Capo del governo del <i>Distrito capital</i> fino al gennaio 2018. Comandante generale della Guardia nazionale bolivariana fino al 21 giugno 2017. Coinvolto nella repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela e responsabile delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla Guardia nazionale bolivariana sotto il suo comando. Le sue attività e politiche come comandante generale della Guardia nazionale bolivariana, ad esempio affidando alla guardia nazionale bolivariana la guida delle attività di polizia nelle manifestazioni civili e petorando pubblicamente la competenza dei tribunali militari per giudicare i civili, hanno indebolito lo Stato di diritto in Venezuela.	22.1.2018
5.	Maikel José MORENO PÉREZ	Data di nascita: 12 dicembre 1965 Sesso: maschile	Presidente, ed ex vicepresidente, della Corte suprema di giustizia del Venezuela (<i>Tribunal Supremo de Justicia</i>). In tali funzioni, ha sostenuto e facilitato le attività e politiche del governo che hanno compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela ed è responsabile di azioni e dichiarazioni che hanno usurpato l'autorità dell'Assemblea nazionale, tra cui la nomina del Consiglio nazionale elettorale (CNE) nel giugno 2020 e la sospensione e sostituzione dei consigli direttivi di tre partiti di opposizione nel giugno e luglio 2020.	22.1.2018




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
6.	Tarek William SAAB HALABI	Data di nascita: 10 settembre 1963 Luogo di nascita: El Tigre, Anzoátegui, Venezuela Sesso: maschile	Procuratore generale venezuelano nominato dall'Assemblea costituente. In tale ruolo, e in quelli precedenti di Mediatore e presidente del Consiglio morale repubblicano, ha compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela sostenendo pubblicamente le attività contro gli oppositori del governo del Venezuela e la revoca delle competenze dell'Assemblea nazionale.	22.1.2018
7.	Diosdado CABELLO RONDON	Data di nascita: 15 aprile 1963 Sesso: maschile	Presidente dell'assemblea costituente e primo vicepresidente del Partito socialista unito del Venezuela (PSUV). Coinvolto nelle attività volte a compromettere la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, anche utilizzando i mezzi di comunicazione per attaccare e minacciare pubblicamente l'opposizione politica, altri media e la società civile.	22.1.2018
8.	Tarek Zaidan EL-AISSAMI MADDAH	Data di nascita: 12 novembre 1974 Sesso: maschile	Vicepresidente dell'economia e ministro del potere popolare del petrolio nonché per l'industria e la produzione nazionale. In veste di ex vicepresidente del Venezuela con il controllo sulla direzione del Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN), El-Aissami è responsabile delle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dall'organizzazione, che comprendono detenzioni arbitrarie, indagini di matrice politica, trattamenti inumani e degradanti e tortura. È inoltre responsabile di avere sostenuto e attuato politiche e attività che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto, compreso il divieto di manifestazioni pubbliche, nonché di avere guidato il "commando anti-colpo di Stato" del presidente Maduro, che ha preso di mira la società civile e l'opposizione democratica.	25.6.2018
9.	Sergio José RIVERO MARCANO	Data di nascita: 8 novembre 1964 Sesso: maschile	Ispettore generale della forza armata nazionale bolivariana (FANB), comandante generale della Guardia nazionale bolivariana fino al 16 gennaio 2018. Coinvolto nella repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela, e responsabile delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla Guardia nazionale bolivariana sotto il suo comando, compresi l'uso eccessivo della forza, la detenzione arbitraria e abusi ai danni della società civile e di membri dell'opposizione. Le sue attività e politiche in qualità di comandante generale della Guardia nazionale bolivariana, che è responsabile, tra l'altro, di aggressioni contro membri dell'Assemblea nazionale democraticamente eletta e dell'intimidazione di giornalisti che denunciavano brogli nelle elezioni dell'Assemblea costituente illegittima, hanno compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela.	25.6.2018
10.	Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO	Data di nascita: 19 luglio 1962 Sesso: maschile	Comandante in capo dell'esercito nazionale bolivariano del Venezuela. Ex capo di Stato maggiore presso il comandante in capo, ex comandante generale dell'esercito nazionale bolivariano del Venezuela ed ex comandante della Regione di difesa integrale della Zona centrale (REDI Central) del Venezuela. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle forze sotto il suo comando durante il suo mandato di comandante generale dell'esercito nazionale bolivariano del Venezuela, compreso l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento dei detenuti. Ha preso di mira l'opposizione democratica e sostenuto il ricorso ai tribunali militari per processare manifestanti civili.	25.6.2018



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
11.	Iván HERNÁNDEZ DALA	Data di nascita: 18 maggio 1966 Sesso: maschile	Capo della direzione generale del controspionaggio militare (DGCIM) dal gennaio 2014 e capo della guardia presidenziale dal settembre 2015. In veste di capo della DGCIM, Iván Hernández Dala è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica commesse da membri della DGCIM sotto il suo comando, compresi l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti.	25.6.2018
12.	Delcy Eloina RODRÍGUEZ GÓMEZ	Data di nascita: 18 maggio 1969 Sesso: femminile	Vicepresidente del Venezuela, ex presidente dell'Assemblea costituente illegittima ed ex membro della commissione presidenziale per l'Assemblea nazionale costituente illegittima. Le sue azioni nella commissione presidenziale e poi in quanto presidente dell'Assemblea costituente illegittima hanno compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, fra l'altro usurpando i poteri dell'Assemblea nazionale e utilizzandoli per prendere di mira l'opposizione e impedirle di partecipare al processo politico.	25.6.2018
13.	Elías José JAUA MILANO	Data di nascita: 16 dicembre 1969 Sesso: maschile	Ex ministro del potere popolare per l'educazione. Ex presidente della commissione presidenziale per l'Assemblea nazionale costituente illegittima. Responsabile di compromissione della democrazia e dello Stato di diritto in Venezuela per via del suo ruolo guida nell'istituzione dell'Assemblea costituente illegittima.	25.6.2018
14.	Sandra OBLITAS RUZZA	Data di nascita: 7 giugno 1969 Sesso: femminile	Rettore della <i>Universidad Bolivariana de Venezuela</i> . Ex vicepresidente del Consiglio nazionale elettorale (CNE) ed ex presidente della Commissione del registro elettorale e civile. Responsabile di attività del CNE che hanno compromesso la democrazia in Venezuela, anche agevolando l'istituzione dell'Assemblea costituente illegittima e manipolando il processo elettorale.	25.6.2018
15.	Freddy Alirio BERNAL ROSALES	Data di nascita: 16 giugno 1962 Luogo di nascita: San Cristóbal, Táchira, Venezuela Sesso: maschile	Capo del Centro di controllo nazionale dei comitati locali di approvvigionamento e produzione (CLAP) e protettore dello Stato di Táchira. Anche capo del Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN). In qualità di capo del CLAP e protettore dello Stato di Táchira può fare appello alle forze speciali (FAES) ed è in grado di influenzare le nomine di giudici e pubblici ministeri. Responsabile di compromissione della democrazia mediante la manipolazione, a fini elettorali, delle distribuzioni dei CLAP. Inoltre, in quanto commissario generale del SEBIN, è responsabile delle attività di tale servizio, fra cui gravi violazioni dei diritti umani come la detenzione arbitraria.	25.6.2018
16.	Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN	Data di nascita: 5 dicembre 1971 Sesso: femminile	Viceprocuratore generale dal luglio 2017 fino all'ottobre 2018. Nominata viceprocuratore generale dalla Corte suprema, anziché dall'Assemblea nazionale, in violazione della costituzione. Responsabile di compromissione della democrazia e dello Stato di diritto in Venezuela, fra l'altro avviando procedimenti penali per motivi politici e omettendo di indagare su denunce di violazioni dei diritti umani commesse dal regime di Maduro.	25.6.2018



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
17.	Socorro Elizabeth HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	Data di nascita: 11 marzo 1952 Sesso: femminile	Membro (retore) del Consiglio nazionale elettorale (CNE) fino al 12 giugno 2020 e membro del Comitato nazionale elettorale (CNE). Responsabile delle attività del CNE che hanno compromesso la democrazia in Venezuela, anche agevolando l'istituzione dell'Assemblea costituente illegittima e manipolando il processo elettorale in relazione all'annullamento di una votazione sulla revoca del presidente nel 2016, al rinvio delle elezioni governatoriali nel 2016 e allo spostamento dei seggi elettorali con breve preavviso prima delle elezioni governatoriali nel 2017.	25.6.2018
18.	Xavier Antonio MORENO REYES	Sesso: maschile	Segretario generale del Consiglio nazionale elettorale (CNE) dall'aprile 2009 al giugno 2020. In tale ruolo responsabile dell'approvazione di decisioni del CNE che hanno compromesso la democrazia in Venezuela, anche agevolando l'istituzione dell'Assemblea costituente illegittima e manipolando il processo elettorale.	25.6.2018
19.	Néstor Neptali BLANCO HURTADO	Data di nascita: 26 settembre 1982 numero ID: V-15222057 Sesso: maschile	Maggiore nella Guardia nazionale bolivariana (GNB), ha lavorato a fianco di ufficiali presso la direzione generale del controspionaggio militare [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] almeno dal dicembre 2017. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti presso strutture della DGCIM.	27.9.2019
20.	Rafael Ramón BLANCO MARRERO	Data di nascita: 28 febbraio 1968 numero ID: V-6250588 Sesso: maschile	Vicedirettore della direzione generale del controspionaggio militare [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] almeno dal dicembre 2018 e generale di divisione dell'esercito nazionale venezuelano bolivariano dal 5 luglio 2019. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti presso strutture della DGCIM, commessi da ufficiali della DGCIM sotto il suo comando. Legato alla morte del capitano Acosta.	27.9.2019
21.	Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOS	numero ID: V-10352300 Sesso: maschile	Titolare di incarichi di alto livello (commissario, direttore e direttore generale) presso il Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN). Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti presso strutture del SEBIN. In particolare, ha partecipato e si è reso responsabile di atti di tortura e del trattamento crudele, disumano e degradante di detenuti presso El Helicoide, una prigione del SEBIN.	27.9.2019
22.	Alexis Enrique ESCALONA MARRERO	Data di nascita: 12 ottobre 1962 Sesso: maschile	Capo incaricato dell'Ufficio nazionale contro la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo (ONDOFT) dal gennaio 2018 al maggio 2019. Comandante nazionale del Comando nazionale antiterrorismo e sequestri [Comando Nacional Antiterrorismo y Secuestro (CONAS)] tra il 2014 e il 2017. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti ad opera di membri del CONAS sotto il suo comando. Responsabile altresì della repressione della società civile ad opera di membri del CONAS sotto il suo comando.	27.9.2019




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
23.	Rafael Antonio FRANCO QUINTERO	Data di nascita: 14 ottobre 1973 numero ID: V-11311672 Sesso: maschile	Agente del Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN). Capo della sicurezza presso l'aeroporto internazionale di Maiquetía. Capo dei servizi investigativi presso la direzione generale del controspionaggio militare [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] almeno tra il 2017 e il dicembre 2018. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti presso strutture della DGCIM ad opera di membri della DGCIM sotto il suo comando. Responsabile altresì della repressione della società civile e dell'opposizione democratica ad opera di membri della DGCIM sotto il suo comando. Legato alla morte del capitano Acosta.	27.9.2019
24.	Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA	Data di nascita: 25 marzo 1981 numero ID: V-14970215 Sesso: maschile	Capo (direttore) della divisione per gli affari speciali (DAE) della direzione generale del controspionaggio militare [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)]. Promosso al grado di tenente colonnello della Guardia nazionale bolivariana il 1° luglio 2020. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l'uso eccessivo della forza fino a cagionare la morte e lesioni personali e il maltrattamento di detenuti presso strutture della DGCIM, commessi dallo stesso e anche da ufficiali sotto il suo comando. Responsabile altresì della repressione della società civile ad opera di membri della DGCIM sotto il suo comando, nonché direttamente coinvolto in tale repressione. Legato alla morte del capitano Acosta.	27.9.2019
25.	Hannover Esteban GUERRERO MIJARES	Data di nascita: 14 gennaio 1971 Sesso: maschile	Capo dei servizi investigativi presso la direzione generale del controspionaggio militare [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)] almeno dall'aprile 2019 all'agosto 2019. In veste di Capo dei servizi investigativi, ha diretto la sede della DGCIM a Boletia. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti, commessi dallo stesso e anche da ufficiali sotto il suo comando, soprattutto a Boletia. Legato alla morte del capitano Acosta.	27.9.2019
26.	José Adelino ORNELAS FERREIRA Pseudonimi: José Adelino ORNELLA FERREIRA/José Adelino ORNELLAS FERREIRA	Data di nascita: 14 dicembre 1964 Luogo di nascita: Caracas, Distrito Capital, Venezuela numero ID: V-7087964 Sesso: maschile	Segretario generale del Consiglio nazionale della difesa dal 26 luglio 2019 e capo di Stato maggiore presso il comandante in capo dal settembre 2020. Ex comandante della Regione strategica di difesa integrale capitale (REDI Capital), ex capo di Stato maggiore ed ex secondo in comando del Comando strategico operativo della forza armata nazionale bolivariana (CEOFANB) del Venezuela. In questi ruoli ha sostenuto e agevolato le azioni e le politiche del governo del Venezuela che hanno minato la democrazia e lo Stato di diritto nel paese. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e di repressioni della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela, anche ostacolando la fornitura di aiuti umanitari e ricorrendo all'uso eccessivo della forza da parte di ufficiali della Forza armata nazionale bolivariana (FANB) e dalle forze subordinate poste sotto il suo comando, tra cui la Regione strategica di difesa integrale (REDI), la Zona operativa di difesa integrale (ZODI) e la Guardia nazionale bolivariana.	29.6.2020
27.	Gladys del Valle REQUENA	Data di nascita: 9 novembre 1952 Luogo di nascita: Puerto Santo, Sucre, Venezuela numero ID: V-4114842 Sesso: femminile	Membro e, dal 26 ottobre 2018, seconda vicepresidente dell'Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta. Nel suo ruolo guida nell'ANC non riconosciuta, ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, tra l'altro firmando il decreto che ha privato dell'immunità parlamentare il presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela, Juan Guaidó.	29.6.2020



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
28.	Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ	Data di nascita: 18 giugno 1963 Luogo di nascita: Caracas, Distrito Capital, Venezuela numero ID: V-6432672 Sesso: femminile	Membro e, dal 4 gennaio 2018, prima vicepresidente dell'ANC non riconosciuta. Nel suo ruolo guida nell'Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta, ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, anche firmando il decreto che ha privato dell'immunità parlamentare il presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela, Juan Guaidó.	29.6.2020
29.	Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO	Data di nascita: 4 agosto 1963 Luogo di nascita: Caracas, Distrito Capital, Venezuela numero ID: V-7659695 Sesso: maschile	Controllore generale dal 23 ottobre 2018, nonché ex primo e secondo vicepresidente dell'Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta. Con le sue azioni ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, tra l'altro assumendo un ruolo guida nell'ANC non riconosciuta, firmando la "legge contro l'odio", giustificando la destituzione di un governatore dell'opposizione legalmente eletto e vietando a Juan Guaidó di candidarsi per qualsiasi incarico pubblico.	29.6.2020
30.	Juan José MENDOZA JOVER	Data di nascita: 11 marzo 1969 Luogo di nascita: Trujillo, Venezuela Indirizzo: Arnoldo Gabaldón, Candelaria, Edo. Trujillo numero ID: V-9499372 Sesso: maschile	Secondo vicepresidente della Corte suprema di giustizia venezuelana [Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)] e presidente della sezione costituzionale del TSJ dal 24 febbraio 2017. Con le sue azioni ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, tra l'altro attraverso una serie di decisioni giudiziarie negli ultimi due anni che hanno limitato o indebolito i poteri costituzionali dell'organo legislativo democraticamente eletto del Venezuela, l'Assemblea nazionale.	29.6.2020
31.	Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSAIVE	Data di nascita: 20 febbraio 1971 Luogo di nascita: Caracas, Venezuela numero ID: V-8714253 Sesso: maschile	Direttore generale della Commissione nazionale delle telecomunicazioni (CONATEL) dal 7 agosto 2017. Con le sue azioni ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, tra l'altro limitando gravemente i diritti del popolo venezuelano in materia di libertà di stampa, libertà di espressione e informazione. Ha utilizzato i poteri speciali della CONATEL per mettere a tacere le critiche e gli oppositori del regime bloccando, filtrando e oscurando siti internet nonché revocando licenze per stazioni radiofoniche e televisive e rifiutando di concedere nuove licenze.	29.6.2020




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
32.	Farik Karin MORA SALCEDO	numero ID: V-8608523 Sesso: maschile	Procuratore del primo tribunale speciale venezuelano di primo grado avente un ufficio presso la direzione generale del controspionaggio militare [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)]. Con le sue azioni ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, tra l'altro avviando azioni penali per motivi politici che hanno portato alla detenzione arbitraria di membri dell'Assemblea nazionale e di altri funzionari che si oppongono al regime di Maduro.	29.6.2020
33.	Dimorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA	Data di nascita: 14 gennaio 1975 numero ID: V-10002096 Sesso: femminile	Procuratrice del primo tribunale speciale venezuelano di primo grado avente un ufficio presso la direzione generale del controspionaggio militare [Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)]. Con le sue azioni ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, tra l'altro avviando azioni penali per motivi politici che hanno portato alla detenzione arbitraria di membri dell'Assemblea nazionale e di altri funzionari che si oppongono al regime di Maduro.	29.6.2020
34.	Luis Eduardo PARRA RIVERO	Data di nascita: 7 luglio 1978 numero ID: V-14211633 Sesso: maschile	Membro e presidente illegittimamente eletto dell'Assemblea nazionale. In qualità di membro dell'Assemblea nazionale, ha inscenato la sua elezione a presidente dell'Assemblea nazionale il 5 gennaio 2020, compromettendo in tal modo la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela. L'elezione si è svolta mentre la polizia militare bloccava l'ingresso di vari parlamentari alla sede dell'Assemblea nazionale e senza che si raggiungesse il quorum. Pertanto, i membri dell'opposizione hanno dovuto organizzarsi al di fuori della sede dell'Assemblea nazionale per rieleggere presidente Juan Guaidó. Poco dopo l'elezione inscenata di Parra, sostenuta dal partito politico del regime (PSUV), Parra è stato accolto calorosamente da Maduro e dall'Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta.	29.6.2020
35.	Franklyn Leonardo DUARTE	Data di nascita: 15 maggio 1977 numero ID: V-3304045 Sesso: maschile	Membro e primo vicepresidente illegittimamente eletto dell'Assemblea nazionale. In qualità di membro dell'Assemblea nazionale, ha inscenato la sua elezione a primo vicepresidente dell'Assemblea nazionale il 5 gennaio 2020, compromettendo in tal modo la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela. L'elezione si è svolta mentre la polizia militare bloccava l'ingresso di vari parlamentari alla sede dell'Assemblea nazionale e senza che si raggiungesse il quorum. Pertanto, i membri dell'opposizione hanno dovuto organizzarsi al di fuori della sede dell'Assemblea nazionale per rieleggere presidente Juan Guaidó. Poco dopo l'elezione inscenata di Duarte, sostenuta dal partito politico del regime (PSUV), l'elezione della giunta direttiva dell'Assemblea nazionale è stata accolta con soddisfazione da Maduro e dall'Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta.	29.6.2020
36.	José Gregorio NORIEGA FIGUEROA	Data di nascita: 21 febbraio 1969 numero ID: V-8348784 Sesso: maschile	Membro e secondo vicepresidente illegittimamente eletto dell'Assemblea nazionale. Illegittimamente nominato direttore del comitato ad hoc del partito politico <i>Voluntad Popular</i> . In qualità di membro dell'Assemblea nazionale, ha inscenato la sua elezione a secondo vicepresidente dell'Assemblea nazionale il 5 gennaio 2020, compromettendo in tal modo la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela. L'elezione si è svolta mentre la polizia militare bloccava l'ingresso di vari parlamentari alla sede dell'Assemblea nazionale e senza che si raggiungesse il quorum. Pertanto, i membri dell'opposizione hanno dovuto organizzarsi al di fuori della sede	29.6.2020*



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			<p>dell'Assemblea nazionale per rieleggere presidente Juan Guaidó. Poco dopo l'elezione inscenata di Noriega, sostenuta dal partito del regime (PSUV), l'elezione della giunta direttiva dell'Assemblea nazionale è stata accolta con soddisfazione da Maduro e dall'Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta. Nel luglio 2020 Noriega, aiutato dalla Corte suprema di giustizia venezuelana [Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)], ha illegittimamente assunto la leadership del partito politico <i>Voluntad Popular</i>, compromettendo ulteriormente in tal modo la democrazia in Venezuela.</p>	

21CE0104



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1701 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2020
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).




Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2020


Per la Commissione
A nome della president
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale



ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
1)	2)	3)
<p>Prodotto presentato in un assortimento destinato alla vendita al dettaglio, imballato in un sacchetto di cotone nero, consistente in due articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un tubo di acciaio inossidabile a sezione circolare di lunghezza di circa 21,5 cm e un diametro di circa 0,5 cm, munito di una serie di tacche che garantiscono una presa salda. È progettato per essere utilizzato come cannuccia riutilizzabile per bevande; — una spazzola ritorta di acciaio inossidabile di lunghezza di circa 20,2 cm e una testa di spazzola composta da setole di nylon avente un diametro di 0,5 cm. La spazzola è destinata a scorrere attraverso la cannuccia per pulirla dopo l'uso. <p>Cfr. immagine (*)</p>	7323 93 00	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 7323 e 7323 93 00.</p> <p>Il componente che conferisce all'insieme il suo carattere essenziale è il tubo, che può essere utilizzato come cannuccia riutilizzabile per bevande anche se non corredato della spazzola. D'altra parte la spazzola ha natura meramente accessoria.</p> <p>Le caratteristiche oggettive del prodotto (dimensioni specifiche, forma, grado di lavorazione, materiale idoneo agli alimenti, presenza di incavi lungo la circonferenza) lo rendono identificabile come prodotto finito (cannuccia per bevande) della voce 7323.</p> <p>È pertanto esclusa la classificazione nelle voci 7304 o 7306 come tubo o profilato cavo in quanto il prodotto è un articolo finito specifico che rientra in un'altra voce.</p> <p>Di conseguenza il prodotto deve essere classificato nel codice NC 7323 93 00 come altro oggetto per uso domestico di acciaio inossidabile.</p>

(*) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.



21CE0105



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1702 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2020
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2020


Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e unione doganale




ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
1)	2)	3)
<p>Sistema di avvolgimento per cavi, che consiste nei seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un cavo munito di un pezzo di congiunzione (una spina) ad un'estremità, progettato per una tensione massima di 1 000 V — un avvolgicavo in plastica munito di un meccanismo a molla retraibile (incluso un sistema di freno per arrestare l'avvolgimento), un sistema di contatto di ottone per la trasmissione della corrente elettrica e raccordi in plastica. <p>Esso è progettato per essere montato in un'aspirapolvere.</p> <p>Cfr. immagini (*).</p>	8544 42 90	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8544, 8544 42 e 8544 42 90.</p> <p>È esclusa la classificazione nella voce 8508 come parti di aspirapolvere in quanto in base alle sue caratteristiche oggettive l'articolo non è identificabile come esclusivamente o principalmente adatto a un'aspirapolvere.</p> <p>L'articolo è un apparecchio composto (i suoi componenti sono assemblati per formare un insieme) ai sensi della nota 3 della sezione XVI e consiste essenzialmente in un cavo munito di un pezzo di congiunzione della voce 8544 e di un avvolgitore della voce 8479. Il cavo svolge la funzione principale dell'apparecchio.</p> <p>L'articolo deve essere pertanto classificato nel codice NC 8544 42 90 come altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V, muniti di pezzi di congiunzione.</p>

(*) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.



21CE0106



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1703 DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 2020
relativo a condizioni uniformi di trasmissione delle serie storiche per la nuova ripartizione regionale
in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1059/2003 definisce il quadro giuridico per la classificazione regionale al fine di consentire la raccolta, la compilazione e la diffusione di statistiche regionali armonizzate nell'Unione.
- (2) Con il regolamento delegato (UE) 2019/1755 ⁽²⁾ della Commissione, la Commissione ha modificato la classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) con effetto dal 1° gennaio 2021.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le serie storiche per la nuova ripartizione regionale conformemente all'allegato entro il 1° gennaio 2023.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/1755 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 270 del 24.10.2019, pag. 1).



ALLEGATO

Anno di inizio richiesto per dominio statistico

Dominio	Livello NUTS 2	Livello NUTS 3
Agricoltura	2016	
Demografia — Popolazione, nati vivi, decessi	1990 ⁽¹⁾	1990 ⁽²⁾
Mercato del lavoro — Occupazione, disoccupazione	2016	2016 ⁽³⁾
Istruzione	2013	
Ambiente — Impianti di trattamento dei rifiuti	2018	
Sanità — Cause di morte	2011	
Sanità — Infrastrutture	1996 ⁽⁴⁾	
Sanità — Pazienti	2003 ⁽⁵⁾	
Società dell'informazione	2016 ⁽⁶⁾	
Conti regionali — Conti delle famiglie per area geografica	2000	
Conti regionali — Conti per branca di attività economica e per area geografica	2000	2000
Scienza e tecnologia — Spesa e personale per R&S	2016	
Turismo	2018	

⁽¹⁾ La trasmissione non è obbligatoria per gli anni di riferimento dal 1990 al 2012.

⁽²⁾ La trasmissione non è obbligatoria per gli anni di riferimento dal 1990 al 2012.

⁽³⁾ La trasmissione non è obbligatoria.

⁽⁴⁾ La trasmissione non è obbligatoria.

⁽⁵⁾ La trasmissione non è obbligatoria.

⁽⁶⁾ La trasmissione non è obbligatoria.

21CE0107



DECISIONE (UE) 2020/1704 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2020

riguardante la firma, a nome dell'Unione, e l'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania ⁽¹⁾ («accordo»), approvato mediante il regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio ⁽²⁾, è entrato in vigore l'8 agosto 2008.
- (2) Il relativo protocollo, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo, entrato in vigore il medesimo giorno per un periodo di due anni, è stato più volte sostituito.
- (3) L'8 luglio 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica islamica di Mauritania («Mauritania») per la conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e di un protocollo di esecuzione di tale accordo.
- (4) Al fine di evitare una lunga interruzione delle attività di pesca, il Consiglio ha altresì autorizzato la Commissione a negoziare una proroga, per un periodo massimo di un anno, del protocollo dell'accordo in vigore ⁽³⁾ in scadenza il 15 novembre 2019 («protocollo»). L'8 novembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/1918 ⁽⁴⁾ relativa a tale proroga.
- (5) Tra il settembre 2019 e il febbraio 2020 si sono svolte quattro tornate di negoziati con la Mauritania per la conclusione di un nuovo accordo e di un nuovo protocollo. Tali negoziati non hanno portato ad alcuna soluzione.

⁽¹⁾ GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (GU L 315 dell'1.12.2015, pag. 3).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio, dell'8 novembre 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019 (GU L 297 I del 18.11.2019, pag. 1).



- (6) A causa dell'attuale situazione sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-19 e nonostante la prima proroga del protocollo, va constatato che i negoziati per la conclusione del nuovo accordo e del nuovo protocollo non termineranno in tempo utile e non consentiranno pertanto di evitare un'interruzione delle attività di pesca. In tale contesto, il 26 giugno 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare una nuova proroga del protocollo della durata massima di un anno.
- (7) In attesa della finalizzazione dei negoziati per la conclusione del nuovo accordo e del nuovo protocollo, la Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo in forma di scambio di lettere relativo alla seconda proroga, per il periodo massimo di un anno, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo («accordo in forma di scambio di lettere»). Al termine di tali negoziati l'accordo in forma di scambio di lettere è stato siglato il 7 luglio 2020.
- (8) Obiettivo dell'accordo in forma di scambio di lettere è consentire all'Unione e alla Mauritania di continuare a collaborare al fine di promuovere una politica di pesca sostenibile e uno sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque mauritane e permettere alle navi dell'Unione di esercitare le loro attività di pesca in dette acque.
- (9) Al fine di garantire la continuità delle attività di pesca delle navi dell'Unione nelle acque mauritane, è opportuno applicare l'accordo in forma di scambio di lettere in via provvisoria a decorrere dal 16 novembre 2020 o di qualsiasi altra data successiva a decorrere dalla sua firma, conformemente al suo punto 6).
- (10) È opportuno firmare l'accordo in forma di scambio di lettere e applicarlo in via provvisoria, in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020, fatta salva la conclusione di detto accordo ^(*).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere a nome dell'Unione.

Articolo 3

L'accordo in forma di scambio di lettere è applicato in via provvisoria a decorrere dal 16 novembre 2020 o da qualsiasi altra data successiva a decorrere dalla sua firma ^(*), in attesa dell'espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4


La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2020

Per il Consiglio
La presidente
S. SCHULZE

^(*) Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

^(*) La data a partire dalla quale l'accordo in forma di scambio di lettere sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA RELATIVO ALLA PROROGA DEL PROTOCOLLO CHE FISSA LE POSSIBILITÀ DI PESCA E LA CONTROPARTITA FINANZIARIA PREVISTE DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA, IN SCADENZA IL 15 NOVEMBRE 2020

A. Lettera dell'Unione europea

Egregi Signori,

ho l'onore di confermarVi che abbiamo convenuto il seguente regime provvisorio per garantire la seconda proroga del protocollo attualmente vigente (16 novembre 2015 - 15 novembre 2019, già prorogato di un anno fino al 15 novembre 2020 ⁽¹⁾), in appresso «il protocollo», che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in attesa di concludere i negoziati per il rinnovo dell'accordo di partenariato e del protocollo.

In tale contesto l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania hanno convenuto quanto segue:

- 1) dal 16 novembre 2020 o da altra data successiva a decorrere dalla data della firma del presente scambio di lettere, il regime applicabile durante l'ultimo anno del protocollo è prorogato alle stesse condizioni per un periodo massimo di un anno.
- 2) La contropartita finanziaria dell'Unione per l'accesso delle navi alle acque mauritane per il periodo della proroga corrisponderà all'importo annuo di cui all'articolo 2 del protocollo, quale modificato dalla commissione mista del 15 e 16 novembre 2016 ⁽²⁾. Tale pagamento sarà effettuato in rata unica entro tre mesi dalla data di applicazione provvisoria del presente scambio di lettere.
- 3) L'importo del sostegno settoriale relativo al presente accordo di proroga è pari a 4,125 milioni di EUR. La commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca approva la programmazione afferente a tale importo, conformemente a quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo, entro due mesi dalla data di applicazione del presente scambio di lettere. Le condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo afferenti all'attuazione e ai pagamenti del sostegno settoriale si applicheranno *mutatis mutandis*.
- 4) Qualora i negoziati per il rinnovo dell'accordo di partenariato e del relativo protocollo sfociassero nella firma che ne comporta l'applicazione prima della data di scadenza del periodo di un anno stabilita al punto 1, i pagamenti della contropartita finanziaria di cui ai punti 2 e 3 saranno ridotti *pro rata temporis*. L'importo corrispondente già versato sarà dedotto dalla prima contropartita finanziaria dovuta in virtù del nuovo protocollo.
- 5) Durante il periodo di applicazione di tale accordo di proroga, le licenze di pesca saranno rilasciate entro i limiti stabiliti dal protocollo, per mezzo di canoni o anticipi corrispondenti a quanto stabilito all'allegato 1, appendice 1, del protocollo.
- 6) Il presente scambio di lettere si applica provvisoriamente a decorrere dal 16 novembre 2020 o da qualsiasi data successiva a decorrere dalla data della firma del presente scambio di lettere, in attesa della sua entrata in vigore. Esso entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Vi prego di accusare ricevuta della presente e di confermare il Vostro accordo sul tenore della medesima.

Vogliate accettare, Signori, l'espressione della mia profonda stima.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio, dell'8 novembre 2019 (GU UE L 297 I del 18.11.2019, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/451 della Commissione, del 14 marzo 2017 (GU UE L 69 del 15.3.2017, pag. 34).



Per l'Unione europea

Съставено в Брюксел на
 Hecho en Bruselas, el
 V Bruselu dne
 Udfærdiget i Bruxelles, den
 Geschehen zu Brüssel am
 Brüssel,
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
 Done at Brussels,
 Fait à Bruxelles, le
 Sastavljeno u Bruxellesu
 Fatto a Bruxelles, addì
 Briselē,
 Priimta Briuselyje,
 Kelt Brüsszelben,
 Magħmul fi Brussell,
 Gedaan te Brussel,
 Sporządzono w Brukseli, dnia
 Feito em Bruxelas,
 Întocmit la Bruxelles,
 V Bruseli
 V Bruslju,
 Tehty Brysselissä
 Utfärdat i Bryssel den

15 -11- 2020

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Għall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen



B. Lettera della Repubblica islamica di Mauritania

Egregi Signori,

mi pregio di comunicarVi di aver ricevuto, in data odierna, la Vostra lettera così redatta:

«Egregi Signori,

ho l'onore di confermarVi che abbiamo convenuto il seguente regime provvisorio per garantire la seconda proroga del protocollo attualmente vigente (16 novembre 2015 - 15 novembre 2019, già prorogato di un anno fino al 15 novembre 2020 ⁽³⁾), in appresso "il protocollo", che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in attesa di concludere i negoziati per il rinnovo dell'accordo di partenariato e del protocollo.

In tale contesto l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania hanno convenuto quanto segue.

- 1) Dal 16 novembre 2020 o da altra data successiva a decorrere dalla data della firma del presente scambio di lettere, il regime applicabile durante l'ultimo anno del protocollo è prorogato alle stesse condizioni per un periodo massimo di un anno.
- 2) La contropartita finanziaria dell'Unione per l'accesso delle navi alle acque mauritane per il periodo della proroga corrisponderà all'importo annuo di cui all'articolo 2 del protocollo, quale modificato dalla commissione mista del 15 e 16 novembre 2016 ⁽⁴⁾. Tale pagamento sarà effettuato in rata unica entro tre mesi dalla data di applicazione provvisoria del presente scambio di lettere.
- 3) L'importo del sostegno settoriale relativo al presente accordo di proroga è pari a 4,125 milioni di EUR. La commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca approva la programmazione afferente a tale importo, conformemente a quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo, entro due mesi dalla data di applicazione del presente scambio di lettere. Le condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo afferenti all'attuazione e ai pagamenti del sostegno settoriale si applicheranno *mutatis mutandis*.
- 4) Qualora i negoziati per il rinnovo dell'accordo di partenariato e del relativo protocollo sfociassero nella firma che ne comporta l'applicazione prima della data di scadenza del periodo di un anno stabilita al punto 1, i pagamenti della contropartita finanziaria di cui ai punti 2 e 3 saranno ridotti *pro rata temporis*. L'importo corrispondente già versato sarà dedotto dalla prima contropartita finanziaria dovuta in virtù del nuovo protocollo.
- 5) Durante il periodo di applicazione di tale accordo di proroga, le licenze di pesca saranno rilasciate entro i limiti stabiliti dal protocollo, per mezzo di canoni o anticipi corrispondenti a quanto stabilito all'allegato 1, appendice 1, del protocollo.
- 6) Il presente scambio di lettere si applica provvisoriamente a decorrere dal 16 novembre 2020 o da qualsiasi data successiva a decorrere dalla data della firma del presente scambio di lettere, in attesa della sua entrata in vigore. Esso entra in vigore alla data in cui le parti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine necessarie.»


Confermo che il contenuto della Vostra lettera è accettabile per il mio governo.

La Vostra nonché la presente costituiscono un accordo conformemente alla Vostra proposta.

Vogliate accettare, Signori, l'espressione della mia profonda stima.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2019/1918 del Consiglio, dell'8 novembre 2019 (GU UE L 297 I del 18.11.2019, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2017/451 della Commissione, del 14 marzo 2017 (GU UE L 69 del 15.3.2017, pag. 34).




Per il governo della Repubblica islamica di Mauritania

Fait à Bruxelles, le
 Съставено в Брюксел на
 Hecho en Bruselas, el
 V Bruselu dne
 Udfærdiget i Bruxelles, den
 Geschehen zu Brüssel am
 Brüssel,
 Έγινε στις Βρυξέλλες, στις
 Done at Brussels,
 Sastavljeno u Bruxellesu
 Fatto a Bruxelles, addì
 Briselē,
 Priimta Briuselyje,
 Kelt Brüsszelben,
 Maghmul fi Brussell,
 Gedaan te Brussel,
 Sporządzono w Brukseli, dnia
 Feito em Bruxelas,
 Întocmit la Bruxelles,
 V Bruseli
 V Bruslju,
 Tehty Brysselissä
 Utfärdat i Bryssel den

15 -11- 2020

Pour le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie
 За правителството на Ислямска република Мавритания
 Por el Gobierno de la República Islámica de Mauritania
 Za vládu Mauritánské islámské republiky
 For Den Islamiske Republik Mauretaniens regering
 Für die Regierung der Islamischen Republik Mauretanien
 Mauritaania Islamivabariigi valitsuse nimel
 Για την Κυβέρνηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας
 For the Government of the Islamic Republic of Mauritania
 Za Vladu Islamske Republike Mauritanije
 Per il governo della Repubblica islamica di Mauritania
 Mauritānijas Islāma Republikas valdības vārdā –
 Mauritanijos Islamo Respublikos vyriausybės vardu
 A Mauritániai Iszlám Köztársaság kormánya részéről
 Ghall-Gvern tar-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania
 Voor de regering van de Islamitische Republiek Mauritanie
 W imieniu Rządu Islamskiej Republiki Mauretańskiej
 Pelo Governo da República Islâmica da Mauritânia
 Pentru Guvernul Republicii Islamice Mauritania
 Za vládu Mauritánskej islamskej republiky
 Za vlado Islamske republike Mavretanije
 Mauritanian islamilaisen tasavallan hallituksen puolesta
 För Islamiska republiken Mauretaniens regering

عبد الله ولد محمد



DECISIONE (UE) 2020/1705 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2020

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2002/917/CE del Consiglio ⁽¹⁾, il 3 ottobre 2002 è stato concluso, a nome dell'Unione, l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) ⁽²⁾, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2003 ⁽³⁾.
- (2) Il 16 luglio 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2018/1195 ⁽⁴⁾ relativa alla firma del protocollo dell'accordo Interbus relativo ai servizi regolari e i servizi regolari specializzati («protocollo»).
- (3) Il protocollo è rimasto aperto alla firma tra il 16 luglio 2018 e il 16 aprile 2019 ed è stato firmato dall'Unione l'11 aprile 2019. Nessun'altra parte contraente dell'accordo Interbus («parte contraente») lo ha firmato prima del termine del periodo previsto. Il protocollo non è pertanto potuto entrare in vigore.
- (4) Il 18 febbraio 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per la modifica del protocollo al fine di apportare alcune modifiche tecniche relative alla sua firma ed entrata in vigore e per tenere conto del cambiamento della denominazione di una parte contraente.
- (5) I negoziati per la modifica del protocollo si sono conclusi positivamente. Per la firma del protocollo è stato stabilito un nuovo termine di due anni. Il protocollo è stato inoltre modificato in modo che la sua entrata in vigore necessiti dell'approvazione o della ratifica di un numero minore di parti contraenti e di un periodo di attesa più breve a seguito di tale approvazione o ratifica rispetto a quanto previsto dall'accordo Interbus. È stato altresì recepito il cambiamento di denominazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in Repubblica di Macedonia del Nord.

⁽¹⁾ Decisione 2002/917/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 321 del 26.11.2002, pag. 44.

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2018/1195 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 214 del 23.8.2018, pag. 3).



- (6) Per motivi di chiarezza e per favorire una rapida firma ed entrata in vigore del protocollo, è opportuno mettere a punto un nuovo protocollo sui servizi internazionali regolari e i servizi regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («nuovo protocollo»), che riprende le modifiche concordate e sostituisce il protocollo che era rimasto aperto alla firma fino al 16 aprile 2019.
- (7) Il nuovo protocollo dovrebbe facilitare la fornitura di servizi internazionali regolari e servizi regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus tra le parti contraenti, migliorando così i collegamenti per il trasporto di viaggiatori fra le medesime.
- (8) Al fine di agevolare l'applicazione del nuovo protocollo e, in particolare, il funzionamento del comitato misto istituito dall'articolo 18 del medesimo, il nuovo protocollo riprende in buona parte le disposizioni dell'accordo Interbus.
- (9) Per evitare che i benefici apportati dal protocollo siano usufruibili con ritardo eccessivo, è previsto che il nuovo protocollo entri in vigore, per le parti contraenti che lo avranno approvato o ratificato, quando sarà stato firmato e approvato o ratificato da tre parti contraenti, inclusa l'Unione.
- (10) È pertanto opportuno che il nuovo protocollo sia firmato a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, che sostituisce il protocollo dell'accordo Interbus che era rimasto aperto alla firma tra il 16 luglio 2018 e il 16 aprile 2019, con riserva della sua conclusione ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2020

Per il Consiglio
La presidente
S. SCHULZE

⁽¹⁾ Il testo del protocollo è pubblicato nella ... (inserire riferimenti alla GU).



REGOLAMENTO (UE) 2020/1706 DEL CONSIGLIO**del 13 novembre 2020****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'UE per taluni prodotti della pesca per il periodo 2021-2023**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per approvvigionarsi di determinati prodotti della pesca l'Unione europea dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Negli ultimi decenni la sua dipendenza è aumentata sempre di più per poter soddisfare la domanda di tali prodotti. Per far sì che la produzione di prodotti della pesca nell'Unione non sia messa a repentaglio e che l'industria della trasformazione dell'Unione possa contare su un approvvigionamento adeguato, è opportuno sospendere o ridurre i dazi doganali per una serie di prodotti della pesca nell'ambito di contingenti tariffari di volume congruo. Al fine di garantire una concorrenza leale tra i prodotti della pesca importati e i prodotti della pesca dell'Unione sul mercato dell'Unione, occorre tener conto anche dell'impatto delle misure sulla competitività dei produttori di pesce dell'Unione.
- (2) Il regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio ⁽¹⁾ ha disposto l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020. Poiché la sua applicazione cesserà il 31 dicembre 2020, è opportuno adottare un nuovo regolamento che stabilisca i contingenti tariffari per il periodo 2021-2023.
- (3) È opportuno garantire a tutti gli importatori dell'Unione la parità e la continuità di accesso ai contingenti tariffari previsti dal presente regolamento e far sì che le aliquote previste siano applicate senza interruzione a tutte le importazioni dei prodotti della pesca in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽²⁾ prevede un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l'ordine cronologico delle date in cui sono accettate le dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. È opportuno che i contingenti tariffari aperti dal presente regolamento siano gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema.
- (5) È importante garantire a tutti i portatori di interessi trasparenza, prevedibilità e certezza del diritto. Dal momento che i contingenti tariffari sono intesi ad assicurare all'industria della trasformazione dell'Unione un approvvigionamento adeguato di prodotti della pesca, è opportuno che il diritto a beneficiarne sia subordinato a un livello minimo di trattamento o di operazioni.
- (6) Al fine di assicurare l'efficacia della gestione dei contingenti tariffari, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare, dai volumi di tali contingenti, i quantitativi necessari corrispondenti alle loro importazioni effettive. Poiché tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe essere in grado di sorvegliare il tasso di utilizzo dei volumi dei contingenti tariffari e dovrebbe informare gli Stati membri di conseguenza,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1977 del Consiglio, del 14 dicembre 2018, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2019-2020 (GU L 317 dell'11.12.2018, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi o ridotti, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.


Articolo 3

I contingenti tariffari sono soggetti alla vigilanza doganale nell'ambito del regime di uso finale conformemente all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 4

1. La sospensione o riduzione dei dazi all'importazione è applicabile esclusivamente ai prodotti destinati al consumo umano.
2. Non sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti la cui trasformazione è effettuata a livello di vendita al dettaglio o ristorazione.
3. Non sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle operazioni seguenti:
 - a) pulitura, eviscerazione, taglio della coda e taglio della testa;
 - b) taglio;
 - c) reimballaggio di filetti congelati individualmente con metodo di congelamento rapido;
 - d) campionatura e cernita;
 - e) etichettatura;
 - f) condizionamento;
 - g) refrigerazione;
 - h) congelamento;
 - i) surgelazione;
 - j) sbrinamento;
 - k) ghiacciatura;
 - l) scongelamento; e
 - m) separazione.
4. In deroga al paragrafo 3, sono ammessi a beneficiare dei contingenti tariffari i prodotti destinati a subire una o più delle operazioni seguenti:
 - a) taglio a dadi;
 - b) taglio ad anelli e taglio a strisce per i prodotti di cui ai codici NC 0307 43 91, 0307 43 92 e 0307 43 99;
 - c) sfilettatura;
 - d) produzione di falde;
 - e) taglio di blocchi congelati;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).



- f) frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati per l'ottenimento di filetti individuali;
- g) affettatura per i prodotti di cui ai codici NC ex 0303 66 11, ex 0303 66 12, ex 0303 66 13, ex 0303 66 19, ex 0303 89 70 ed ex 0303 89 90;
- h) trattamento con gas d'imballaggio quali definiti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) per i prodotti di cui ai codici NC 0306 16 99 (suddivisioni TARIC 20 e 30), 0306 17 92 (suddivisione TARIC 20), 0306 17 99 (suddivisione TARIC 10), 0306 35 90 (suddivisioni TARIC 12, 14, 92 e 93), 0306 36 90 (suddivisioni TARIC 20 e 30), 1605 21 90 (suddivisioni TARIC 45, 55 e 62) e 1605 29 00 (suddivisioni TARIC 50, 55 e 60); e
- i) divisione del prodotto congelato o trattamento termico del prodotto congelato per l'eliminazione dei residui interni per i prodotti di cui ai codici NC 0306 11 10 (suddivisione TARIC 10), 0306 11 90 (suddivisione TARIC 20) e 0306 31 00 (suddivisione TARIC 10).

Articolo 5

La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l'adeguata gestione e il controllo dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente


M. ROTH

(*) Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).




ALLEGATO


N. d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Descrizione	Quantitativo annuale del contingente (t) (1)	Dazio contingenziale	Periodo contingenziale
09.2503	ex 0303 39 85	80	Pesci piatti (<i>Limanda aspera</i> , <i>Lepidopsetta bilineata</i> , <i>Pleuronectes quadrituberculatus</i> , <i>Limanda ferruginea</i> , <i>Lepidopsetta polyxystra</i>), congelati, destinati alla trasformazione	7 500	0 %	1.1.2021-31.12.2023
09.2504	0302 11 20		Trote della specie <i>Oncorhynchus mykiss</i> , con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo	10 000	5 %	1.1.2021-31.12.2023
09.2505	ex 0303 54 10	95	Sgombri (<i>Scomber japonicus</i>), interi, filetti e lati, destinati alla trasformazione	5 000	7,5 %	1.1.2021-31.12.2023
	ex 0304 89 49	20				
	ex 0304 99 99	12				
09.2746	ex 0302 89 90	30	Lutiano rosso (<i>Lutjanus purpureus</i>), fresco, refrigerato, destinato alla trasformazione	1 500	0 %	1.1.2021-31.12.2023
09.2748	ex 0302 91 00	96	Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate, salate o in salamoia, destinate alla trasformazione	5 700	0 %	1.1.2021-31.12.2023
	ex 0303 91 90	96				
	ex 0305 20 00	41				
09.2750	ex 0305 20 00	35	Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla fabbricazione di succedanei di caviale	1 200	0 %	1.1.2021-31.12.2023
09.2754	ex 0303 59 10	10	Acciughe (<i>Engraulis anchoita</i> e <i>Engraulis capensis</i>), congelate, destinate alla trasformazione	500	0 %	1.1.2021-31.12.2023
09.2759	ex 0302 51 10	20	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione	110 000	0 %	1.1.2021-31.12.2023
	ex 0302 51 90	10				
	ex 0302 59 10	10				
	ex 0303 63 10	10				
	ex 0303 63 30	10				
	ex 0303 63 90	10				
	ex 0303 69 10	10				



N. d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Descrizione	Quantitativo annuale del contingente (t) (*)	Dazio contingenziale	Periodo contingenziale
09.2760	ex 0303 66 11	10	Naselli (<i>Merluccius</i> spp. esclusi <i>Merluccius merluccius</i> , <i>Urophycis</i> spp.) e abadeci (<i>Genypterus blacodes</i> e <i>Genypterus capensis</i>), congelati, destinati alla trasformazione	10 000	0 %	1.1.2021-31.12.2023
	ex 0303 66 12	10				
	ex 0303 66 13	10				
	ex 0303 66 19	11				
		91				
	ex 0303 89 70	10				
	ex 0303 89 90	30				
09.2761	ex 0304 79 50	10	Merluzzi granatieri (<i>Macrurus</i> spp.), filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione	17 500	0 %	1.1.2021-31.12.2023
	ex 0304 79 90	11				
		17				
	ex 0304 95 90	11				
		17				
09.2762	ex 0306 11 10	10	Aragoste e altri gamberi di mare (<i>Palinurus</i> spp., <i>Pamulirus</i> spp., <i>Jasus</i> spp.), vivi, refrigerati, congelati, destinati alla trasformazione	200	0 %	1.1.2021-31.12.2023
	ex 0306 11 90	20				
	ex 0306 31 00	10				
09.2765	ex 0305 62 00	20	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>) e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> , salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione	2 000	0 %	1.1.2021-31.12.2023
		25				
		29				
	ex 0305 69 10	10				
09.2770	ex 0305 63 00	10	Acciughe (<i>Engraulis anchoita</i>), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione	1 500	0 %	1.1.2021-31.12.2023
09.2772	ex 0304 93 10	10	Surimi, congelato, destinato alla trasformazione	60 000	0 %	1.1.2021-31.12.2023
	ex 0304 94 10	10				
	ex 0304 95 10	10				
	ex 0304 99 10	10				



N. d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Descrizione	Quantitativo annuale del contingente (t) (1)	Dazio contingenziale	Periodo contingenziale
09.2774	ex 0304 74 15	10	Naselli del Pacifico (<i>Merluccius productus</i>) e naselli atlantici (<i>Merluccius hubbsi</i>), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione	40 000	0 %	1.1.2021-31.1.2.2023
	ex 0304 74 19	10				
	ex 0304 95 50	10				
		20				
09.2776	ex 0304 71 10	10	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>), filetti congelati e carni congelate, destinati alla trasformazione	50 000	0 %	1.1.2021-31.1.2.2023
	ex 0304 71 90	10				
	ex 0304 95 21	10				
	ex 0304 95 25	10				
09.2777	ex 0303 67 00	10	Merluzzi d'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>), congelati, filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione	340 000	0 %	1.1.2021-31.1.2.2023
	ex 0304 75 00	10				
	ex 0304 94 90	10				
09.2778	ex 0304 83 90	21	Pesci piatti, filetti congelati e altre carni (<i>Limanda aspera</i> , <i>Lepidopsetta bilineata</i> , <i>Pleuronectes quadrituberculatus</i> , <i>Limanda ferruginea</i> , <i>Lepidopsetta polyxystra</i>), destinati alla trasformazione	10 000	0 %	1.1.2021-31.1.2.2023
	ex 0304 99 99	65				
09.2785	ex 0307 43 91	10	Corpo (2) di calamari (<i>Ommastrephes</i> spp. - esclusi <i>Todarodes sagittatus</i> (sinonimo <i>Ommastrephes sagittatus</i>) - <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.) e <i>Illex</i> spp., congelati, con pelle e pinne, destinati alla trasformazione	20 000	0 %	1.1.2021-31.1.2.2023
	ex 0307 43 92	10				
	ex 0307 43 99	21				
09.2786	ex 0307 43 91	20	Calamari (<i>Ommastrephes</i> spp. - esclusi <i>Todarodes sagittatus</i> (sinonimo <i>Ommastrephes sagittatus</i>) - <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.) e <i>Illex</i> spp., congelati, interi o tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione	5 000	0 %	1.1.2021-31.1.2.2023
	ex 0307 43 92	20				
	ex 0307 43 99	29				
09.2788	ex 0302 41 00	10	Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), di peso superiore a 100 g a pezzo, o lembi di peso superiore a 80 g a pezzo, esclusi fegati e uova, destinati alla trasformazione	10 000	0 %	1.10.2021-14.02.2022 1.10.2022-14.02.2023 1.10.2023-14.02.2023 1.10.2023-31.1.2.2023
	ex 0303 51 00	10				
	ex 0304 59 50	10				
	ex 0304 99 23	10				




N. d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Descrizione	Quantitativo annuale del contingente (t) (1)	Dazio contingenziale	Periodo contingenziale
09.2790	ex 1604 14 26	10	Filetti detti «loins» di tonni e tonnetti striati, destinati alla trasformazione	35 000	0 %	1.1.2021-31.12.2023
	ex 1604 14 36	10				
	ex 1604 14 46	11				
		21				
		92				
		94				
09.2792	ex 1604 12 99	16	Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, conservate in barili di almeno 70 kg di peso netto sgocciolato, destinate alla trasformazione	5 000	10 %	1.1.2021-31.12.2023
09.2794	ex 1605 21 90	45	Gamberetti e gamberi della specie <i>Pandalus borealis</i> e <i>Pandalus montagui</i> , cucinati e sgucciati, destinati alla trasformazione	4 500	0 %	1.1.2021-31.12.2023
		62				
	ex 1605 29 00	50				
		55				
09.2798	ex 0306 16 99	20	Gamberetti e gamberi della specie <i>Pandalus borealis</i> e <i>Pandalus montagui</i> , non sgucciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione	2 000	0 %	1.1.2021-31.12.2023
	ex 0306 35 90	30				
		12				
		14				
		92				
		93				
09.2800	ex 1605 21 90	55	Gamberetti e gamberi della specie <i>Pandalus jordani</i> , cucinati e sgucciati, destinati alla trasformazione	2 000	0 %	1.1.2021-31.12.2023
	ex 1605 29 00	60				
09.2802	ex 0306 17 92	20	Gamberetti e gamberi della specie <i>Penaeus vannamei</i> e <i>Penaeus monodon</i> , anche sgucciati, freschi, refrigerati o congelati, non cucinati, destinati alla trasformazione	48 000	0 %	1.1.2021-31.12.2023
	ex 0306 36 90	30				
09.2804	ex 1605 40 00	40	Code di gamberi di fiume della specie <i>Procambarus clarkii</i> , cucinate, destinate alla trasformazione	2 500	0 %	1.1.2021-31.12.2023
09.2821	0307 43 33		Calamari della specie <i>Loligo pealei</i> , congelati	1 000	0 %	1.1.2021-31.12.2023



N. d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Descrizione	Quantitativo annuale del contingente (t) (1)	Dazio contingente	Periodo contingente
09.2822	ex 0303 11 00	20	Salmoni del Pacifico, decapitati ed eviscerati, in filetti, congelati, delle specie <i>Oncorhynchus nerka</i> (salmoni rossi), <i>Oncorhynchus kisuitch</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> e <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , destinati alla trasformazione	10 000	0 %	1.1.2021-31.12.2023
	ex 0303 12 00	20				
	ex 0304 81 00	20				
09.2823	ex 0303 81 15	10	Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>) interi, filetti e altre carni, congelati, destinati alla trasformazione	2 000	0 %	1.1.2021-31.12.2023
	ex 0304 88 11	10				
	ex 0304 96 10	10				
09.2824	ex 0302 52 00	10	Eglefimi (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>), freschi, refrigerati o congelati, decapitati, senza branchie, senza visceri, destinati alla trasformazione	3 500	0 %	1.1.2021-31.12.2023
	ex 0303 64 00	10				
09.2826	ex 0306 17 99	10	Gamberetti e gamberi della specie <i>Pleoticus muelleri</i> , anche sgucciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione	8 000	0 %	1.1.2021-31.12.2023
	ex 0306 36 90	20				

(1) Espresso in peso netto, salvo altrimenti specificato.

(2) Corpo del cefalopode o calamario senza testa e senza tentacoli, con pelle e pinne.



DECISIONE (UE) 2020/1707 DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione sul sistema armonizzato

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) Con decisione 87/369/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ l'Unione ha approvato la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ⁽²⁾ e il relativo protocollo di emendamento ⁽³⁾ (convenzione SA), che, tra l'altro, ha istituito il comitato del sistema armonizzato (comitato SA).
- (2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione SA, il comitato SA redige note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri come orientamenti per l'interpretazione del sistema armonizzato e per la preparazione di raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi del sistema armonizzato.
- (3) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA, le note esplicative, i pareri di classificazione, gli altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché le raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniforme del sistema armonizzato redatti nel corso di una sessione del comitato SA («decisioni SA»), di devono considerare approvati dal consiglio dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) se, prima della fine del secondo mese successivo a quello nel corso del quale è stata chiusa tale sessione, nessuna parte contraente della convenzione SA abbia notificato al segretario generale dell'OMD la propria richiesta di sottoporre la questione al consiglio dell'OMD.
- (4) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA, quando al consiglio dell'OMD è sottoposta una questione conformemente alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, spetta al consiglio dell'OMD approvare le suddette note esplicative, i pareri di classificazione, altri pareri o raccomandazioni, a meno che un membro del consiglio dell'OMD il quale sia parte contraente della convenzione SA non chieda di rinviarli, in tutto o in parte, davanti al comitato SA, per riesame.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di OMD per quanto riguarda l'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme della convenzione SA, in quanto le decisioni in questione redatte dal comitato SA potranno incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (6) È nell'interesse dell'Unione che le posizioni da essa espresse in sede di comitato SA siano stabilite secondo i principi, i criteri e gli orientamenti che disciplinano la classificazione tariffaria delle merci. È altresì nell'interesse dell'Unione che tali posizioni siano stabilite in modo tempestivo al fine di consentire all'Unione di esercitare i suoi diritti in sede di comitato SA.

⁽¹⁾ Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 198 del 20.7.1987, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 198 del 20.7.1987, pag. 11.

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



- (7) Per tutelare i diritti dell'Unione, la Commissione dovrebbe altresì poter chiedere a nome dell'Unione che una questione sia rinviata al consiglio dell'OMD e sottoposta al comitato SA per riesame a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, della convenzione SA, al fine di evitare che una decisione sia adottata su una questione sulla quale il Consiglio non possa addivenire a una posizione prima della scadenza del termine previsto a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della convenzione SA o sulla quale abbia raggiunto una posizione che differisce nella sostanza dalla decisione adottata dal comitato SA.
- (8) Considerata la natura evolutiva e altamente tecnica della classificazione delle merci a norma della convenzione SA, l'elevata mole di questioni trattate in occasione delle due riunioni annuali del comitato SA e il tempo limitato a disposizione per esaminare i documenti emessi dal segretariato dell'OMD e dalle parti contraenti in preparazione delle riunioni del comitato SA nonché la conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, compresi quelli tecnici, e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni del comitato SA, si dovrebbero adottare le misure necessarie, in linea con il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione della posizione dell'Unione.
- (9) In considerazione della frequente disponibilità tardiva dei documenti di lavoro prima delle riunioni del comitato SA e al fine di tutelare i diritti e gli interessi dell'Unione in sede di OMD, la Commissione dovrebbe adoperarsi per invitare il segretariato dell'OMD a garantire la disponibilità dei documenti di lavoro conformemente al regolamento interno del comitato SA, in modo che tali documenti siano inviati almeno 30 giorni prima dell'apertura della sessione pertinente.
- (10) Per garantire che il Consiglio possa valutare e, se del caso, rivedere la politica di cui alla presente decisione periodicamente, nonché nello spirito di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancita dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, la validità della presente decisione dovrebbe essere limitata nel tempo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in merito all'approvazione delle note esplicative, dei pareri di classificazione o di altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché delle raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione del sistema armonizzato e in merito alla redazione di tali atti nell'Organizzazione mondiale delle dogane è conforme alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di nell'Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione SA ^(§).

Articolo 2

La definizione della posizione da adottare a nome dell'Unione a norma dell'articolo 1 è effettuata in conformità delle norme procedurali che disciplinano la definizione della posizione da adottare a nome nell'Unione in sede di Norme procedurali disciplinanti la definizione della posizione da adottare in sede di Organizzazione mondiale delle dogane in relazione all'adozione di note esplicative, pareri di classificazione o altri pareri relativi all'interpretazione del sistema armonizzato nonché raccomandazioni intese ad assicurare un'interpretazione uniforme del sistema armonizzato nell'ambito della convenzione SA ^(§).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La sua efficacia cessa il 31 dicembre 2023.

Fatto a Bruxelles, 13 novembre 2020

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH

^(§) Cfr. documento ST 11651/20, sezione I, su <http://register.consilium.europa.eu>.

^(¶) Cfr. documento ST 11651/20, sezione II, su <http://register.consilium.europa.eu>.



DECISIONE (UE) 2020/1708 DEL CONSIGLIO

del 13 novembre 2020

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2022, l'importo annuo per il 2021, la prima frazione per il 2021 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2023 e 2024

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo, e che abroga il regolamento (UE) 2015/323⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio («regolamento finanziario per l'11° FES»), la Commissione europea deve presentare entro il 15 ottobre 2020 una proposta che specifica: a) il massimale dell'importo annuo del contributo per il 2022; b) l'importo annuo del contributo per il 2021; c) l'importo della prima frazione del contributo per il 2021; e d) una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2023 e 2024.
- (2) Conformemente all'articolo 46 del regolamento finanziario per l'11° FES, la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (3) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento finanziario per l'11° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi imputabili al 10° FES per la BEI e all'11° FES per la Commissione.
- (4) L'articolo 55 del regolamento finanziario per l'11° FES stabilisce che gli importi stanziati per progetti del 10° FES o di altri FES precedenti che risultano non impegnati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o disimpegnati a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del medesimo accordo, salvo decisione unanime contraria del Consiglio, devono ridurre la parte dei contributi degli Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), di detto accordo.
- (5) Gli articoli 152 e 153 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica⁽³⁾, stabiliscono che Regno Unito debba rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati relativi ai progetti del 10° FES o dei FES precedenti non deve essere riutilizzata.
- (6) Il 24 ottobre 2019, con decisione (UE) 2019/1800⁽⁴⁾, in base a una proposta della Commissione, il Consiglio ha fissato come segue il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2021: 3 700 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI,

⁽¹⁾ GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2019/1800 del Consiglio, del 24 ottobre 2019, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2021, l'importo annuo per il 2020, la prima frazione per il 2020 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2022 e 2023 (GU L 274 del 28.10.2019, pag. 9).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2022 è fissato a 2 800 000 000 EUR, così ripartiti: 2 500 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 2

L'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2021 è fissato a 4 000 000 000 EUR, così ripartiti: 3 700 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 3

I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI quale prima frazione per il 2021 sono riportati nella tabella che figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 4

Un importo di 223 000 000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti dell'8° FES e del 9° FES è rimborsato mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima frazione per il 2021, come stabilito all'articolo 3.

Articolo 5

La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi per il 2023 è fissata a 1 800 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI; la previsione per il 2024 è fissata a 1 500 000 000 EUR per la Commissione e a 200 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2020

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH



ALLEGATO

STATI MEMBRI e REGNO UNITO	Riparti- zione 8°/ 9° FES %	Riparti- zione 10° FES %	Ripartizione 11° FES %	Prima frazione 2021 (in EUR)			
				BEI	Commissione	Commissione	Commissione
				10° FES	11° FES	Rimborso 8°/9° FES	11° FES meno
BELGIO	3,92	3,53	3,24927	2 471 000,00	51 988 320,00	-8 741 600,00	43 246 720,00
BULGARIA		0,14	0,21853	98 000,00	3 496 480,00	0,00	3 496 480,00
CECHIA		0,51	0,79745	357 000,00	12 759 200,00	0,00	12 759 200,00
DANIMARCA	2,14	2,00	1,98045	1 400 000,00	31 687 200,00	-4 772 200,00	26 915 000,00
GERMANIA	23,36	20,50	20,57980	14 350 000,00	329 276 800,00	-52 092 800,00	277 184 000,00
ESTONIA		0,05	0,08635	35 000,00	1 381 600,00	0,00	1 381 600,00
IRLANDA	0,62	0,91	0,94006	637 000,00	15 040 960,00	-1 382 600,00	13 658 360,00
GRECIA	1,25	1,47	1,50735	1 029 000,00	24 117 600,00	-2 787 500,00	21 330 100,00
SPAGNA	5,84	7,85	7,93248	5 495 000,00	126 919 680,00	-13 023 200,00	113 896 480,00
FRANCIA	24,30	19,55	17,81269	13 685 000,00	285 003 040,00	-54 189 000,00	230 814 040,00
CROAZIA		0,00	0,22518	0,00	3 602 880,00	0,00	3 602 880,00
ITALIA	12,54	12,86	12,53009	9 002 000,00	200 481 440,00	-27 964 200,00	172 517 240,00
CIPRO		0,09	0,11162	63 000,00	1 785 920,00	0,00	1 785 920,00
LETTONIA		0,07	0,11612	49 000,00	1 857 920,00	0,00	1 857 920,00
LITUANIA		0,12	0,18077	84 000,00	2 892 320,00	0,00	2 892 320,00
LUSSEMBURGO	0,29	0,27	0,25509	189 000,00	4 081 440,00	-646 700,00	3 434 740,00
UNGHERIA		0,55	0,61456	385 000,00	9 832 960,00	0,00	9 832 960,00
MALTA		0,03	0,03801	21 000,00	608 160,00	0,00	608 160,00
PAESI BASSI	5,22	4,85	4,77678	3 395 000,00	76 428 480,00	-11 640 600,00	64 787 880,00
AUSTRIA	2,65	2,41	2,39757	1 687 000,00	38 361 120,00	-5 909 500,00	32 451 620,00
POLONIA		1,30	2,00734	910 000,00	32 117 440,00	0,00	32 117 440,00
PORTOGALLO	0,97	1,15	1,19679	805 000,00	19 148 640,00	-2 163 100,00	16 985 540,00
ROMANIA		0,37	0,71815	259 000,00	11 490 400,00	0,00	11 490 400,00
SLOVENIA		0,18	0,22452	126 000,00	3 592 320,00	0,00	3 592 320,00
SLOVACCHIA		0,21	0,37616	147 000,00	6 018 560,00	0,00	6 018 560,00
FINLANDIA	1,48	1,47	1,50909	1 029 000,00	24 145 440,00	-3 300 400,00	20 845 040,00
SVEZIA	2,73	2,74	2,93911	1 918 000,00	47 025 760,00	-6 087 900,00	40 937 860,00
REGNO UNITO	12,69	14,82	14,67862	10 374 000,00	234 857 920,00	-28 298 700,00	206 559 220,00
TOTALE UE-27 e REGNO UNITO	100,00	100,00	100,00	70 000 000,00	1 600 000 000,00	-223 000 000,00	1 377 000 000,00

21CE0112



DECISIONE (UE) 2020/1709 DEL CONSIGLIO**del 13 novembre 2020****relativa alla nomina di due membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, e l'articolo 302,

vista la decisione (UE) 2019/853 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

viste le proposte presentate dalla Repubblica francese e dalla Repubblica slovacca,

previa consultazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il mandato dei membri del Comitato economico e sociale europeo è scaduto il 20 settembre 2020.
- (2) Il 2 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/1392 relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025, che abroga e sostituisce la decisione del Consiglio relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025 adottata il 18 settembre 2020 ⁽²⁾. Il 22 ottobre 2020 e il 30 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato due altre decisioni relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025 ⁽³⁾. Sono rimasti vacanti un seggio del Comitato economico e sociale europeo spettante alla Repubblica francese e un seggio spettante alla Repubblica slovacca e devono essere assegnati mediante una successiva decisione di nomina, che si applica retroattivamente a decorrere dal 21 settembre 2020.
- (3) Con lettera del 10 settembre 2020, la Repubblica slovacca ha proposto la candidatura del sig. Juraj SIPKO per la nomina a membro del Comitato economico e sociale europeo durante il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025, allo scopo di completare il proprio elenco dei membri.
- (4) Con lettera del 18 settembre 2020, la Repubblica francese ha proposto la candidatura del sig. Bruno CHOIX per la nomina a membro del Comitato economico e sociale europeo durante il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025, allo scopo di completare il proprio elenco dei membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025, elencati per Stato membro:


FRANCIA

sig. Bruno CHOIX

Union des Entreprises de Proximité (U2P)

SLOVACCHIA

sig. Juraj SIPKO

Director, Institute of Economic Research of the Slovak Academy of Science.⁽¹⁾ GU L 139 del 27.5.2019, pag. 15.⁽²⁾ GU L 322 del 5.10.2020, pag. 1.⁽³⁾ Decisione (UE) 2020/... del Consiglio, del 22 ottobre 2020, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025 (GU L 355 del 26.10.2020, pag. 1) e decisione (UE) 2020/1636 del Consiglio, del 30 ottobre 2020, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025 (GU L 369 del 5.11.2020, pag. 1).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 21 settembre 2020.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente


M. ROTH

21CE0113

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUE-005) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 1 0 1 1 8 *

€ 11,00

